

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

CICLOXXV

Tesi di Dottorato in

Corporate governance e prevenzione dei reati

Relatore: Prof. Enrico Amati

Dottoranda: Rossella D'Ambrosio

Anno Accademico 2013 - 2014

SOMMARIO

INTRODUZIONE				
	CAPITOLO I			
INT	TRODUZIONE AL D.LGS . N. 231/01: SOCIETAS DELINQUERE POTE	ST E		
	SOGGETTI COINVOLTI			
1.	Il D.Lgs. n. 231 del 2001: societas delinquere potest?	9		
2.	D.Lgs. 231/01: "frode delle etichette"?	11		
3.	Come può essere colpevole una persona giuridica?	12		
4.	Persone giuridiche alle quali è applicabile il D.Lgs. 231/01	14		
5.	I soggetti esclusi ex comma 3 art. 1 D.Lgs. 231/01	17		
	CAPITOLO II			
\mathbf{L}_{L}	A RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOS	STI,		
	REATI CONFIGURABILI E SANZIONI			
1.	Il principio del perché le imprese le delinquono: l'interesse o vantaggio dell'ente	23		
2.	I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società: reati dolosi e reati colposi	24		
3.	I concetti di "interesse" e "vantaggio" della società quali elementi costitutivi della			
	responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	26		
4.	L'interesse ai sensi del D.Lgs. 231/01	29		
5.	Il vantaggio ai sensi del D.Lgs. 231/01	31		
6.	Il soggetto agente: soggetti apicali e sottoposti	34		
7.	I reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231 del 2001	35		
8.	L'interesse ed il vantaggio nei reati colposi	39		
9.	Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231 del 2001	45		
9.1	Le sanzioni pecuniarie	45		
9.2	Le sanzioni interdittive	47		
9.2.1	Sanzioni interdittive: quando non si applicano?	49		
9.2.2	La determinazione legale e commisurazione giudiziale della pena interdittiva	50		
9.2.3	Il commissariamento	51		

9.3	Cenni alia discipilna sanzionatoria nei caso di piuralita di reati	33
9.4	Le misure cautelari ex D.Lgs. 231/01	53
9.4.1	Le esigenze cautelari: cenni di confronto con il sistema di procedura penale classico	59
9.4.2	I criteri di scelta delle misure cautelari interdittive	61
9.4.3	Le altre misure cautelari: sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Cenni al	
	sequestro conservativo.	62
9.4.4	Revoca e sospensione delle misure cautelari: presupposti	66
9.4.5	Reati presupposto colposi e misure cautelari. Cenni.	71
9.4.6	Misure cautelari e modelli organizzativi: conclusioni	73
	CAPITOLO III	
	LE CAUSE DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE	
1.	Rischio di reato e rischio di impresa: il modello organizzativo e di gestione	75
2.	Le caratteristiche di un Modello organizzativo e di gestione	76
2.1	L'idoneità	76
2.2	L'efficacia nell'attuazione del modello	78
2.3	L'adeguatezza del modello in concreto	79
2.4	Modello organizzativo e di gestione e Codice etico.	79
2.5	Il modello organizzativo nei gruppi societari. Cenni.	82
3.	L'Organismo di vigilanza: composizione e funzioni	82
3.1	Gli obblighi di aggiornamento del Modello	86
3.1.1.	Mancato aggiornamento del Modello: la responsabilità dell'Organismo	
	di vigilanza	90
3.2	Collegio sindacale e Organismi di vigilanza: cenni	91
3.3	Può essere Organismo di vigilanza una persona giuridica? L'ipotesi degli	
	amministratori	93
4.	La frode del soggetto apicale	95
	CAPITOLO IV	
LA	COSTRUZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA PRATI	CA
FASE	1	99

FASE 2	202
FASE 3	202
FASE 4	223
FASE 5.	
CONCLUSIONI	225
RINGRAZIAMENTI	227
BIBLIOGRAFIA	228

INTRODUZIONE

Ricordo la prima volta in cui il mio professore di diritto penale introdusse l'argomento a lezione chiedendoci se sapessimo cosa volesse dire "societas delinquere non potest". Era il lontano 2005 e appena si iniziava a parlare del decreto legislativo n. 231 del 2001. Ricordo che già allora ero rimasta affascinata dall'argomento. Si era parlato di sistema di derivazione francese, basato su quote, attraverso le quali nel caso di illecito penale, commesso da soggetti apicali della società o ad essi sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della stessa, la società in prima persona, a determinate condizioni, sarebbe stata punita. Ricordo che il mio professore ci fece l'esempio della società che non può essere incarcerata, che non può essere condannata a morte, ma che può essere punita e in un certo senso anche condannata a morte, mediante la comminazione di sanzioni tali che impediscano il proseguimento dell'attività.

Allora il decreto legislativo 231 del 2001 non era ancora stato preso in considerazione dalle Procure della Repubblica, in dottrina si leggeva ben poco di questa nuova forma di responsabilità, vista tra l'altro con estrema diffidenza dai cultori della materia, cresciuti con il principio da sempre indiscutibile per cui le società non possono delinquere, non possono essere soggetto imputabile dal punto di vista penale. Al tempo si diceva "mah, vedremo come si evolverà nella pratica". Al tempo fu una grossa rivoluzione il ribaltamento di questo principio.

Oggi, a distanza di tredici anni dal decreto legislativo in esame il sistema ivi previsto è stato oggetto di approfonditi studi della dottrina e recentemente anche di particolare interesse da parte delle Procure della Repubblica, soprattutto a seguito dell'introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei reati ambientali. Il decreto legislativo 231 del 2001, infatti, con i suoi oltre cent'ottanta reati presupposto sta diventando la spina nel fianco delle imprese, che si trovano a dover fare i conti con veri e propri procedimenti penali a proprio carico.

Orbene, lo scopo di questo lavoro è quello di dare alcuni riferimenti in merito al sistema delineato dal decreto in esame, senza ovviamente pretese di esaustività, ma con un taglio pratico, frutto della, per ora piccola, esperienza che ho potuto maturare nel settore, grazie ad un stage che ho potuto svolgere presso le Società del Gruppo Afi Curci di Gorizia, dove ora lavoro seguendo anche la costruzione dei modelli organizzativi, fondamentale esimente

della responsabilità prevista dal decreto in esame oggetto centrale delle pagine del presente lavoro.

CAPITOLO I

INTRODUZIONE AL D.LGS . N. 231/01: SOCIETAS DELINQUERE POTEST E SOGGETTI COINVOLTI

1. II D.Lgs. n. 231 del 2001: societas delinquere potest?

Il decreto legislativo n. 231/2001, contravvenendo a quel principio di origine latina, vigente in campo penalistico, secondo cui "societas delinquere non potest", ha introdotto anche in Italia una nuova forma di responsabilità a carico delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, definita "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". Pur riconoscendo, infatti, l'impossibilità di addebitare una responsabilità in senso propriamente penalistico agli enti ed, in particolare, ammettendo che di certo una società non possa essere assoggettata alla reclusione come una persona fisica, si è riconosciuto che in particolari fattispecie criminose c.d. reati presupposto, commesse da soggetti c.d. apicali o loro subordinati, nell'interesse della società, la stessa, in determinate circostanze, potrà essere punita, mediante un sistema di sanzioni pecuniare ed interdittive. Una scelta di questo tipo, da interpretarsi quale risposta ad un'annosa questione concernente la domanda se le persone giuridiche siano o meno in grado delinquere, si lega alla considerazione circa la quale le esigenze di contrasto alla criminalità dilagante nei settori legati all'impresa hanno reso necessario un intervento legislativo in questo campo (¹).

⁽¹) Si tratta, nello specifico, di una normativa introdotta in Italia, a seguito di una molteplicità di interventi legislativi a livello internazionale e comunitario, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in tema di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, la convenzione Ocse del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, come evidenziano AMATI-MAZZACUVA, *Diritto penale dell'economia*, Cedam, 2010, 62. Si veda anche ALESSANDRI, , *La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario*,

Le difficoltà di maggior rilievo, rispetto all'imputazione di una responsabilità definita amministrativa, ma che si incardina all'interno di un procedimento penale, risiedono nel fatto che sussiste un'evidente difficoltà nell'ammettere vere e proprie manifestazioni di volontà da parte di una persona giuridica dal punto di vista degli atteggiamenti psicologici tipici del diritto penale, quali il dolo e la colpa. Sebbene, infatti, il nostro ordinamento non escluda espressamente le persone giuridiche quali soggetti imputabili in un procedimento penale, tuttavia tale principio è da sempre desunto sulla base dell'interpretazione del dettato normativo di cui agli artt. 27 Cost. e 197 c.p. Com'è noto, infatti, l'art. 27 della Costituzione stabilisce il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, e per personale, s'intende far riferimento alla persona fisica, mentre l'art. 197 c.p. pone a carico delle persone giuridiche un'obbligazione civile di garanzia, a condizione che chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione abbia commesso il reato agendo nell'interesse della società, o in violazione degli obblighi inerenti la carica rivestita e versi in condizioni di insolvibilità. Una norma di tal fatta non avrebbe di certo senso di sussistere qualora l'ente stesso potesse considerarsi soggetto attivo del reato (²).

Diverso e più complesso è, invece, il discorso relativo alla compatibilità tra la norma di cui all'art. 27 Cost. e la configurabilità di una responsabilità, che possa definirsi personale, a carico di un ente. Si tratterebbe, infatti, di una condotta che dal punto di vista strettamente naturalistico l'ente non potrebbe compiere.

Nel tentativo di ammettere un'imputazione di questo tipo, la dottrina ha fatto riferimento alla teoria organicistica, secondo cui la condotta posta in essere dagli organi societari è direttamente imputabile all'ente in ragione dell'immedesimazione tra ente e organi che agiscono in rappresentanza dello stesso. Un'impostazione di questo tipo, tuttavia, varrebbe a permettere un riconoscimento dell'imputabilità della persona giuridica solo nella misura

in Corr. Giur., n. 12, 1545 s., 2001 e Alessandri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 19 s., 44 s., 2002.

⁽²) Per approfondimenti si veda CONSIGLIO, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e principio di colpevolezza, in Rivista231, 2007.

in cui si interpretasse strettamente la norma di cui all'art. 27 Cost., quale divieto di addebitare ad un soggetto una responsabilità penale per fatto altrui. Non vale, invece, in un'ottica più ampia tesa a considerare la responsabilità penale di un soggetto dal punto di vista tanto oggettivo, quanto soggettivo e quindi dal punto di vista della sua colpevolezza (³).

2. D.Lgs. 231/01: "frode delle etichette"?

Si è detto, nel paragrafo precedente, come una responsabilità penale non sia mai stata configurabile in capo alle persone giuridiche, ma che, tuttavia, il D.Lgs. 231/01 introduce un vero e proprio sistema accanto al comune sistema penale, in base al quale parallelamente al fascicolo penale che viene aperto successivamente alla commissione di un reato, in capo al soggetto o ai soggetti indagati, viene aperto un ulteriore fascicolo nei confronti della persona giuridica all'interno della quale il reato è stato commesso.

Ci si chiede, conseguentemente, se il Legislatore che definisce la responsabilità degli enti, quale responsabilità amministrativa, non sia in realtà incorso in una vera e propria frode delle etichette. E' evidente, infatti, che se la normativa stessa è di natura penale ed il procedimento che viene instaurato risulta caratterizzato dalle particolarità del procedimento penale, non vi è motivo per definire amministrativa una responsabilità che di fatto non lo è.

La natura "parapenalistica" della responsabilità in esame si percepisce in modo evidente nella misura in cui si consideri il criterio di imputazione soggettiva, basato sulla

⁽³⁾ Si badi come le considerazioni circa l'imputabilità dal punto di vista penale della persona giuridica valgono non solo con riferimento alla configurazione di una responsabilità e delle relative sanzioni, bensì anche con riferimento alla comminazione di misure di sicurezza, le quali presuppongono, come noto, la pericolosità del soggetto agente, concetto difficilmente riconducibile ad un ente. Analoghe difficoltà emergono, inoltre, anche con riferimento al D.Lgs. 231 circa l'applicabilità delle misure cautelari; misure che, con riferimento al D.Lgs. 231/01, necessariamente devono essere rimodulate e in tal senso rese compatibili con il soggetto cui si riferiscono, i.e. una persona non fisica ma giuridica.

colpevolezza dell'ente, intesa quale rimproverabilità soggettiva allo stesso del reato commesso (4).

Si badi, tuttavia, che le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/01 vengono comminate anche nella misura in cui all'esito del procedimento penale instauratosi, l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (art. 8 D.Lgs. 231/01). Un tanto pare cozzare con quanto previsto dalla relazione al decreto, in base alla quale vi sarebbe stata l'intenzione "di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto la colpevolezza".

La scelta di politica criminale espressa dall'art. 8, tuttavia, si spiega agevolmente qualora si consideri la norma nel più ampio quadro del D. lgs. 231/01, la cui *ratio* è quella di contrastare forme di criminalità di impresa espressione di una vera e propria politica aziendale che, altrimenti, resterebbero impunite.

3. Come può essere colpevole una persona giuridica?

Si è detto come avendo a che fare con una persona giuridica, sia difficilmente configurabile l'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento cardine per definire la colpevolezza dello stesso.

Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di adeguare i coefficienti psicologici, tipici del diritto penale, alla persona giuridica, ridimensionandone la portata, in nome di esigenze di politica criminale. In tal modo si potrebbe configurare una qualche forma di

(4) Come la relazione al decreto legislativo oggetto del presente lavoro chiarisce, infatti, il reato presupposto per l'imputazione della responsabilità in capo all'ente, deve essere commesso in violazione delle regole di diligenza della gestione dell'organizzazione imprenditoriale, in violazione cioè della c.d. "colpa di organizzazione", che si concretizza nella mancata adozione ed attuazione di modelli organizzativi e di gestioni, volti proprio a creare delle procedure di comportamenti al fine di evitare la commissione di reati nell'ambito dell'attività posta in essere dall'ente. Per approfondimenti si veda Consiglio, *Responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e principio di colpevolezza*, in *Rivista231*, 2007.

colpevolezza, diversa da quella tipica delle persone fisiche, anche in capo alle persone giuridiche.

Il rischio, tuttavia, di una tale ricostruzione, è quello di costruire un sistema simil penale, parallelo al diritto penale stesso, che finirebbe per svalutare la funzione di garanzia che l'art. 27 Cost. svolge nel nostro sistema, con la tangibile possibilità dell'introduzione di una forma di responsabilità oggettiva.

Da un tanto, dunque, deve concludersi che, al fine di risolvere la questione non può che affermarsi che il Legislatore, mediante l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti, ha voluto introdurre nell'ordinamento italiano un *tertium genus* di responsabilità, ispirato ai principi del diritto penale, ma che penale non può essere dal punto di vista strettamente ontologico.

Questo *tertium genus* di responsabilità si muove lungo una linea sottile di equilibrio in base alla quale si ritiene responsabile una persona giuridica nella misura in cui le persone fisiche che hanno commesso il reato siano soggetti c.d. apicali che hanno agito in attuazione della politica scelta dall'ente. Il rischio insito in una scelta di questo tipo, tuttavia, è quello di considerare quali capri espiatori singoli soggetti che si limitano a realizzare determinate scelte imprenditoriali.

Ciò posto, dunque, si deve concludere che potrà essere riconosciuto il dolo della persona giuridica solo nella misura in cui il fatto costituente reato sia espressione della politica d'impresa (⁵).

Per contro, la colpa dell'ente potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui non siano stati predisposti e attuati appositi modelli di organizzazione e gestione, volti ad evitare la commissione di reati (6), di cui nei capitoli a seguire si dirà ampiamente.

(6) CONSIGLIO, in *Op. cit.*, afferma che tuttavia, si tratta di «una ricostruzione troppo legata ad una concezione "antropomorfica" della societas, che in modo del tutto fittizio ricostruisce la politica di impresa e la colpevolezza di organizzazione come dolo e colpa

^{(&}lt;sup>5</sup>) Si potrà fare riferimento, in particolare a tutte quelle espressioni delle scelte aziendali quali deliberazioni e voti espressi nell'ambito delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della direzione e gestione dell'ente, come evidenzia CONSIGLIO, *Op. cit.*

4. Persone giuridiche alle quali è applicabile il D.Lgs. 231/01

Fino ad ora si è parlato genericamente di persone giuridiche e società senza specificare quali in concreto siano i soggetti di diritto ai quali la normativa in esame è applicabile.

A tal proposito, l'art. 1 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che "il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato". Il comma 2 dello stesso articolo individua, poi, i destinatari della normativa negli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Si tratta, dunque, delle persone giuridiche private tra cui le società di capitali, le società cooperative, le fondazioni, le società di persone e le associazioni anche sprovviste di personalità giuridica, gli enti pubblici economici che agiscono iure privatorum (7).

dell'ente collettivo in quanto tale. In particolare, difficilmente spiegabili risultano, in una visione "classica" dei concetti di dolo e colpa, le peculiarità della "nuova" normativa in ordine alle circostanze che permettono all'ente di andare esente da responsabilità. L'art. 6 del decreto prevede infatti l'esclusione della responsabilità dell'ente, per i reati commessi dai soggetti che ricoprono posizioni di vertice, se l'ente medesimo prova di aver predisposto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, affidati ad un autonomo organismo di controllo, sempre che tali persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli, e non vi sia stata insufficiente vigilanza dell'organismo di controllo».

(7) Evidenzia ROSSI, La responsabilità degli enti (d. lgs. 231/01): i soggetti responsabili, in www.rivista231.it., che possono ricomprendersi tra i soggetti destinatari del d.lgs. 231/01 «le società per azioni (non però quelle in formazione), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche con un unico socio, le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, le società pubbliche, le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, (...), le società di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento di capitale variabile, le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società sportive; inoltre le società cooperative e le mutue assicuratrici; ed ancora le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede, per contro, che la normativa in esame non sia applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Passando all'analisi delle singole figure considerate, con riferimento agli enti economici, questi ultimi sono persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività di tipo imprenditoriale o commerciale (si veda gli artt. 2083, 2195, 2093 e 2221 c.c.), nel rispetto delle norme di diritto privato, senza quei vincoli operativi tipici delle pubbliche amministrazioni, sia dal punto di vista della contrattualistica volta allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sia dal punto di vista del trattamento del personale (8).

In base ad un orientamento restrittivo elementi essenziali al fine dell'identificazione di tali enti sono lo scopo di lucro e l'operare in regime di concorrenza; orientamento maggiormente considerato, attualmente, è invece quello secondo il quale sarebbe necessaria e sufficiente l'economicità di gestione in un'ottica di destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

Il riferimento è anche alle società di fatto e, più in generale, alle società irregolari. L'inserimento trova fondamento sia nella loro equiparazione alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, operata dagli artt. 2297 e 2317 cod. civ., sia nella circostanza che si tratta di società che originano da comportamenti concludenti dai quali traspaiono le componenti tipiche della fattispecie societaria, tanto sul piano dei conferimenti, quanto su quello dei requisiti funzionali di cui all'art. 2247 cod. civ. Parte della dottrina (Cerqua) considera, con piena sottoscrizione dell'assunto, altresì i consorzi con attività esterna, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l'autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall'art. 2615 cod. civ.» Per un approfondimento circa le società di fatto e i consorzi con attività esterna si veda E. AMATI – N. MAZZACUVA, Op. cit., 66.

(8) ROSSI, in *Op. cit.* fa presente come l'unico aspetto di diritto pubblicistico rilevante riguardi il "rapporto politico di direttiva" intercorrente tra l'ente pubblico politico e l'ente pubblico economico.

Si badi, tuttavia, che con la l. 8 agosto 1992 è stato avviato il processo di "privatizzazione" degli enti pubblici economici in società per azioni, quali l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL, con conseguente incarico al CIPE per il completamento di tale procedimento con gli altri enti economici, che quindi, sono destinati a scomparire.

Altro soggetto al quale sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 231/01 sono le *associazioni non riconosciute*, la cui attività è caratterizzata dall'assenza della finalità di lucro. Discorso affine alle associazioni, per differenza, riguarda i *comitati*, che dovrebbero escludersi dall'ambito di applicazione del decreto in esame in ragione della diversa normativa dedicata dal codice civile alle associazioni ed ai comitati (⁹). Al pari dei comitati le *associazioni in partecipazione* devono escludersi dall'ambito di applicazione della normativa in esame in quanto prive di soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e fonti soltanto di un obbligo a carico dell'associante di liquidare parte degli utili a favore dell'associato.

Da ultimo, di particolare interesse risultano le *fondazioni bancarie*. Nate come organismi di diritto pubblico, sono state privatizzate con il D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153. Successivamente, la natura privatistica di tali fondazioni ha avuto conferma giurisprudenziale della Corte costituzionale (con la sent. 29 settembre 2003, n. 300) ed il Consiglio di Stato (parere n. 1354, reso nell'adunanza del 1° luglio 2002 ed il parere n. 2680, reso nell'adunanza del 22 marzo 2004). Da ultimo, il d. M. 18 maggio 2004, n. 150 ha provveduto ad attenuare i profili di 'dominanza pubblica' sulla composizione degli organi amministrativi e direttivi.

Discorso, infine, riguardante tutti gli enti per i quali il D.Lgs. 231 del 2001 è applicabile, è quello relativo al fallimento degli stessi. Recentemente, infatti, la Suprema Corte ha chiarito, su questo punto, che anche le società fallite restano soggette a tale decreto; un tanto sul presupposto che "il fallimento della società non è equiparabile alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal d.lg. 8

⁽⁹⁾ Sul punto v. AMATI-MAZZACUVA, Op. cit., 2010, 66.

giugno 2001, n. 231"(10). A parere della scrivente, tuttavia, un'opinione di questo genere merita, quantomeno, una considerazione quale quella che le sanzioni addebitabili ad una società che fallisce, di tipo pecuniario, rischiano di essere alquanto inutili visto che è proprio l'insolvenza a determinare il fallimento. D'altra parte, merita forse evidenziarsi anche che, difficilmente una società in difficoltà economiche si preoccuperà di adottare un modello organizzativo e di gestione, con conseguenti ulteriori costi a carico della propria struttura già in difficoltà.

5. I soggetti esclusi ex comma 3 art. 1 D.Lgs. 231/01

Come già anticipato, sono esclusi dal novero dei soggetti pubblici destinatari del decreto lo Stato e gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, le singole pubbliche amministrazioni aventi pubblici poteri e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (con riferimento principale ai partiti politici ed ai sindacati), gli enti a soggettività pubblica non esercitanti pubblici poteri, quali ad esempio le Agenzie Pubbliche, i Consorzi, gli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali territoriali (quali gli enti di sviluppo industriale, di sviluppo agricolo, gli enti minerari, gli enti dei trasporti, ecc.), le Aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici (speciali, di Stato, locali, regionali, provinciali, consorziali, municipalizzate), gli enti pubblici che perseguono fini ed interessi propri dello Stato (quali, ad esempio, l'INPS, l'INAIL, il CNR, la CRI, le Università statali, ecc.), gli enti ausiliari (quali il CONI, l'ACI, le Università libere di diritto pubblico), ovvero gli enti di ambito locale (come gli Ordini ed i Collegi professionali, gli enti lirici, gli enti parco). Tra questi particolari enti si devono altresì considerare le Aziende sanitarie locali e le Aziende sanitarie ospedaliere (11).

⁽¹⁰⁾ Cass., 26 settembre 2012, n. 44824, in *Diritto & Giustizia 2012*, 16, con nota di GALASSO.

⁽¹¹⁾ Sul punto evidenzia ROSSI, *Op. cit.*, che sussistono diverse zone grigie nell'ambito delle categorie sopra considerate, occupate da enti a soggettività pubblica che non possono essere definiti economici ma nemmeno esercitanti pubblici poteri, *«i quali oltretutto non rientrano, in base al dato normativo di riferimento, tra quelli espressamente esclusi dall'ambito di applicabilità del d. lg. 231/2001.*

Di particolare interesse per la dottrina è stata la questione circa le società cosiddette miste, il cui capitale è costituito da conferimenti provenienti contestualmente da soggetti pubblici e privati, e le società pubbliche. Vi sono, quanto alle società miste, due distinti orientamenti, l'uno favorevole all'applicabilità del D.Lgs. 231/01 in base al dato obiettivo della legge, l'altra di segno negativo in quanto facente leva sulla natura pubblica delle società miste. Su questo punto, va segnalato l'intervento giurisprudenziale in base al quale "non è sufficiente invocare il richiamo delle funzioni di rilievo costituzionale (svolte, nel caso di specie, da un istituto ospedaliero specializzato) per l'inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 231/01. La ratio dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lg. n. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa. È necessario, infatti, che vi ricorra anche il profilo della non economicità delle funzioni svolte dall'istituto in questione" (12). Con riferimento alle società miste, dunque, non rileva soltanto la funzione di rilievo costituzionale che la società ricopre, ma è necessario, altresì, ai fini dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231 del 2001 che detta società non svolga attività d'impresa, a scopo di profitto.

Tuttavia, sembra con ragionevole certezza potersi assumere che - seppur circa detti enti la Relazione al decreto faccia cenno a 'zone d'ombra' - correttamente la Relazione stessa propende per l'esclusione dai destinatari del provvedimento individuante appunto la responsabilità dipendente da reato, in considerazione, tra il resto, del fatto che l'estensione della responsabilità a questi soggetti collettivi verrebbe a determinare un costo sociale non comprovato da adeguati benefici, valutato altresì che l'effetto delle sanzioni si riverserebbe inevitabilmente sulla collettività, traducendosi in un disservizio per i cittadini. In definitiva, come si afferma nella stessa Relazione, sono da escludere dal novero dei soggetti collettivi responsabili tutti quegli enti pubblici che, seppur sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative. Conclusione, questa, che appare pienamente coerente con l'impianto sistematico della normativa di cui al d. lg. 231/2001 e, pertanto, del tutto logica nel suo percorso operativo».

⁽¹²⁾ Cass., 9.7.2010, n. 28699, in *Cass. pen.*, 2011, 1888, con nota di DI GIOVINE.

In relazione poi alla sottoposizione delle società pubbliche alla responsabilità da reato, va preliminarmente evidenziato come non vi sia una qualificazione univoca di tale categoria. Secondo una prima impostazione, infatti,sono società pubbliche quelle che sono sottoposte ad una legislazione speciale affiancata a quella del codice civile e diretta a disciplinare l'attività finalizzata al perseguimento di interessi pubblici. Altra impostazione definisce invece come pubbliche quelle società che, indipendentemente dai soci che ve ne fanno parte, sono sottoposte al controllo, alla vigilanza o all'indirizzo di enti pubblici, in forza di norme di legge che possono essere integrate da contratti di programma o di servizio. Un'ultima impostazione definisce queste società quali enti pubblici in forma societaria, con la conseguente applicazione dei principi del diritto amministrativo (¹³).

Passando ora alle esclusioni tipiche del D.Lgs. 231/01, quest'ultimo non riguarda l'*impresa individuale* (¹⁴). Una soluzione di questo tipo è ovvia in considerazione della logica che sta alla base del decreto legislativo oggetto della presente disamina, logica in base alla quale si vuole andare a punire le persone che hanno agito per l'ente, ma anche l'ente stesso che, distinto dalle singole persone fisiche quale entità giuridica, ha tratto vantaggio dall'attività dalle stesse poste in essere. Una netta distinzione tra le persone fisiche agenti e l'ente stesso si rinviene nella misura in cui l'ente sia dotato di un'organizzazione interna e risulti un altro soggetto rispetto alla persona fisica agente, che in esso non si può identificare (¹⁵).

⁽¹³⁾ Va evidenziato, ad ogni buon conto, che alcune società a partecipazione interamente pubblica hanno optato per l'adozione del modello organizzativo, sul presupposto che la disciplina del decreto legislativo n. 231/01 sia applicabile anche alle società pubbliche. Per un esempio, riguardante l'ENAV (Ente nazionale aviazione civile) si veda ROSSI, *Op. cit.*

⁽ 14) Amarelli, L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. n. 231/2001, in <u>www.penalecontemporaneo.it</u>, 2011.

^{(&}lt;sup>15</sup>) Di diverso avviso, tuttavia, si è dimostrata la Corte di Cassazione che, ribaltando un precedente orientamento, con la sentenza della sez. III, 15.12.2010 (dep. 20.4.2011), n. 15657, in *Diritto penale contemporaneo*, ha affermato l'applicabilità del d.lgs. 231 del 2001 anche alle imprese individuali.

Un secondo soggetto da escludersi è *l'impresa familiare*, disciplinata dall'art. 230 *bis* c.c., spesso ricompresa nella categoria delle imprese individuali ed, in ogni caso esclusa, per la sue caratteristiche per cui non vi è distinzione tra persone fisiche ed eventuale ente. Da escludersi dall'applicazione del decreto in esame anche i *consorzi con attività interna*, la cui organizzazione dei rapporti tra i consorziati ha rilevanza meramente interna, riguardante gli obblighi gravanti sugli stessi e tutte quelle forme giuridiche in cui pur sussistendo un patrimonio separato, non sono dotate di quella distinta soggettività necessaria ai fini dell'applicazione della norma, né sono dotate di un'autonoma organizzazione strutturale, come per esempio i fondi patrimoniali tra coniugi, il trust costituito in Italia e l'eredità giacente.

Devono essere altresì escluse le società apparenti, per l'assenza di un'organizzazione, nonché le società occulte.

Di dubbia applicazione risultano, per contro, i condomini ed in genere le forme di comunione previste dal nostro ordinamento. In questi casi, infatti, pur trattandosi di figure giuridiche in cui esiste un'autonomia patrimoniale ed un'organizzazione interna, con nomina di amministratori, risulta evidente che lo scopo dell'organizzazione non è né può essere diverso dallo scopo dei singoli partecipanti, che è scopo di mero godimento e conservazione della cosa.

Risulta controversa, inoltre, l'applicazione della normativa in esame alle associazioni temporanee di imprese, nelle quali vi è una società mandataria, definita «capofila». Secondo una certa dottrina, infatti, si tratterebbe di strutture individuali mentre, all'opposto, altro orientamento non ritiene così pacifica una valutazione di questo tipo (¹⁶).

Sul punto, tuttavia, va ricordato che nel 2004 il G.i.p. del Tribunale di Milano con ordinanza del 27 aprile 2004 (¹⁷) aveva applicato la misura cautelare del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per un anno, salvo per ottenere la prestazione di un pubblico servizio, alla Siemens, operante in Italia tramite A.t.i.

(17) Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, II, 434.

⁽¹⁶⁾ Sul punto Rossi, in *Op. cit*.

Ed è proprio dall'ordinanza sopracitata, da ultimo, che si è ritenuto applicabile il decreto in esame alle persone giuridiche pur straniere, ma operanti in Italia; un tanto sul presupposto che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale sul territorio italiano, impone il rispetto della normativa nazionale (¹⁸).

⁽¹⁸⁾ Si veda Amati -Mazzacuva, *Op. cit.*, 2010, 67, nonché Rossi, in *Op. cit*.

CAPITOLO II LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI:

PRESUPPOSTI, REATI CONFIGURABILI E SANZIONI

1. Il principio del perché le imprese le delinquono: l'interesse o vantaggio dell'ente

Abbiamo evidenziato nel primo capitolo, come la responsabilità penale nell'ordinamento nazionale italiano sia sempre stata configurata come responsabilità personale, imputabile all'uomo e non alle persone giuridiche. Un tanto in forza tanto del dettato costituzionale, quanto della specifica normativa penale.

In un tale contesto, tuttavia, risultava evidente come in ambito economico, sussistano delle società che, operando in modo illegale, cagionano danno ai singoli, ma anche alla collettività, senza che ad ogni modo, vi fosse per queste alcuna minaccia effettiva, quale poteva essere per le persone quella della sanzione penale.

Le ragioni, che nell'ambito delle imprese, inducono a delinquere sono riconducibili ad un comune denominatore, ossia lo scopo di massimizzare i profitti o minimizzare le perdite. Lo scopo per cui le imprese delinquono è procurarsi, quindi, un vantaggio, determinando in questo modo non solo una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma violata, quale può essere a seconda dei casi e quindi del reato- presupposto commesso, il patrimonio, la vita o l'incolumità personale di taluno, e così via, ma anche l'imposizione nel mercato di un modello non conforme a quello corretto.

Per capire il concetto, si pensi alla corruzione, che altera il sistema del mercato e avvantaggia l'impresa. In un simile contesto, limitarsi ad una punizione classica, della sola persona penalmente responsabile della corruzione finirebbe per non condurre ad alcun risultato sensibilmente apprezzabile sugli assetti di mercato favorevoli alla redditività delle imprese criminali. Ecco che allora si è reso necessario intervenire nell'ambito delle imprese, attraverso sanzioni che colpissero il sistema finanziario delle stesse, in modo da far sì che le scelte commerciali, volte ad ottenere maggiori vantaggi illegalmente, non costituissero più una scelta preferibile.

Troviamo allora il primo punto fermo, in base al quale l'impresa può essere imputata ai sensi del D.Lgs. 231/01: l'art. 5 del decreto citato, infatti, stabilisce che "l'ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la direzione ed il controllo dello stesso;
- b) da persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone di cui al comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

2. I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società: reati dolosi e reati colposi Elementi essenziali, affinchè una società venga imputata ai sensi del Decreto in esame, sono che il soggetto agente abbia posto in essere la condotta criminosa "a vantaggio" o "nell'interesse" dell'ente. Tali due concetti, all'origine dell'interpretazione della normativa in esame, non avevano destato particolarmente l'attenzione della dottrina. Un tanto perchè, essendo i reati presupposto, scelti dal Legislatore, di tipo doloso, era facilmente intuibile che l'intenzione dei soggetti agenti fosse quella di favorire l'ente (¹⁹).

⁽¹⁹⁾ Si badi per esempio al caso per cui un amministratore delegato di una S.p.A. versi una somma a titolo di tangente ad un pubblico amministratore per far ottenere alla persona giuridica da lui gestita l'assegnazione di una gara di appalto. E' evidente che il soggetto agente non possa che avere l'intenzione di procurare un vantaggio alla società per azioni che rappresenta; ancora si ponga l'attenzione sull'amministratore che, con artifici e raggiri, consenta alla persona giuridica di ottenere sovvenzioni di denaro in realtà non spettante gli; anche in questo caso il suo fine non può che essere quello di avvantaggiare la persona giuridica per cui opera. Sul punto si veda, SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Rivista231*, 2010.

Discorso parzialmente diverso, invece, si è dovuto impostare con l'introduzione dei delitti colposi di cui agli artt. 589 e 590 del c.p.v., ai sensi della L. 3 agosto 2007 n. 123, ossia con l'introduzione delle lesioni colpose e dell'omicidio colposo per violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito di queste fattispecie, infatti, risulta arduo comprendere quale possa essere l'interesse o vantaggio dell'ente, trattandosi di lesioni personali colpose o addirittura di omicidio colposo.

La previsione di cui all'art. 5 comma 1, infatti sembra essere dettata nel contesto di un *modus operandi* scelto dalla governance aziendale, consapevolmente orientato a commettere reati nell'interesse della società o a suo vantaggio. Nella misura in cui manchi la consapevolezza di tale *modus operandi*, manchi quindi la volontà criminale, risulta ben più difficile incriminare la persona giuridica, che avrà commesso il reato solo perché poco diligente, ma non di certo con l'intenzione di procurarsi un vantaggio o nel proprio interesse (²⁰).

⁽²⁰⁾ Si consideri, ad esempio il caso citato da SANTORIELLO, *Op. cit.*, in Rivista231, 2010, in base al quale un imprenditore ignori la potenzialità patogene, per la salute umana, dell'amianto e perciò solo ometta di dotare i locali della propria azienda di idonei aspiratori di fumo. Nel caso di conseguenze dannose per i propri dipendenti, è evidente che l'intenzione dell'imprenditore non fosse quella di procurare un vantaggio all'impresa o ancor peggio un danno ai propri dipendenti. Tuttavia, nelle fattispecie colpose il singolo viene accusato di aver tenuto una determinata condotta pericolosa per l'altrui incolumità in violazione della normativa cautelare che prescrive le precauzioni da assumere prima di adottare quel determinato comportamento, fermo restando però che esula dall'intenzione dell'agente qualsiasi volontà di cagionare danni a terzi. E' proprio tale ultimo elemento, la non volontarietà delle conseguenze negative subite da altri soggetti a causa della propria negligenza ed imprudente – a differenziare l'atteggiamento colposo da quello doloso.

Risulta allora importante comprendere che cosa si intende per interesse e vantaggio dell'ente, posto che se tale espressione, nelle intenzioni del Legislatore esprime la volontà di sanzionare la condotta volta esclusivamente ad avvantaggiare l'ente, risulta di difficile configurazione una responsabilità dell'ente collettivo per eventuali condotte negligenti tenute dalle persone di cui all'art. 5 comma 1. Risulta, infatti, una contraddizione, sostenere che per un comportamento privo di qualsivoglia intento criminoso da parte del soggetto agente, debba rinvenirsi in capo all'impresa una responsabilità in quanto l'agente avrebbe commesso detto reato al fine di avvantaggiare l'impresa per cui opera. Si rende dunque necessaria, un'analisi approfondita dei concetti di "vantaggio" e "interesse"

3. I concetti di "interesse" e "vantaggio" della società quali elementi costitutivi della responsabilità ex D.Lgs. 231/01

Prima di definire i concetti di interesse e vantaggio nel sistema di responsabilità definito dal D.Lgs. 231/01 è importante capire come mai il Legislatore abbia voluto inserire tali concetti come presupposti di responsabilità. Si tratta, invero, di una necessaria funzionalità di tali concetti, ai fini della piena attuazione, anche dal punto di vista sanzionatorio, del principio di cui all'art. 27 Cost. Secondo l'art. 5 del Decreto in esame, infatti, due sono i presupposti della responsabilità da reato dell'ente. Il primo concerne la circostanza che il fatto di reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il secondo che a commettere tale fatto siano soggetti precisi, individuati secondo i criteri stabiliti dalla teoria c.d. organica, in base alla quale, come si desume dalla relazione ministeriale è stato affermato che "la prova dell'esistenza di un collegamento rilevante tra individuo che delinque e persona giuridica consente infatti di identificare quest'ultima come assoluta protagonista di tutte le vicende che caratterizzano la vita sociale ed economica dell'impresa e quindi anche come fonte di rischio di reato".

E' grazie, quindi, alla commistione di elementi oggettivi ed elemento soggettivo, che si dà piena attuazione al principio costituzionalmente sancito della responsabilità penale come personale (²¹). Se infatti, il Legislatore avesse dato rilievo solamente all'elemento

^{(&}lt;sup>21</sup>) Si legge, infatti, nella relazione citata come "se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto

dell'immedesimazione, senza considerare l'organizzazione dell'impresa, così come la politica gestionale della stessa, avrebbe esaminato soltanto un parte del canone della responsabilità penale come personale. Ai fini della completa attuazione del dettato costituzionale, invece, il Legislatore ha ritenuto necessario considerare anche che la persona fisica agisca nell'interesse o a vantaggio della società, non solo per suo conto; è solo attraverso tale valutazione, infatti, che è possibile capire se la condotta tenuta dal soggetto agente sia in qualche modo specchio della politica d'impresa o semplicemente frutto di un'autonoma scelta d'azione nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (²²).

E' quest'ultimo, infatti, il caso in cui, in base al comma 2 dell'art. 5 del Decreto in esame, la società non è punibile, trattandosi di fatto in cui l'immedesimazione tra persona ed ente viene a spezzarsi in ragione del fatto che il reato non è commesso né nell'interesse, né a vantaggio dell'ente.

Va considerato, peraltro, che il Legislatore non ha ritenuto sufficienti ai fini dell'imputazione dell'ente i requisiti sopramenzionati, ma ha considerato altresì necessaria la sussistenza di una colpa nell'organizzazione, di talune lacune che se non esistenti

non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o - come nel caso del decreto legislativo – amministrative"

(²²) Esemplificando, sostiene Santoriello, *Op. cit.*, in Rivista231, 2010, che "se può ritenersi corretto – in considerazione della cosiddetta teoria della immedesimazione organica – sanzionare (anche) la società in relazione alla condotta di falso in bilancio commesso dall'amministratore per creare fondi neri da utilizzare successivamente per stipulare accordi corruttivi con pubblici amministratori, non può invece sostenersi che agisce per conto della persona giuridica l'amministratore che realizzi l'artificio contabile per appropriarsi illecitamente degli utili occultati: in tale ultimo caso, infatti, proprio la circostanza che il singolo non agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente determina la rottura, il venir meno del rapporto di immedesimazione organica e la persona giuridica non può essere chiamata a rispondere del fatto illecito altrui".

avrebbero impedito ai soggetti di commettere i reati di cui al decreto in esame. Orbene, va rilevato che la colpa nell'organizzazione si struttura diversamente, a seconda che la tipologia dei soggetti sia riconducibile ai soggetti apicali o ai soggetti ad essi subordinati: se infatti a commettere il delitto sono i soggetti apicali la società dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatesi. Un tanto mediante l'adozione di efficaci modelli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione, definito Organismo di vigilanza. In tal caso, la commissione del reato potrà essere possibile solo in virtù di un'elusione fraudolenta dei modelli di comportamento studiati ai fini della prevenzione dei reati e delle relative misure di controllo dell'effettivo rispetto di tali modelli.

Nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo qualora sia dimostrato che la commissione del reato sia stata resa possibile a causa della mancata corretta direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali nei confronti dei sottoposti. Tale lacuna, tuttavia, si considererà esclusa nella misura in cui prima della commissione del reato sia stato validamente realizzato ed attuato un modello di organizzazione e gestione, idoneo, in base ad una valutazione in astratto, *ex ante* a prevenire i reati quali quello commesso.

Per concludere: l'interesse o vantaggio (²³), quali requisiti ai fini della responsabilità dell'ente, rilevano solo se gli stessi sono raggiunti dal soggetto agente mediante la

⁽²³⁾ Si tratta, invero, di concetti distinti, sebbene in dottrina e giurisprudenza si sia discusso sul punto. Un tanto, si evince, infatti, dallo stesso dettato normativo che considera distintamente i due concetti all'art. 12, specificando, nel fissare uno dei casi di sanzione ridotta, l'ipotesi in cui il soggetto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto vantaggio minimo. Va considerato, secondariamente, che il Legislatore nella prima menzione dei due concetti, di cui all'art. 5 utilizza nel separarli, la particella disgiuntiva "o", proprio al fine di segnalare il diverso significato dei due termini. Si badi, da ultimo, al fatto che, qualora l'utilizzo dei

commissione di illeciti penali la cui realizzazione rappresenti una spia del deficit organizzativo della società. In ragione di un tanto, diventa fondamentale comprendere, in via preliminare, quali siano i concetti e le differenze tra l'interesse ed il vantaggio.

4. L'interesse ai sensi del D.Lgs. 231/01

Una prima considerazione, rispetto all'utilizzo del termine interesse, riguarda il fatto che, secondo una tesi consolidata l'interesse avrebbe un'indole soggettiva, riferita, senza alcun'ombra di dubbio alla sfera volitiva del soggetto agente. In ragione di un tanto la valutazione di questo requisito può essere fatta *ex ante*, confrontando l'interesse che ha indotto il soggetto, persona fisica, ad agire con quello della società per cui lo stesso agisce. Ecco che allora potranno considerarsi quali condotte poste in essere nell'interesse dell'impresa, quelle che sono frutto della politica d'impresa. Un tanto nella misura in cui l'agire criminoso sia conforme alle scelte gestionali adottate dall'impresa, che per raggiungere il massimo profitto non rinuncia all'utilizzo di mezzi illeciti (²⁴).

due termini costituisse una mera tautologia, un tanto mal si concilierebbe con il criterio ermeneutico della conservazione delle norme.

(²⁴) Si consideri l'esempio di un'impresa che, operando nel settore del commercio di capi di abbigliamento, acquisti merce rubata per poi rivenderla sul mercato, mediante la propria rete commerciale; si consideri anche il caso di una società finanziaria che al fine di aumentare gli utili diffonda false notizie e attui, mediante i propri amministratori, operazioni simulate idonee ad alterare il prezzo dei prodotti posti sul mercato finanziario nell'ambito del quale la persona giuridica opera. Nei casi sopracitati i comportamenti dei singoli sono null'altro che lo specchio della politica adottata dall'impresa, null'altro che le modalità con cui l'impresa intende approcciarsi al mercato. Va da sé che, in situazioni del genere, non vi è alcun ostacolo ad un'imputazione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 nei confronti dell'ente ed anzi, risulterà difficile che la società dimostri la propria estraneità a fatti di questo genere, mediante l'adozione di tutte le cautele atte ad evitare la commissione di tali reati. Nei casi sopracitati, infatti, difficilmente si potrebbe attribuire all'iniziativa di singoli la commissione di quei fatti, trattandosi, piuttosto evidentemente

Una seconda ipotesi di sussistenza dell'interesse dell'ente alla commissione del reato vi è quando la condotta criminosa sia funzionale alle necessità e a gli interessi dell'ente (25). In questi casi, la società sarà tenuta a rispondere per il comportamento tenuto dal singolo, autonomamente, non in quanto il comportamento del singolo sia espressione della politica imprenditoriale, ma in ragione del fatto che la società stessa non ha impedito, colposamente, il verificarsi del fatto di reato. La società potrà andare esente da responsabilità solo nella misura in cui o dimostri che pur avendo adottato tutte le misure volte ad evitare la commissione di reati all'interno della propria organizzazione tali soggetti le hanno fraudolentemente eluse o mediante la dimostrazione che non vi sia stata inosservanza degli obblighi di vigilanza del rispetto delle procedure previste nel modello organizzativo e di controllo.

delle comuni modalità di condotta imprenditoriale. Si veda su questo punto SANTORIELLO, *Op. cit.*, in Rivista231, 2010.

(25) Un'ipotesi di questo tipo si rinviene nel caso dell'amministratore che per procurare un appalto pubblico alla proprio società con fondi personali corrompa un pubblico ufficiale. E' evidente che lo scopo del comportamento del soggetto agente non sia un proprio vantaggio personale, ma un beneficio per la società per cui opera, in capo alla quale ricadranno gli effetti positivi di una tale condotta. Da ciò deriva un primo presupposto di responsabilità ai sensi del decreto in esame. A nulla varrebbe, infatti, sostenere che il soggetto abbia agito autonomamente, per nulla ispirato o indotto dalla società per cui opera, la quale pur non avendo adottato una politica imprenditoriale improntata al raggiungimento di maggiori profitti tramite la commissione di reati, comunque sarebbe gravata da un significativo grado di colpa nella propria organizzazione interna, incapace di impedire la commissione di reati da parte dei propri amministratori o dipendenti nel perseguimento del oggetto sociale. Va da sé, quindi, che con riferimento ai reati commessi di propria iniziativa da parte dei soggetti indicati all'art. 5 lett. a) e b) del decreto in esame, nell'interesse dell'ente per cui gli stessi operano, emerge indiscutibilmente la rilevanza delle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo testo normativo.

Ancora, non può considerarsi esente da responsabilità la società i cui autori del fatto di reato abbiano agito avendo presente non in via esclusiva la posizione della società per cui operano, bensì anche altri interessi, propri e di terzi (26). In questo caso l'ente sarebbe tenuto a rispondere ai sensi del decreto in esame, in primo luogo perché l'art. 5 dello stesso prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente solo qualora il soggetto abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, secondariamente perché il successivo art. 12 comma 1 lett. a) dispone che la pena pecuniaria può essere ridotta se "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo". Rileva ancora una volta, quindi, la colpa nell'organizzazione, in quanto nemmeno in questo caso il soggetto ha agito in base ad una determinata politica d'impresa, ma l'impresa non ha saputo impedire tali condotte criminose. L'unico problema, nel caso di specie,sta nel capire se il fatto oggetto di reato sia stato commesso nell'interesse della società ovvero nell'esclusivo interesse della persona fisica che ha agito. Solo in quest'ultimo caso, infatti, la persona giuridica potrà andare esente da responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

5. Il vantaggio ai sensi del D.Lgs. 231/01

Al concetto di interesse si contrappone quello di vantaggio, che secondo la tesi prevalente avrebbe natura prettamente oggettiva e la cui valutazione sarebbe possibile solo *ex post*. Considerando il vantaggio dell'ente, la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche qualora la persona fisica abbia agito a prescindere da qualsivoglia valutazione in merito alle conseguenze che sarebbero derivate in capo alla società e, ciò non di meno, in capo alla persona giuridica siano derivate delle conseguenze positive e dunque dei vantaggi.

^{(&}lt;sup>26</sup>) Si pensi ad esempio al reato di corruzione commesso dal direttore generale di un'impresa al fine di ottenere un appalto per aumentare le commesse pubbliche nel proprio ramo d'azienda e non, quindi, allo scopo esclusivo di procurare un beneficio alla propria impresa di appartenenza.

In buona sostanza, quindi, anche nella misura in cui la persona fisica abbia agito nel suo esclusivo interesse, ma in ciò abbia cagionato un vantaggio alla propria società, tale circostanza è sufficiente ai fini dell'addebito di responsabilità, assieme ad altri profili di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto in esame.

Ai fini dell'accertamento del vantaggio, si sostiene che sia sufficiente provare che la società ha tratto dalla condotta illecita posta in essere dal soggetto agente, una qualsiasi utilità patrimoniale, oggettivamente apprezzabile. Certamente va detto che, ai fini dell'imputazione della responsabilità in capo alla persona giuridica, è opinabile che sia sufficiente il solo vantaggio tratto da una condotta illecita di un proprio soggetto apicale o di un sottoposto.

Il rischio, infatti, in sostanza, è che qualora l'ente abbia tratto vantaggio da un fatto di reato commesso da un soggetto per lui operante, si crei una disconnessione tra la persona giuridica e l'illecito, considerando quest'ultima responsabile anche se totalmente estranea al fatto di reato commesso e laddove manchi, quindi, ogni raccordo tra le capacità gestionali dell'ente ed il fatto di reato (²⁷). Diventa importante allora, capire cosa si debba intendere per vantaggio, non potendosi considerare la sola ricaduta patrimoniale favorevole, a seguito di reato commesso dai soggetti che operano per la società. Dovrà escludersi in primo luogo il vantaggio qualora vi sia un contrasto tra gli interessi patrimoniali della

^{(&}lt;sup>27</sup>) Si consideri, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui gli amministratori di una società, al fine di occultare gli utili maturati e versarli nei propri conti personali, falsifichino i dati del bilancio. Certamente la società ne trarrà un vantaggio in termini di benefici fiscali, ma non pare corretto parlare di vero e proprio vantaggio ai sensi del D.lgs. 231/01. Si pensi, poi all'amministratore che consapevole della volontà dell'assemblea di rimuoverlo dalla propria carica, corrompa un Pubblico Ufficiale al fine di evitare sanzioni tributarie a carico dell'ente e quindi la propria rimozione dalla carica. In quest'ultimo caso la società non si vedrà addebitare la sanzione, ma si tratta di un vero e proprio vantaggio ai sensi del decreto in esame? Per ulteriori esemplificazioni si veda C. SANTORIELLO, *Op. cit.*, in Rivista231, 2010.

persona giuridica e la condotta delittuosa posta in essere dal singolo, anche se, in via incidentale siano derivati dei vantaggi alla persona giuridica a seguito della condotta posta in essere. E' lo stesso Legislatore in questo caso che esclude la responsabilità della persona giuridica, nella misura in cui l'interesse per cui il soggetto ha agito sia stato esclusivamente proprio o di terzi. In tali fattispecie, infatti, è irrilevante che la società abbia tratto qualche beneficio dalla condotta illecita del soggetto agente, beneficio del tutto casuale e non voluto. Secondariamente, va detto che gli effetti della condotta criminosa, devono essere considerati complessivamente, per cui il beneficio che potrebbe essere tratto da un lato (in termini ad esempio di sanzione non comminata a seguito di una corruzione) potrebbe rivelarsi un danno da altro punto di vista (impossibilità per esempio di rimuovere l'amministratore incapace che ha provveduto alla corruzione e per ciò ha evitato la sanzione e la propria rimozione).

In terzo luogo, deve pur sempre essere rinvenibile una connessione tra la commissione del reato e la società, la quale deve essere imputabile se non altro per colpa nell'organizzazione. Il vantaggio che quindi maturi in capo alla società in ragione di circostanze del tutto casuali ed episodiche, quali dirette conseguenze di reati che pur rientranti nel novero dei reati-presupposto del decreto legislativo 231/01 risultano assolutamente estranei al consueto agire della società, non potrà di certo costituire elemento ai fini dell'imputazione in capo alla società (²⁸).

^{(&}lt;sup>28</sup>) Si consideri l'esempio, tratto da SANTORIELLO, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2010, in base al quale l'amministratore di una nota casa editrice venga sorpreso in atteggiamenti sessuali con minori d'età. Al fine di evitare lo scandalo lo stesso utilizza fondi della casa editrice per depistare le indagini corrompendo gli investigatori. Evita così il processo e notevoli danni alla casa editrice. In tal caso, pur in presenza del reato di corruzione ad opera di un soggetto amministratore di società, costituente uno dei reati presupposto e pur avendo la società tratto vantaggio dalla condotta dell'amministratore, ciò non di meno, la condotta tenuta non rientra tra quelle che l'organizzazione collettiva è tenuta a prevenire con le modalità descritte dagli artt. 6 e 7 del decreto. In tale situazione, quindi, la società, pur avvantaggiata dal reato del proprio amministratore non potrà essere imputata per carenze organizzative della propria struttura e dei relativi meccanismi di controllo.

Ciò posto, ad esclusione delle ipotesi ora citate, certamente il requisito del vantaggio potrà operare ai fini della considerazione della responsabilità dell'ente rispetto all'illecito commesso dai propri soggetti apicali o ad essi sottoposti. Nella misura in cui, dunque si possa rinvenire una carenza organizzativa, quantomeno, dell'ente all'interno del quale è stato commesso il reato, solo in quel caso si potrà ipotizzare una responsabilità ai sensi del decreto in esame. Sarà certamente responsabile, dunque, la società che non sia stata in grado di prevenire la commissione di reati da parte di suoi organi apicali o di suoi dipendenti, ma lo sarà solo ed esclusivamente qualora sia rinvenibile una qualche forma di colpevolezza in capo alla stessa – ai sensi dell'art. 27 Cost., così come espresso dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 - almeno nella forma della colpa.

6. Il soggetto agente: soggetti apicali e sottoposti

L'art. 5 lett. a) del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da "a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

Si tratta, per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), dei soggetti c.d. apicali, ovvero coloro che si occupano della gestione e direzione dell'ente. Tra il novero di questi soggetti vanno ricompresi anche i direttori generali, i quali, come noto, non sono organi societari, bensì dipendenti, nella maggior parte dei casi, che operano in base al contratto di lavoro sottoscritto, sottoposti alle direttive del consiglio di amministrazione. Va detto, tra l'altro, che nelle imprese di maggiori dimensioni i direttori generali acquisiscono, talvolta, un'importanza preminente a livello operativo, nei fatti pari o, addirittura, superiore a quella degli stessi amministratori.

Tra i soggetti apicali che operano all'interno di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale si devono evidenziare poi i direttori di stabilimento i quali, nelle realtà aziendali medio-grandi, spesso sono investiti di una notevole autonomia gestionale e sono sottoposti al controllo da parte delle sedi centrali.

Passando alla disamina dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 5 si individua coloro che ricoprono nell'ente ruoli subordinati, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quanti si trovano in posizione apicale. I soggetti c.d. sottoposti, possono anch'essi agire in nome e per conto dell'ente e dunque impegnare lo stesso, determinando delle conseguenze giuridiche in ragione del loro operare. In ragione di un tanto, si individua la *ratio* della norma in esame, secondo cui prevedendo la responsabilità dell'ente non solo in ragione delle condotte illecite commesse dai soggetti apicali, ma anche dai loro sottoposti, si evita il fenomeno della "irresponsabilità organizzata", che consente di evitare prevedibili e preordinati scaricamenti verso il basso della responsabilità, con conseguenti ampi spazi di impunità per l'ente (²⁹).

7. I reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231 del 2001

All'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2001, il Legislatore aveva previsto solo un numero ristretto di fattispecie di reati, quali presupposto, ai fini del riconoscimento della responsabilità. Tale ristretto campo di reati comprendeva la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico ed ancora la concussione e la corruzione (art. 25 decreto in esame). Questa scelta definita "minimalista" era dovuta al carattere fortemente innovativo della normativa per cui il Legislatore ha ritenuto che "perlomeno nella fase iniziale, fosse opportuno contenere la sfera di operatività allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una nuova cultura aziendale" (30).

^{(&}lt;sup>29</sup>) Sul punto si veda Santoriello, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società – prima parte*, in Rivista231, 2008.

^{(&}lt;sup>30</sup>) Su questo punto, tra l'altro, è noto come l'idea originaria che ha dato vita poi al D.Lgs. 231 del 2001, nascesse dalla necessità di ratificare la Convenzione OCSE del 17.12.1997, Convenzione che imponeva ai vari ordinamenti nazionali di prevedere delle forme di responsabilità in capo agli enti, ma solo rispetto alla fattispecie della corruzione. Nel corso di un sofferto dibattito parlamentare nell'ambito del quale la Camera avrebbe

voluto la ratifica della Convenzione, sic et simpliciter, mentre il Senato risultava favorevole all'introduzione di un corposo gruppo di reati presupposto, si era da ultimo stabilito, con la Legge delega n. 300, di dare vita ad un progetto che fosse di più ampio respiro, prevedendo una responsabilità degli enti in relazione a diversi reati che potessero essere commessi nell'ambito dell'attività di impresa. Fu così che si introdussero una lunga serie di illeciti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, ad esempio: incendio, inondazione, frana o valanga, naufragio o disastro aviatorio, disastro ferroviario, crollo di costruzioni, rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e così via; i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose se commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); ed infine dalle varie disposizioni penali relative agli illeciti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio punibili con la pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria. Da ciò, in sede di definitiva previsione dei reati presupposto, si effettuò, tuttavia, un taglio netto, prevedendo, inizialmente solo i reati di cui all'attuale art. 25 del D.Lgs. 231 del 2001, parlandosi così di scelta minimalista. Tale scelta fu giustificata dal Legislatore del tempo, il quale affermò che "nel corso degli ultimi passaggi parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge, la Camera e il Senato hanno votato due contrastanti ordini del giorno proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti. Da un lato, l'ordine del giorno votato dalla Camera il 27.7.2000 impegnava il Governo a contenere l'esercizio della delega con riguardo ai soli reati indicati negli strumenti internazionali oggetto di ratifica. Dall'altro lato, invece, il successivo ordine del giorno approvato del Senato impegnava il Governo a dare integrale attuazione alla delega, quindi con riferimento a tutti i reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, sul presupposto che altri strumenti internazionali (oggetto di futura ratifica) contemplano la responsabilità sanzionatoria degli enti nelle materie della tutela ambientale, del territorio e della sicurezza del lavoro. In ragione di un così marcato contrasto, il Governo reputa preferibile attestarsi su una posizione «minimalista», che coincide con quella dell'ordine del giorno votato dalla Camera". Un tanto sulla base della spiegazione che, continua il Legislatore, sebbene il catalogo dei

A questo primo gruppo di delitti furono aggiunti, all'art. 25 bis (ex art. 6 del D.Lgs. n. 350/2001), quelli in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (³¹).

reati presupposto previsti nella 1. n. 300 ricostruisca "in modo più completo la cornice criminologia della criminalità d'impresa [...]. Nondimeno, occorre realisticamente prendere atto del maggiore equilibrio della scelta c.d. minimalista: poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione nel nostro ordinamento, sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento". Per un commento critico delle giustificazioni poste alla base della scelta minimalista effettuata dal Legislatore del 2001, si veda CARMONA, La responsabilità "amministrativa" degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi – I parte, in Rivista231, 2006.

(31) Evidenzia CARMONA, in *Op. cit.*, come la Relazione al D.Lgs. 231 del 2001 sottolinei in modo chiaro come nella "cornice criminologia della criminalità d'impresa" si distinguono "da un lato, gli illeciti collegati a delitti precipuamente indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l'esercizio dell'attività produttiva; dall'altro lato, le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione, che rappresenta una (e senz'altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa (il rischio-reato come una delle componenti del rischio di impresa". In quest'ottica, la connessione tra l'attività dell'ente collettivo e la struttura dell'illecito penale, che determina e limita la scelta dei reati presupposto, discende dal criterio di imputazione, oggettiva, richiesta dal D.Lgs. 231 del 2001 e consistente nel fatto che il reato sia stato commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso. Su questi presupposti, l'autore citato evidenzia le proprie perplessità circa l'introduzione dei reati di cui all'art. 25 bis del decreto, quali appunto la falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo quali reati presupposto (da

Con il successivo art. 25 bis-1 (Legge n. 99 del 23 luglio 2009.) sono stati inseriti i delitti contro l'industria ed il commercio.

All'art. 25 ter si trovano i reati societari, inseriti con D.Lgs. n. 61 art. 3 dell'11 aprile 2002 (³²).

L'art. 25 *quater* prevede i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento democratico, inseriti con L. n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3.

I delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono state inserite con legge n. 7 del 9 gennaio 2003 all'art. 24 quater-1.

I delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25 *quinquies*, sono stati inseriti con Legge n. 228 dell'11 agosto 2003.

Gli abusi di mercato sono stati previsti all'art. 25 sexies con Legge n. 62 del 18 aprile 2005. All'art. 25 *septies* troviamo poi l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti con Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

All'art. 25 *octies* sono stati inseriti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

intendersi, dunque, necessariamente quale sviluppo penalmente illecito dell'attività di impresa e commessi, perciò, nell'interesse o a vantaggio dell'azienda).

(32) Per una panoramica sull'applicazione giurisprudenziale della norma di cui all'art. 24 ter del Decreto si veda, tra le tante Cass. pen. sez. V, 26 aprile 2012 n. 40380, in Cass. pen. 2013, 5, 2032 (s.m.) (nota di: POTETTI), CED Cass. pen. 2012, secondo cui "in tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica", nonché Cass. pen. sez. un., 23 giugno 2011 n. 34476, in Foro it. 2012, 11, II, 631, che stabilisce che "va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis d.lg. n. 58 del 1998, ad opera del d.lg. n. 39 del 2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione".

L'art. 25 nonies, introdotto con Legge n. 99 del 23 luglio 2009 prevede i reati in materia di violazione dei diritti d'autore. L'art. 25 decies (Legge 3 agosto 2009 n. 116) ha introdotto invece i reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Con D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 sono stati poi previsti all'art. 25 undecies i reati ambientali e con D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Come risultante dall'elencazione ora effettuata, nel corso degli anni, i reati posti alla base della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231 del 2001 sono aumentati sino a raggiungere attualmente il numero di circa 180. Per alcune fattispecie, va detto che l'applicazione è nulla, si pensi ad esempio ai casi di mutilazione degli organi genitali femminili, così come ai reati come la personalità individuale. Difficile pensare, infatti, che un ente possa trarre vantaggio, o abbia interesse a che tali reati si svolgano e francamente sfugge quale possa essere la *ratio* dell'introduzione di tali tipologie di reati. Particolarmente importante è stata, invece, l'introduzione dei gruppi di reati concernenti la sicurezza sul lavoro e l'ambiente. In tali casi, il vantaggio o l'interesse dell'ente non potrà certo configurarsi a livello di maggiori profitti, ma dovrà essere compresa come riduzione dei costi sostenuti dall'impresa. L'ente, infatti, non ha di certo alcun interesse a che un proprio dipendente subisca un infortunio o, per quanto riguarda l'ambiente, vi sia l'inquinamento dello stesso, o il superamento delle emissioni. L'interesse della società, piuttosto, dovrà rinvenirsi in un risparmio di costi, relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (in termini per esempio di strutture, corsi di formazione per i dipendenti ecc.) e, in riferimento all'ambiente per carenze di controlli o di qualsivoglia attività prevista ai fini della prevenzione contro l'inquinamento ambientale. Non dunque, un profitto diretto, ma sempre un profitto, seppur indiretto, a livello di risparmio di costi.

8. L'interesse ed il vantaggio nei reati colposi

Merita un particolare approfondimento, il discorso relativo alla sussistenza dell'interesse e del vantaggio della società nel caso di reati colposi. Com'è noto, con l'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto di cui al decreto in esame anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nello specifico, il nuovo art. 25 septies stabilisce al primo comma che "in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote", mentre il secondo comma afferma che "nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Tali delitti, invero erano già stati ricompresi nel D.Lgs. 231 del 2001 dall'art. 11 della legge n. 300 del 2000 (che delegava al Governo l'emanazione del decreto legislativo per la definizione della disciplina in tema di responsabilità parapenale degli enti collettivi) in base al quale avrebbero dovuto rientrare nell'ambito della disciplina del D.Lgs. 231 del 2001 "i reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". L'indicazione del Legislatore delegante, tuttavia, non venne accolta, sul presupposto che una previsione di tale tipo avrebbe determinato conseguenze particolarmente gravi alle imprese, già costrette ad un radicale ridisegno della propria struttura organizzativa in conseguenza della novità rappresentata dall'adozione del D.Lgs. n. 231. L'inserimento nel corso del tempo di diversi altri reati non ha determinato problemi di sorta, trattandosi sempre di fattispecie di carattere doloso. La scelta del Legislatore di inserire, invece anche delle fattispecie colpose, ha determinato una serie di problematiche, in considerazione del fatto che la struttura del decreto legislativo in esame è legata alla valutazione di un "modus operandi", da parte della governance aziendale "scelto e consapevolmente orientato a commettere reati nell'interesse della società". Laddove manchi, tuttavia, tale consapevolezza criminale e dunque, la responsabilità della persona giuridica sia legata alla commissione di reati in cui l'atteggiamento del soggetto agente è di tipo colposo, in quanto vengono violate disposizioni aventi carattere cautelare, ebbene in questo caso risulta più complesso inquadrare tale responsabilità nell'ambito del decreto in esame. Si tratta, infatti di nozioni difficilmente compatibili con fatti che avendo come effetto conseguenze non volute dall'agente, non si pongono in stretta connessione con il perseguimento degli interessi dell'ente. Risulta evidente, tra l'altro, come in relazione alle

fattispecie colpose i concetti di interesse e vantaggio non possono riferirsi all'evento naturalistico morte o lesioni (³³).

(33) Sul punto tra l'altro, per approfondimenti dottrinali si veda BONATI, 2010, Art. 25-septies, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010, 409 s.; PINTOR, 2009, Sub art. 25-septies, in GAITO-RONCO, Leggi penali complementari commentate, Torino, 2312 s.; APARO, I reati presupposto, in D'AVIRRO-DI AMATO, La responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto penale dell'impresa (diretto da A. DI AMATO), vol. X, Padova, 2009, 434 s., BISACCI, Art. 25-septeis, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008; VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 695, 2009; AMATI, La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, in Ius 17@unibo.it, 2011, 161 s.; AMATI, La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in INSOLERA (a cura di), Norme penali e processuali, in Montuschi (a cura di), La Nuova sicurezza del lavoro, vol. III, Bologna, 2011, 44 s.; l'orientamento più radicale sostiene che rispetto ai reati colposi ci si trova di fronte ad un'impossibilità ontologica di applicare i criteri dell'interesse e del vantaggio all'ente; secondo altri, invece, è necessario far leva sul principio di conservazione delle norme (secondo il quale, ove possibile, ogni disposizione normativa deve essere interpretata nel senso in cui abbia una possibilità applicativa), e perciò propongono soluzioni interpretative (per quanto possibile) in grado di conciliare il dato normativo di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 con le fattispecie colpose. Evidenzia E. AMATI, in op. cit, come "peraltro, se si muove dal presupposto che il modello "punitivo" introdotto nel 2001 delinei una responsabilità autenticamente penale (v. par. 9), occorre chiedersi se i problemi di coordinamento tra l'art. 25-septies e l'impianto generale del decreto stesso non celino, in realtà, profili di incompatibilità del "nuovo" assetto normativo con i dettami della Carta fondamentale". In giurisprudenza, tra le prime pronunce di merito ha prevalso la lettura "di conservazione", per cui l'interesse ed il vantaggio devono essere riferiti non all'evento dei reati (colposi) di Il decreto citato, tuttavia, stabilisce espressamente, come già evidenziato nei precedenti paragrafi, che la responsabilità da reato dell'ente collettivo sussiste laddove l'illecito sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e, sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ecco che allora risulta di particolare interesse l'individuazione del significato da attribuire alle espressioni "interesse" e "vantaggio" nel caso di commissione di reati colposi. In tali fattispecie è del tutto assente, infatti, una qual si voglia volontà criminosa; l'agente non aspira in alcun modo a cagionare danni a terzi, la non volontarietà delle conseguenze negative subite da altri soggetti in conseguenza della condotta negligente ed imprudente differenzia infatti, la condotta colposa da quella dolosa.

Pare, dunque, a questo punto, assai arduo, almeno in prima battuta, sostenere una responsabilità dell'ente collettivo per la condotta negligente tenuta dalla persona fisica: sembra infatti una contraddizione evidente affermare che la ragione di una condotta priva di una qualsiasi intenzionalità criminosa (sanzionata solo perché il singolo ha inconsapevolmente violato una norma a carattere cautelare) sia da rinvenire nell'intenzione di favorire – proprio mediante l'inosservanza della disciplina prudenziale che il soggetto

omicidio e lesioni, bensì alla *condotta* che la persona fisica ha tenuto nello svolgimento dei sui compiti in seno all'ente. Per ulteriori approfondimenti si veda Tribunale di Trani, sez. di Molfetta, 11 gennaio 2010, in *Le Società*, 2010, 1116, con nota di Scoletta; Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in *Corr. merito*, 2010, 404; Trib. di Pinerolo, 23 settembre 2010, in www.penalecontemporaneo.it; Trib. Cagliari, 4 luglio 2011 (dep. 13 luglio 2011), ivi; Corte d'Assise d'appello di Torino, 28 febbraio 2013 (dep. 23 maggio 2013), ivi; Tribunale di Torino, 10 gennaio 2013, ivi.

agente non sa di aver contravvenuto – l'ente nel cui ambito imprenditoriale il responsabile del reato opera $(^{34})$.

Sulla base di quanto sopra considerato, possiamo quindi trarre una prima conclusione, ossia che in presenza di una condotta colposa, in cui il soggetto agente viola norme di tipo prudenziale e lo fa inconsapevolmente, non è possibile sostenere che lo stesso abbia agito nell'interesse dell'ente; un tanto proprio perché in questo caso il singolo ignora di tenere un comportamento delittuoso. Va rilevato, tuttavia, che ai fini dell'imputazione ai sensi del decreto in esame, rileva non solo l'aver agito nell'interesse, ma anche l'aver procurato un vantaggio all'ente stesso, valutazione quest'ultima di tipo oggettivo da farsi *ex post*. Ecco dunque la seconda conclusione: è possibile sostenere la responsabilità della persona giuridica per reati colposi posti in essere dai soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 (35) e ciò nel caso in cui, oggettivamente, la condotta posta in essere da soggetto agente abbia procurato un vantaggio all'ente.

^{(&}lt;sup>34</sup>) Su questo punto si veda SANTORIELLO, *Violazione delle norme* antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, parte II, in Rivista231, 2008, 111.

⁽³⁵⁾ Per un esempio si veda Santoriello, Op. da ultimo cit., in Rivista231, 2008 secondo cui se "il responsabile della sicurezza, violando inconsapevolmente la normativa cautelare in tema di sicurezza degli impianti elettrici, procede alla realizzazione di tale impianto in maniera difforme a quanto prescrive la normativa ed al contempo sostiene una spesa minore rispetto a quella che la società avrebbe dovuto sopportare se fossero stati rispettati gli standard normativi, di eventuali sinistri conseguenti al cattivo funzionamento dell'impianto elettrico la società risponde ai sensi del d.lg.vo n. 231 perché dalla condotta colposa del proprio dipendente ha comunque tratto un vantaggio; di contro, laddove la realizzazione dell'impianto elettrico, per quanto difforme rispetto a quanto prescritto dalla legge, non ha comportato alcun risparmio per la società, non vi sarà alcun elemento per sostenere una qualche forma di responsabilità di quest'ultima per gli infortuni eventualmente verificatisi".

Si badi a questo punto, un'ulteriore ipotesi, ossia quella della colpa cosciente, in cui la violazione della normativa cautelare sia avvenuta intenzionalmente da parte del soggetto agente, tuttavia lo stesso agisca comunque, nella certezza che l'evento, che non è voluto, non si verifichi. In tal caso è certo che l'ente per cui il soggetto opera sarà imputato ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 (³⁶).

La terza conclusione da trarsi risulta allora quella che nel caso di condotta posta in essere con colpa cosciente, risulta possibile sostenere che l'azione medesima sia stata tenuta nell'interesse della persona giuridica, almeno laddove l'inosservanza della disciplina suddetta sia stata determinata dalla volontà di avvantaggiare in qualche modo la società interessata. L'inosservanza delle disposizioni cautelari, in questo caso, è determinata, infatti, dalla volontà di evitare costi in capo alla società e quindi di procurarle un vantaggio. Nella misura in cui, tuttavia, la condotta imprudente e negligente sia stata posta in essere nell'esclusivo interesse del soggetto agente o di soggetti terzi diversi dalla persona

⁽³⁶⁾ Si veda ad esempio il caso citato da SANTORIELLO, Op. da ultimo cit., in Rivista231, in base al quale qualora un "amministratore di una società, consapevole dell'aggravio dei costi che deriverebbe dal necessario ammodernamento dei macchinari in uso presso la sua azienda onde porre i medesimi nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge, allo scopo di evitare che la persona giuridica da lui gestita debba sopportare tale esborso di denaro, ometta di provvedere al controllo ed alla sistemazione dei macchinari; il cattivo funzionamento dei medesimi macchinari poi determini il verificarsi di un incidente sul luogo di lavoro e il conseguente infortunio di un dipendente". In questo caso, l'Autore citato afferma che i fatto che il reato commesso sia di tipo colposo non incide in alcun modo sulla configurabilità della responsabilità della persona giuridica "e ciò in quanto la condotta illecita è stata assunta nell'interesse della persona giuridica medesima". E' vero infatti, che l'amministratore non avrebbe voluto di certo il verificarsi dell'evento infortunio a carico del lavoratore, ma consapevolmente ha violato la normativa cautelare allo scopo di far ottenere un risparmio di costi per la società. Sarà rispetto a tale condotta che sarà configurabile la responsabilità della persona giuridica, che se non aveva l'interesse a che il proprio dipendente subisse un infortunio, certamente ha tratto un vantaggio dal risparmio delle spese per l'acquisto dei nuovi macchinari.

giuridica, quest'ultima, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001, sarà esente da responsabilità.

9. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231 del 2001

9.1 Le sanzioni pecuniarie

L'art 9 del D.Lgs. 231 del 2001 disciplina il sistema sanzionatorio, prevedendo che nel caso di commissione degli illeciti di cui al decreto le sanzioni siano:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è la sanzione principale nell'ambito del decreto in esame e viene sempre comminata. Tale tipologia di pena si basa su un sistema di quote, applicate per ciascun reato in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Ciascuna quota ha un valore che va da circa Euro 250,00 ad Euro 1.500,00. Il numero e il valore delle quote, così come stabilito dall'art. 11 del decreto in esame, viene stabilito di volta in volta dal giudice, in base alla gravità del fatto di reato, del grado di responsabilità dell'ente, nonché delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze dannose dell'illecito e per prevenirne la commissione di altri. L'importo della quota, invece, è stabilito in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'efficacia della sanzione.

Un'attenzione di questo tipo, all'efficacia della sanzione, va sicuramente elogiata, in considerazione della scarsa fortuna che la sanzione pecuniaria ha da sempre avuto nel nostro sistema sanzionatorio. Una calibratura della sanzione, che tenga conto delle condizioni economiche dell'ente, affermata in modo deciso questa volta, diversamente da quanto si stabiliva genericamente nel sistema del codice penale circa l'ammontare della multa e dell'ammenda all'art. 133 c.p., pone tale criterio a livello fondamentale nella commisurazione della pena, determinata in astratto nel suoi limiti edittali, così come nel valore, ma da determinare in concreto da parte del giudice, di volta in volta. Tale struttura bifasica garantisce l'efficacia della pena, sottraendo le condizioni citate alla

complessiva valutazione comparativa nell'ambito di tutti gli altri indici commisurativi, che costituivano il limite nel sistema codicistico (³⁷).

Deve apprezzarsi, a questo punto anche lo sforzo del Legislatore di definire in modo chiaro i presupposti per la riduzione della sanzione pecuniaria: troviamo infatti all'art. 12, quattro distinte ipotesi di riduzione della pena. In particolare, la sanzione pecuniaria sarà ridotta della metà e non potrà comunque essere superiore a circa 100.000,00 Euro, se l'autore del fatto ha commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato vantaggio minimo e il danno patrimoniale cagionato è di lieve entità.

Ancora, la pena sarà ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel corso del giudizio di primo grado l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato in tal senso ed è stato adoperato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso poi ricorrano entrambe le condizioni ora citate la sanzione potrà essere ridotta dalla metà ai due terzi. La riduzione non potrà comunque essere inferiore a circa 10.000,00 Euro. A proposito di tali riduzioni si evidenzia in dottrina (³⁸) come sarebbe stato opportuno che il Legislatore avesse previsto possibilità di manovra per il giudice in tutte le fattispecie sopra considerate e non solo nelle ultime ipotesi citate.

⁽³⁷⁾ Evidenzia DE VERO, Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi – prima parte, in Rivista231, 2008, che per esempio, un fatto di reato di scarsa gravità "non potrà più, nella valutazione discrezionale del giudice, sovrastare e neutralizzare l'incidenza aggravante sull'ammontare della sanzione pecuniaria attribuibile di per sé alla potenza economica dell'ente collettivo, ma dovrà integrarsi con essa attraverso l'equilibrata sintesi di un numero tendenzialmente ridotto con un importo tendenzialmente elevato delle quote".

⁽³⁸⁾ DE VERO, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2008.

Suscita altrettanti dubbi anche l'importo fisso della quota di cui all'art. 11 comma 3, relazionato ai casi di riduzione (³⁹). Se si pensa alle società di grandi dimensioni, in particolare, il valore assoluto della quota di cui al comma 3, relazionato alla sanzione di cui al comma 1 dell'art. 12 finisce per stabilire non tanto una sanzione ridotta, ma in certi casi, addirittura semplicemente simbolica.

9.2 Le sanzioni interdittive

Va detto, a questo punto che il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231 del 2001, art. 9, elenca le varie tipologie di "sanzioni amministrative" senza stabilire quella distinzione tra sanzioni principali e sanzioni accessorie che ha da sempre favorito la sottovalutazione delle sanzioni accessorie. Viene data, infatti, parità formale di rango a tutte le sanzioni previste (40).

Ecco che allora, al comma 2 dell'art. 9 si procede all'elencazione delle sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

-

⁽³⁹⁾ Evidenzia DE VERO, Op. cit., in Rivista231, 2008 che "rinunciare all'elasticità di determinazione della quota all'interno dei limiti generali, significa – ad onta della spiegazione fornita dalla relazione di accompagnamento al decreto in termini di "superfluità" della quota variabile in presenza di un illecito di esiguo disvalore – accantonare la specifica funzionalità introdotta con il richiamato sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria, intesa appunto ad adeguarla alle potenzialità economiche della persona giuridica: non si comprende perché un medesimo contesto concreto di «vantaggio minimo» conseguito dall'ente, ovvero di «danno patrimoniale di particolare tenuità» cagionato non debba potersi coniugare – come d'ordinario – con la variabile "statura" economico-patrimoniale del soggetto collettivo, al fine di graduare (anche) in vista di essa l'ammontare definitivo della sanzione e quindi la sua efficacia".

⁽⁴⁰⁾ Sul punto si veda DE VERO, *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli* enti collettivi, in *Rivista231*, 2006.

pubblico servizio, le esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta, a ben vedere di sanzioni che vanno a bloccare propriamente l'attività imprenditoriale dell'ente, il quale, se può considerare le sanzioni pecuniarie come un rischio di impresa concepibile nell'ambito dell'attività imprenditoriale, non lo stesso per le sanzioni interdittive, con una pregnante valenza generalpreventiva.

Vi è tuttavia un limite evidente nel *corpus* normativo di cui al decreto in esame, che non sussisteva originariamente e forse frutto di una mancanza di coraggio da parte del Legislatore. L'art. 11, comma 1, lett. 1) della Legge n. 300/2000 stabiliva che l'applicazione di una o più sanzioni interdittive fosse prevista da parte del Legislatore delegato "nei casi di particolare gravità". A questo punto il Legislatore delegato avrebbe dovuto, onde evitare che il riferimento rimanesse eccessivamente generico, semplicemente individuare degli indici al fine di stabilire in cosa effettivamente consistesse tale gravità. Tali criteri sono stati individuati, nell'ambito dell'art. 13 comma 1, il quale stabilisce che le misure interdittive si applicano nella misura in cui l'ente abbia tratto dalla commissione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando in quest'ultimo caso la commissione del reato è stata determinata o agevolata da carenze organizzative. Si cita poi il caso della reiterazione.

Ma il Legislatore delegato non si è limitato a questo, ha introdotto invece alla norma in esame un *incipit*, superando probabilmente, o comunque collocandosi ai limiti della delega. L'art. 13, infatti stabilisce, preliminarmente, che le sanzioni interdittive si applicano "*in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste*".

Tale disfunzione è rimasta, ad ogni buon conto, solo potenziale, in quanto la quasi generalità dei reati, è dotata anche delle sanzioni interdittive, ad eccezione, dei reati di tipo societario (41).

Da altro punto di vista il Legislatore delegato non si è completamente adeguato alle indicazioni del Legislatore delegante il quale aveva previsto tra le misure interdittive

⁽⁴¹⁾ Sul punto si veda DE VERO, *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi* - prima parte, in *Rivista231*, 2006.

anche la "chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale", contemplata dal medesimo art. 11, comma 1, lett. l) della legge delega (⁴²). Vero è che tale tipologia di sanzione potrebbe essere ripescata in futuro, ma pare difficilmente realizzabile una tale prospettiva, vista la generale timidezza, manifestata dal Legislatore delegato in sede di attuazione della legge delega. E forse, a parere di chi scrive tale timidezza non è proprio del tutto ingiustificata; si tratterebbe infatti di un potentissimo strumento in mano alla magistratura, strumento che, come vedremo, potrebbe essere utilizzato anche in sede cautelare, con conseguenti danni effettivamente di notevole rilievo nei confronti di enti che potrebbero, alla fine dei conti risultare eccessivamente afflitti.

9.2.1 Sanzioni interdittive: quando non si applicano?

Il decreto legislativo in esame stabilisce che le sanzioni interdittive non siano applicate nella misura in cui l'ente provveda ad attuare le misure riparatorie di cui all'art. 12 comma

(42) In merito a tale scelta la relazione del decreto legislativo 231 del 2001 sostiene che un'introduzione di tale tipo avrebbe determinato una carenza di congruità tra tale sanzione "apicale" e le limitate tipologie delittuose per le quali era prevista originariamente l'applicazione del decreto. Evidenzia, tuttavia su questo punto DE VERO, Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Rivista231, 2006 che "poiché si trattava di predisporre il catalogo generale delle sanzioni interdittive, ferma restando la discrezionalità politico-legislativa (addirittura, come sopra rilevato, di attivarle o meno, ma in ogni caso) di attingere variamente ad esso in funzione delle distinte tipologie delittuose, non doveva ritenersi in alcun modo significativo in proposito il primo contingente nucleo «di parte speciale» della responsabilità delle persone giuridiche: era piuttosto necessario prevedere comunque la specie sanzionatoria in parola in attuazione di un preciso criterio di delegazione, per mettere in condizione appunto il futuro Legislatore di disporre dell'intero ventaglio, già disegnato nella legge delega, in rapporto a tipologie criminose per le quali la chiusura dello stabilimento potesse risultare (finalmente) congrua".

1 del decreto medesimo, ossia, accanto all'integrale risarcimento del danno, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e alla messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca – l'eliminazione delle carenze organizzative, che sono all'origine del reato commesso, "mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Si tratta, in particolare, di un potente incentivo alla riorganizzazione dell'ente al fine della prevenzione contro la commissione di ulteriori reati. Se infatti l'ente non si è preoccupato di un tanto prima di essere stato coinvolto in prima persona dal fatto di reato, maggiori chance vi sono successivamente, se non altro nell'ottica di evitare l'interruzione del'attività produttiva imprenditoriale.

Un'ulteriore possibilità è prevista, secondariamente, nell'ambito del complessivo adempimento delle condizioni già fissate dall'art. 17 e dall'art. 78 D.Lgs. n. 231/2001. Questa volta l'effetto giuridico, mediato da un procedimento in camera di consiglio presso il giudice dell'esecuzione, è costituito dalla conversione delle sanzioni interdittive inflitte nella sentenza di condanna in un'ulteriore sanzione pecuniaria, che si aggiunge a quella già irrogata in un ammontare non inferiore a quest'ultima e non superiore al doppio della stessa. La *ratio* di una tale ulteriore previsione risiede nella considerazione del Legislatore in base alla quale comunque è preferibile un'ulteriore sanzione pecuniaria, piuttosto che l'interdizione dall'attività esercitata, che sia in misura più o meno grave.

Va evidenziato, da ultimo, che le sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 12 comma 3 non sono applicabili nel caso di riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 comma 1. Un tanto è evidente, nella misura in cui si consideri che il presupposto originario per l'applicazione di tali misure fosse la notevole gravità del fatto commesso.

9.2.2 La determinazione legale e commisurazione giudiziale della pena interdittiva

Le misure interdittive vengono applicate, generalmente, per un periodo di tempo limitato e obbligatoriamente nei casi in cui sono previste. Ai sensi dell'art. 13 comma 2, inoltre, la loro durata è determinata solo genericamente entro il minimo di tre mesi ed il massimo di due anni, lasciando piena facoltà di scelta al giudice del caso di specie. Nei casi di particolare gravità, inoltre, ai sensi dell'art. 16 del decreto possono essere applicate l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ed il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione. I casi di particolare gravità hanno ad oggetto plurime e successive condanne alla corrispondente specie di pena interdittiva già intervenute in un determinato lasso di tempo ("almeno tre volte negli ultimi sette anni"); mentre assume rilievo distinto, ai sensi del terzo comma della citata disposizione, l'eventualità che l'ente o una sua unità organizzativa venga addirittura "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità".

Va evidenziato, inoltre, che l'applicazione in via definitiva dell'interdizione costituisce una sanzione obbligatoria in presenza dei suddetti presupposti, a nulla valendo eventuali comportamenti riparatori posti in essere successivamente.

Ai fini, poi, della pena da applicarsi in concreto l'art. 14 d. lgs. n. 231/2001, stabilisce il principio della "frazionabilità": esse debbono riguardare "la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente" e, nella determinazione del tipo e della durata, assume particolare rilievo l'indice "dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso".

La funzione specialpreventiva delle sanzioni interdittive si rinviene, come già in precedenza accennato anche nel fatto che le stesse costituiscono anche le misure cautelari applicabili ai sensi degli artt. 45 e 46 del decreto. Un tanto, qualora oltre ai gravi indizi di responsabilità dell'ente, "vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede"; anche in questo caso, come stabilito dall'art. 46 comma 3, in parallelo con l'art. 14, la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività è applicata solo qualora ogni altra misura risulti inadeguata e dunque quale extrema ratio.

9.2.3 Il commissariamento

L'art. 15 del D.Lgs. 231 del 2001 prevede la possibilità, in luogo della sanzione interdittiva, di proseguire l'attività attraverso la nomina di un commissario, nominato dal giudice, con indicazione dei relativi compiti e poteri per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Lo scopo di tale disposizione si rinviene nell'esigenza di evitare gravi pregiudizi alla collettività ed in particolare sui lavoratori occupati nell'impresa incriminata (43).

Va detto, a questo punto, che anche con riferimento al commissariamento vi sono state delle incongruenze tra legge delega e decreto legislativo delegato.

L'art. 11, comma 1, lett. l) n. 3 della legge n. 300/2000 aveva, infatti, da un lato, previsto la nomina di un altro soggetto ai fini dell'esercizio dell'attività in sostituzione, nel solo caso della misura dell'interdizione dall'attività. Dall'altro lato il presupposto manifestato di tale disposizione era stato genericamente fissato nell'esigenza di "evitare pregiudizi a terzi".

Orbene, per quanto riguarda il primo aspetto l'art. 15 d. lgs. n. 231/2001 ha stabilito che il commissariamento può essere deciso con riferimento ad ogni sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività imprenditoriale, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito alla singola misura. Si tratta, invero, di un ampliamento utile, in considerazione della *ratio* della norma, volta ad evitare gli effetti negativi in concreto riconducibili ad una misura interdittiva.

Per quanto riguarda, invece, il presupposto del "pregiudizio a terzi" il decreto delegato ha ulteriormente precisato che cosa si intenda per terzi e quale debba essere la tipologia di attività svolta dall'ente in questione. L'art. 15 comma 1 lett. a) e b) stabiliscono, infatti, che ai fini della nomina di un commissario devono ricorrere almeno una delle due condizioni di seguito specificate:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con i presupposti sopra citati pare raggiunto quel compromesso tra necessità sanzionatorie di un ente che nell'ambito della propria attività commetta un illecito e l'esigenza di rispetto

^{(&}lt;sup>43</sup>) La *ratio* di tale previsione è di tipo politico- normativo. Evidenzia infatti DE VERO, *Op. cit.*, che l'intento è quello di neutralizzare gli effetti negativi che una determinata sanzione interdittiva causerebbe all'intero sistema dell'impresa.

del principio di personalità della pena, che nel caso di un ente spesso si ritiene violato in ragione delle conseguenze negative che una pena, specie se interdittiva, farebbe ricadere su soggetti estranei all'illecito stesso, quali i soci per arrivare sino alla collettività.

Precisiamo, da ultimo, che la valenza specialpreventiva non viene meno neanche nel caso di nomina di un commissario; si badi infatti che il comma 3 del citato art. 15 stabilisce che tra i vari compiti e poteri del commissario, quest'ultimo deve provvedere anche a curare "l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Si tratta di una disposizione che va a completare la struttura sanzionatoria consentendo quindi da un lato la prosecuzione dell'attività, dall'altro la sanzione dell'ente e la sua ristrutturazione organizzativa.

9.3 Cenni alla disciplina sanzionatoria nel caso di pluralità di reati

L'art. 21 del decreto legislativo in esame, stabilisce, infine, la disciplina da applicarsi nel caso di pluralità di illeciti penali. Si tratta, invero, di una disciplina che ricalca in modo chiaro quella penalistica del concorso formale di reati e del reato continuato, stabilendo che in caso di una pluralità di reati commessi, rispettivamente, con un'unica azione od omissione ovvero nello svolgimento di una medesima attività – e salvo, in quest'ultimo caso, che sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva per uno di essi – si applica all'ente la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Tale, aumento, in parallelismo con l'art. 81 c.p.v. non può essere in nessun caso di ammontare complessivo superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun reato. La disciplina in esame, ad ogni buon conto, va oltre, stabilendo al comma 2 della'art. 21 che nel caso di più reati per i quali sia prevista una diversa sanzione interdittiva, quest'ultima si applica facendo riferimento all'illecito più grave.

9.4 Le misure cautelari ex D.Lgs. 231/01

Il sistema delineato dal D.Lgs. 231 del 2001, a fianco delle sanzioni che possono essere comminate agli enti nel caso di accertata commissione di taluno dei reati presupposto, stabilisce altresì la possibilità di applicare delle misure cautelari. Di importanza basilare sono, in tale contesto, gli artt. 34 e 35 del decreto, i quali stabiliscono espressamente che

per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, oltre alle norme specificamente previste dal capo III, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione (art. 34); l'art. 35 estende all'ente collettivo le disposizioni processuali relative all'imputato, purché compatibili. Ciò premesso, costituiscono oggetto di particolare interesse, in ambito cautelare, le misure interdittive, elencate all'art. 9 comma 2 secondo un ordine decrescente di incisività e gravità, ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (comma 2 lett. a); la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (comma 2 lett. b); il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (comma 2 lett. c); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (comma 2 lett. d); il divieto di pubblicizzare beni o servizi (comma 2 lett. e).

Le sanzioni interdittive poc'anzi ricordate, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste. Lo stesso principio, di carattere generale, deve applicarsi in sede cautelare (44), ove, ai fini dell'applicazione delle misure si dovrà tenere conto anche delle indicazioni di cui all'art. 45, secondo cui devono emergere gravi indizi di responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e fondati e specifici elementi di fatto che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per

⁽⁴⁴⁾ Una conclusione di questo tipo viene suffragata da un'attenta interpretazione del principio di proporzionalità espresso dall'art. 46 comma 2 del Decreto in esame, in base al quale "ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente". Riscontro di un tanto può rinvenirsi nel principio di proporzionalità espresso all'art. 46 comma 2, che trova conferma giurisprudenziale, per esempio in Cass. penale 26 febbraio 2007 n. 10500 secondo cui "per rispettare il principio di proporzionalità, il riferimento alla sanzione finale è imprescindibile, confermandosi, anche per tal verso che non può essere applicata, in via provvisoria, una sanzione interdittiva la cui applicazione non è prevista, in sede di condanna, in relazione al tipo di illecito contestato".

cui si procede (⁴⁵). L'art. 45, comma 1, rinvia, dunque, alla nozione di indizio contenuta nell'art. 273, comma 1, c.p.p., inteso come qualificata probabilità di colpevolezza o come prognosi di condanna futura: ciò, del resto, è coerente con un sistema costituzionale in cui la prova si forma nel dibattimento, nel contraddittorio fra le parti ed in condizione di parità fra accusa e difesa (⁴⁶).

Evidenzia la Suprema Corte, inoltre, che la verifica che il giudice della fase cautelare del D.Lgs. n. 231/2001 è tenuto a compiere ha ad oggetto non solo un fatto di reato commesso da una persona fisica, ma anche un illecito amministrativo attribuito ad un ente (di cui il fatto di reato ascritto alla persona fisica è il presupposto), nonché la relazione fra il reato

⁽⁴⁵⁾ CERQUA, L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti: le prime pronunce della giurisprudenza, in Rivista231, 2006 afferma, a tale proposito che le valutazioni circa l'applicazione di una misura cautelare devono essere condotte dal giudice penale secondo i tipici canoni delle decisioni incidentali cautelari, secondo le quale "la valenza probatoria dei gravi indizi può essere inferiore a quella necessaria per giustificare il giudizio dibattimentale o l'affermazione della responsabilità, nel senso che deve trattarsi comunque di indizi che devono essere valutati nell'ottica di un giudizio prognostico per verificare – allo stato degli atti – il fumus commissi delicti, cioè una probabilità di colpevolezza alta, qualificata, ragionevole e capace di resistere ad interpretazioni alternative". In giurisprudenza sul punto si è espressa chiaramente la Cassazione (v. Cass. pen., Sez. II, 12 marzo 2007, n. 10500, cit.), che afferma: "In particolare l'art. 45, comma 1 (...) condiziona l'applicazione della misura, al pari delle misure cautelari personali regolate dal codice di rito, all'esistenza del fumus delicti, inteso come qualificata probabilità della sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente (da valutarsi con prognosi articolata, riguardante sia gli estremi di uno dei reati, espressamente ritenuto idoneo dal decreto a fondare detta responsabilità, sia la sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'ente, sia anche la riferibilità del fatto ad uno dei livelli qualificati di organizzazione dell'ente di cui all'art. 5 dello stesso decreto), nonché del periculum in mora, quest'ultimo circoscritto alla sola esigenza specialpreventiva, sulla falsariga dell'art. 274, lett. c), c.p.p.".

commesso dalla persona fisica e l'illecito amministrativo contestato all'ente. Si dovrà valutare, in altre parole, la sussistenza di tutti quei requisiti oggettivi e soggettivi, necessari al fine dell'emissione delle sanzioni previste dal decreto, quali l'essere un soggetto apicale o un suo sottoposto e l'aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente (47) e, con

(47) Segnatamente, in una sentenza della Cassazione penale, risalente al 2006, Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, si argomenta che "Il d.lgs. n. 231/2001 cit., art. 45, subordina l'applicazione delle misure cautelari interdittive alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell'ente. Tale valutazione deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito amministrativo attribuito all'ente e che comprende anche il rapporto di dipendenza con il fatto reato. Ne consegue che l'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente, il ruolo ricoperto in concreto dai soggetti indicati dal d.lgs. n. 231/2001 cit., art. 5, comma 1, lett. a) e b), nonché verificare se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2); inoltre, nel giudizio cautelare rientrano anche le condizioni indicate dal d.lgs. n. 231/2001 cit., art. 13, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti, articolo che al comma 3 esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive nei casi in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi ovvero quando il danno patrimoniale sia di particolare tenuità (art. 12, comma 1). Infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati dal d.lgs. n. 231/2001 cit., artt. 6 e 7, l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. Si tratta di requisiti che concorrono su un piano di assoluta parità a configurare l'illecito amministrativo dell'ente, per cui l'accertamento della gravità indiziaria deve riguardare ciascun elemento della fattispecie complessa. La gravità degli indizi va perciò riferita non (solo) al reato, ma all'illecito amministrativo che lo comprende, per cui il giudizio sugli elementi da prendere in

riferimento all'applicazione delle misure interdittive l'avere tratto rilevante profitto dall'illecito commesso (48) e il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (49)

considerazione si presenta più complesso rispetto alla valutazione che il giudice compie quando applica una misura cautelare nei confronti di una persona fisica».

(48) Sulla nozione di profitto di rilevante entità, si segnalano le due seguenti decisioni: Cass. pen., Sez. VI, 19 ottobre 2005, n. 44992, secondo cui l'art. 13 «... richiede la certezza e la rilevanza del profitto e non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività d'impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Pertanto, viene correttamente ritenuto di rilevante entità il profitto dell'ente per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici, avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda». Inoltre, secondo Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615/2006, cit., in un'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si ribadisce che «... trova... applicazione la disposizione specifica di cui al decreto citato, art. 13 ((Sanzioni interdittivee) in cui il requisito generale del vantaggio viene sicuramente ribadito e ulteriormente qualificato come profitto di rilevante entitàà; ricollegandosi quindi ad una nozione generale consolidata di evento penalmente rilevante.... Non sembra peraltro superfluo aggiungere, in sede concettuale, che il momento realizzativo del profitto coinciderebbe pur sempre con l'accreditamento alla società delle somme dal Ministero dell'Industria, produttivo dell'oggettivo e contabilmente verificato introito nelle casse sociali del contributo pubblico. Ciò che avviene dopo resta perciò condotta post factumm " suscettibile eventualmente di integrare un'eventuale appropriazione indebita da parte dell'amministratore (o anche dei soci) senza elidere il dato storico del profitto già conseguito dall'ente. (...) Se dunque il contributo pubblico sia entrato materialmente nel patrimonio sociale, confondendosi con le altre risorse pecuniarie, si è verificato il vantaggio oggettivo della società, che storicamente ha visto, per un lasso più o meno lungo di tempo, incrementata la sua ricchezza"

Non si dimentichi, da ultimo, che in virtù del disposto dell'art. 13, comma 3, è esclusa l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle stesse quindi in sede cautelare, nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, e cioè quando, alternativamente, l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (⁵⁰).

⁽⁴⁹⁾ CERQUA, Op.cit, in Rivista231, 2006 afferma che in giurisprudenza si è affermato che il pericolo di cui all'art. 45 può ".essere tratto sia da elementi riguardanti le persone fisiche che operano all'interno dell'ente in posizione qualificata (parametro soggettivo), sia da elementi che si riferiscono oggettivamente alla concreta organizzazione dell'ente stesso (parametro oggettivo)". I parametri riguardanti, inoltre il giudizio di pericolosità, continua l'Autore, sono quelli "già individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per desumere la pericolosità della persona fisica; mentre, "con riferimento al parametro oggettivo, i contenuti dovranno essere desunti dai criteri elaborati dalla scienza economica in materia di organizzazione aziendale" escludendo, da ultimo che la pericolosità possa desumersi "da elementi diversi da quelli consistenti nella mera verificazione dell'illecito, perché altrimenti sussisterebbe sempre la pericolosità dell'ente e verrebbe vanificato lo stesso concetto di pericolo, sì da pervenire ad una interpretazione abrogante della norma che quel pericolo prevede".

^{(&}lt;sup>50</sup>) Sul punto, nella giurisprudenza di merito, secondo Trib. Pordenone, 4 novembre 2002 (in *Foro it.*, 2004, II, 317 ss.), l'art. 12 trova applicazione allorquando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno alla Pubblica Amministrazione e abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

9.4.1 Le esigenze cautelari: cenni di confronto con il sistema di procedura penale classico

Il primo comma dell'art. 45 individua, quale unica ragione della richiesta cautelare, il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; non sono state, quindi, riprodotte né l'esigenza cautelare consistente nel pericolo di commissione di determinati gravi illeciti, prevista invece dall'art. 274, lett. *c*), c.p.p., (nonostante l'art. 2-quater preveda la responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza dai reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), né le esigenze di inquinamento probatorio e di pericolo di fuga, disciplinate dall'art. 274, lett. *a*) e *b*), c.p.p.

Questa scelta normativa è pienamente condivisibile per quanto concerne la prevenzione del pericolo di fuga, ontologicamente incompatibile con un ente, mentre, per quanto concerne il pericolo di inquinamento probatorio, non può escludersi, a priori, che il prosieguo dell'attività dell'ente possa in qualche modo favorire il disperdersi delle fonti di prova di una fattispecie di illecito complessa, come quella delineata dal D.Lgs. n. 231/2001; in ogni caso, risulta evidente che la scelta del Legislatore è stata quella di non dar spazio alle esigenze cautelari endoprocessuali, in quanto il pericolo di reiterazione dell'illecito svolge una funzione di tutela della collettività, estranea all'accertamento del fatto per cui si procede. La comparazione fra l'art. 274, lett. c), c.p.p., e l'art. 45, comma 1, evidenzia come la norma codicistica delinei più dettagliatamente della seconda il requisito del concreto pericolo di reiterazione del reato, precisando che esso debba essere desunto "...per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali...": pertanto, il codice di rito individua un elemento di natura oggettiva (le specifiche modalità e circostanze del fatto) ed uno di natura soggettiva (la personalità dell'indagato), quali parametri che il giudice della fase cautelare deve verificare, in sede di applicazione della misura; diversamente, l'art. 45, comma 1, si limita al riferimento a "... fondati e specifici elementi..." che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti. A questo punto, l'ampia formulazione contenuta nell'art. 45, comma 1 del decreto, potrebbe indurre a ritenere che il giudice possa individuare un qualsiasi elemento, sia pure specifico, per ritenere la concretezza del pericolo in discorso; tuttavia, è preferibile

opinare nel senso che anche questa valutazione prognostica debba essere condotta sulla base degli elementi indicati dall'art. 274, lett. c), c.p.p. Nello stesso senso si orienta la giurisprudenza di legittimità (51) ove si sostiene che la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari implica l'esame di due tipologie di elementi: la prima, di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dall'entità del profitto; la seconda, invece, ha natura soggettiva ed attiene alla personalità dell'ente, e per il suo accertamento devono considerarsi la politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente. In particolare, le modalità e le circostanze del fatto costituiscono un indice pacificamente utilizzabile per la responsabilità delle società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, mentre la valutazione della personalità dell'ente può essere effettuata valutando la sua condotta precedente al fatto per cui si procede, e gli eventuali illeciti commessi in precedenza; del resto, il giudice è tenuto all'esame di questi elementi anche in virtù dell'art. 13, che disciplina determinati limiti all'applicabilità delle sanzioni interdittive. Non può sfuggire, come sopra si è accennato, la rilevanza della c.d. politica d'impresa nel periodo antecedente al fatto per cui si procede, come pure l'importanza dello stato di organizzazione dell'ente, in quanto una società priva dei modelli di organizzazione può essere ritenuta un soggetto propenso a reiterare le condotte illecite, per le quali è attenzionata dal giudice penale.

L'attribuzione, da ultimo, della competenza a conoscere degli illeciti disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001 al giudice che procede per i reati dai quali essi dipendono, sancita dall'art. 36, pone all'attenzione dell'interprete il tema dei rapporti fra le misure cautelari disposte nei confronti dell'ente e quelle applicate nei riguardi delle persone fisiche: infatti, potrebbe sostenersi che l'applicazione di una determinata misura nei confronti della società faccia venir meno l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato per coloro che hanno agito per suo conto. Tale evenienza deve, tuttavia, essere valutata con estrema cautela, in quanto il fatto che un ente sia sottoposto ad una misura interdittiva non impedisce alle persone fisiche di commettere reati della stessa specie di quelli per i quali sono stati indagati, magari avvalendosi di altre compagini societarie; inoltre, si consideri

⁽⁵¹⁾ Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32626.

che l'applicazione alla società di una sanzione interdittiva, che non ne inibisca completamente l'attività, non impedisce alle persone fisiche indagate di reiterare i loro comportamenti delittuosi, utilizzando i rami d'azienda non interessati dalla misura cautelare. Piuttosto, poiché le esigenze cautelari collegate al pericolo di inquinamento delle prove non possono essere soddisfatte mediante l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, può palesarsi la necessità, per il pubblico ministero, di formulare richieste cautelari nel procedimento penale per i reati presupposto della responsabilità delle società, anche al fine di garantire le fonti di prova degli illeciti in esame.

9.4.2 I criteri di scelta delle misure cautelari interdittive

L'art. 46 detta i criteri di scelta ai quali il giudice deve attenersi nell'applicare le misure cautelari interdittive. Il comma 1 dell'art. 46, di contenuto speculare all'art. 275, comma 1, c.p.p., impone al il giudice di tenere conto della specifica idoneità di ciascuna misura, in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; il secondo comma dell'art. 46, in sintonia con l'art. 275, comma 2, c.p.p., stabilisce che ogni misura debba essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente; il terzo comma dell'art. 46, secondo cui l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposto solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, riecheggia l'art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p., in tema di custodia cautelare in carcere.

Un discorso a parte vale, invece, per il quarto comma dell'art. 46, in cui il divieto di applicazione congiunta delle misure cautelari distingue le medesime dalle corrispondenti sanzioni definitive, che possono essere applicate congiuntamente, se necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 3.

Dalla lettura sistematica dell'art. 46, emerge che la scelta della misura cautelare soggiace al rispetto dei principi di adeguatezza, di proporzionalità e di gradualità. L'adeguatezza (art. 46, comma 1) impone al giudice di esaminare se vi sia una completa corrispondenza funzionale fra la misura che egli intende applicare ed il pericolo che egli vuole evitare: giova, qui, ricordare, che in riferimento al D.Lgs. n. 231/2001, l'unica esigenza cautelare prevista è quella della reiterazione dell'illecito, con esclusione delle esigenze endoprocessuali di cui all'art. 274, lett. *a*) e *b*). Per quanto riguarda la proporzionalità (art.

46, comma 2), quest'ultima deve essere considerata in relazione all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con un giudizio prognostico finalizzato ad evitare l'eccessiva afflittività della misura cautelare, rispetto all'esito del giudizio di merito; le riflessioni del giudice devono essere rivolte all'art. 14 il quale, anche con il richiamo all'art. 11, individua i criteri di scelta delle sanzioni interdittive nella gravità del fatto, nel grado di responsabilità dell'ente (compresa, quindi, l'attività posta in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), nonché nelle condizioni economiche dell'ente. Da ultimo, la gradualità (art. 46, comma 2) implica la necessità di utilizzare lo strumento cautelare più oneroso di tutti, cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività, solo quando sia assolutamente impossibile provvedere diversamente, cioè quale *extrema ratio*.

9.4.3 Le altre misure cautelari: sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Cenni al sequestro conservativo

Nel quadro delle misure cautelari che possono essere imposte ad un ente devono essere considerati anche il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo, disciplinati dagli artt. 53 e 54 del decreto in esame.

Con riferimento, in particolare, al sequestro preventivo, la norma di cui all'art. 53 stabilisce che tale misura può essere disposta per le cose di cui è consentita la confisca di cui all'art. 19. In tal caso si applica le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili, in tema di sequestro preventivo (⁵²).

⁽⁵²⁾ Ricorda EPIDENDIO, Sequestro preventivo speciale e confisca, in Rivista231, 2006 che il sequestro preventivo disciplinato dall'attuale codice di procedura penale, nasce dallo sdoppiamento dell'unitario sequestro penale previsto dal codice "Rocco" del 1930. La ragione dello sdoppiamento risiede nel fatto che vi sono beni che da un lato possono svolgere una funzione istruttoria di prova del reato e dall'altro di strumento per lo sviluppo ulteriore dell'illecito; il vincolo reale imposto svolgeva quindi una duplice funzione l'una probatoria e l'altra preventiva, "avente lo scopo di evitare la reiterazione del reato o di impedire che lo stesso venisse portato a ulteriori conseguenze attraverso l'uso di una cosa (in tal senso) penalmente pericolosa".

L'istituto della confisca cui fa cenno l'art. 53 consiste in un'ulteriore sanzione che viene sempre comminata all'ente a seguito della condanna e consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato o di beni o denaro ad essi equivalenti (c.d. confisca per equivalente), salva la parte che può essere restituita al danneggiato (⁵³). Lo scopo del sequestro

(53) Il sistema di procedura penale tradizionale prevede l'istituto della confisca, disciplinato quale misura di sicurezza di carattere reale ex art. 236 c.p. Nell'istituto del sequestro preventivo disciplinato dal codice di rito vigente vi sono attualmente due ipotesi di sequestro, contemplate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 321 c.p.p., a seconda che la pericolosità penale della "res" sia valutata in concreto o in funzione della dell'assoggettabilità a confisca. Sussiste così un sequestro preventivo delle "cose pertinenti il reato" e un sequestro preventivo delle "cose assoggettabili a confisca", avendo gli stessi come tratto comune l'intrinseca pericolosità della cosa. Nel sistema delineato dal D.Lgs. 231 del 2001, invece, la confisca costituisce una vera e propria sanzione, la cui natura è confermata, come evidenzia EPIDENDIO, Op.cit, in Rivista231, 2006, dal fatto che, "quando il Legislatore ha voluto che si procedesse ugualmente alla confisca pur in assenza di condanna o di responsabilità dell'ente, lo ha previsto espressamente stabilendo eccezioni alla suddetta regola generale in tal modo indirettamente ribadita. Ciò è avvenuto in caso di esenzione dell'ente da responsabilità per adozione ed efficace implementazione di modelli organizzativi idonei: in tale ipotesi, pur andando l'ente esente da responsabilità, il profitto deve essere ugualmente confiscato, come previsto dall'art. 6 comma 5 secondo cui «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». La circostanza che sia stato necessario precisare che, in tal caso, si procede ugualmente alla confisca, dimostra come la natura sanzionatoria attribuita alla confisca non avrebbe potuto consentire l'applicazione dell'istituto in un caso di esenzione da responsabilità, in quanto di regola, come ogni sanzione, la confisca di cui al decreto legislativo avrebbe dovuto implicare la responsabilità dell'ente. Non di una vera e propria eccezione, ma di una semplice conferma della portata generale e obbligatoria della confisca-sanzione, si tratta invece nei casi di condotte riparatorie ex art.17 ove è previsto che l'ente metta a disposizione il profitto del reato per la confisca (art.17 comma 1 lett. c): tali condotte preventivo, dunque è quello di consentire, in caso di condanna, che anche tale sanzione venga effettivamente comminata, evitando il disperdersi dei frutti del reato commesso. Occorre allora approfondire cosa si intenda con il termine profitto, nel sistema delineato dal decreto in esame. Da questo punto di vista va osservato che nel decreto legislativo il termine "profitto" viene utilizzato non solo quale elemento oggetto di confisca quale sanzione, ma anche quale aggravante ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a). Talvolta, poi, il profitto costituisce parametro di commisurazione della sanzione pecuniaria nello speciale caso di cui all'art. 25 sexies comma 2 (la sanzione base per l'illecito dipendente da abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto "conseguito dall'ente").

Risulta dalla breve disamina sopra considerata, che in questi casi il profitto viene posto quale elemento fondante la quantificazione della pena, in relazione all'esigenza di commisurare la stessa, non al danno cagionato alla collettività, ma al guadagno conseguito dall'ente, al fine di controbilanciare la spinta criminogena derivante dall'ottenimento di vantaggi economici derivanti dal reato, assegnando correlative e proporzionali perdite all'ente in conseguenza della sua responsabilità per l'illecito dipendente da quel reato. In riferimento a queste ipotesi non avrebbe alcun senso parlare di "profitto – ricavo", in quanto nella misura in cui i costi dovessero superare i ricavi non vi sarebbe nulla da controbilanciare essendo già sconveniente di per sé la commissione di illeciti. Ecco che allora si capisce come all'interno del decreto legislativo il termine "profitto" deve essere

riparatorie consentono infatti all'ente di evitare sanzioni interdittive, ma non quelle pecuniarie e la confisca, di tal che implicano l'affermazione di responsabilità e la condanna dell'ente, senza escluderla minimamente ma solo limitando lo spettro delle sanzioni applicabili".

considerato in termini maggiormente raffinati rispetto alla mera valutazione rispetto al ricavo. Il profitto va altresì distinto tanto dal vantaggio che dall'interesse, trattandosi di elementi costitutivi alternativi dell'illecito delineato dal decreto, e non di elementi accidentali come invece il profitto è.

Si badi che quando il Legislatore intende riferirsi a un risultato economico positivo utilizza il termine "profitto", mentre il termine vantaggio assume connotati più ampi e non presuppone necessariamente un'utilità economica, potendosi concretizzare invece, per esempio, nell'acquisizione di particolari posizioni nel mercato e in generale in qualsiasi posizione che consenta all'ente di affermare la propria superiorità (vantaggi strategici, ecc...). L'interesse e il vantaggio, in conclusione, possono avere natura patrimoniale o non patrimoniale; il vantaggio al pari del profitto consiste in un risultato, ma diversamente dal profitto può avere anche natura non patrimoniale. Ecco che allora la confisca del profitto avrà ad oggetto quei beni consistenti nel vantaggio tratto dal reato commesso, legati da un nesso di causalità allo stesso, dotati di valore patrimonialmente rilevante. Solo in quest'ultimo caso, infatti, potrà individuarsi un interesse dell'agente al suo conseguimento e quindi solo in detti limiti potrà considerarsi quale movente da eliminare in quanto incentivo alla commissione del reato.

Merita a questo punto un breve cenno la confisca per equivalente, menzionata dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 231/01.

E' noto, in primo luogo, come la confisca per equivalente sia subordinata alla confisca di cui al comma 1 e quindi al prezzo ed al profitto del reato, nel senso che, per procedere alla confisca di altri beni di valore equivalente a quelli costituenti il profitto illecito, occorre che sia impossibile aggredire direttamente questi ultimi.

Di un tanto, infatti dovrà essere data dimostrazione dal giudice e dal Pubblico Ministero in sede di istanza. Non potranno essere scelti, in particolare tutti i beni dell'ente, purchè di valore equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato, ma si dovrà dimostrare di non aver potuto aggredire direttamente i beni costituenti profitto o prezzo del reato da cui dipende l'illecito, così che la confisca di valore diventi una confisca per equivalente.

Conferma di un tanto si rinviene nello stesso dettato normativo dal quale emerge, art. 19 comma 2 del Decreto, che "quando non è possibile eseguire la

confisca a norma del comma 1 (i.e. la confisca del prezzo o del profitto del reato) la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato".

Va evidenziato, da ultimo, che nel caso della confisca per equivalente, evidentemente viene a mancare quel nesso di pertinenzialità proprio della confisca di cui al comma 1, essendo necessario solo dimostrare, per legittimamente procedere alla confisca, che la somma di denaro, il bene o l'altra utilità siano di pertinenza del soggetto passivo della confisca e che siano di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (⁵⁴).

Un ultimo breve cenno va, per dovere di completezza, al sequestro conservativo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 231/01. Si tratta di disposizione che non pone problemi interpretativi e che ha ad oggetto, in particolare il sequestro che viene disposto, in qualsiasi stato e grado del procedimento, nel caso in cui vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Può avere ad oggetto beni mobili o immobili, somme o cose appartenenti all'ente. Anche in questo caso il testo normativo rinvia alle disposizioni in materia del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

9.4.4 Revoca e sospensione delle misure cautelari: presupposti

Il contemperamento fra le esigenze cautelari e le garanzie dell'ente indagato assume una particolare connotazione per quanto attiene al tema della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 17 per ottenere la revoca ex art. 50 della misura cautelare in atto. Nel sistema delineato da D.Lgs. 231 del 2001 un ruolo centrale è attribuito ai modelli di organizzazione e di gestione, i quali, *ante factum* costituiscono un elemento impeditivo della responsabilità dell'ente, purché, in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, ricorrano le ulteriori condizioni costituite dall'affidamento dei poteri di iniziativa e controllo a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri, dalla commissione di un reato con elusione fraudolenta da parte dei modelli stessi e dalla sufficiente vigilanza da parte

^{(&}lt;sup>54</sup>) EPIDENDIO, *Op.cit*, in Rivista231, 2006.

dell'organo di controllo (artt. 6 e 7). Successivamente alla commissione del reato, invece, l'adozione e l'attuazione di tali modelli, con il concorso di altre condizioni previste dalla legge, determina l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive e la sospensione delle misure cautelari già applicate. Le condizioni affinchè possa essere disposta la sospensione della misura cautelare consistono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nel fatto che l'ente chieda di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'art. 17; si tratta in particolare del risarcimento integrale del danno da parte dell'ente e nella eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nell'essersi comunque efficacemente operato in tal senso; nella eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; nell'aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In sostanza, l'ente nei cui confronti è stata applicata una misura cautelare interdittiva può richiedere la sospensione per essere messo nella condizione di realizzare quelle condotte di carattere riparatorio e ripristinatorio indicate dall'art. 17, la cui corretta attuazione avrà come effetto l'inapplicabilità, nella eventuale sentenza di condanna, delle sanzioni interdittive.

Invero, il Legislatore ha attribuito al giudice della cautela un compito assai oneroso, al limite della compatibilità con il principio garantistico del *nemo tenetur se detegere*, nonché con il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, stabilito dall'art. 27, comma 2, Cost.: infatti, è evidente che la verifica dell'integrale risarcimento del danno, dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto e delle carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi, nonché della messa a disposizione del profitto per la successiva confisca, costituiscano un'indubbia anticipazione del giudizio di merito. La latitfiere dei poteri, di cui il giudice dispone, si concilia a stento con la fase meramente cautelare, in quanto egli è tenuto a compiere delle scelte che attengono o si avvicinano ad una valutazione di merito della responsabilità dell'ente; lo stesso discorso vale per la possibilità che il giudice, ai sensi dell'art. 45, comma 3, nomini il commissario giudiziale di cui all'art. 15, in quanto il commissario ha il potere di curare l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo, e ciò implica che il giudice della fase cautelare

incida sull'assetto organizzativo dell'ente. Anche la possibilità di sospendere l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, prevista dall'art. 49, evidenzia ancora una volta come nel D.Lgs. n. 231/2001 il procedimento cautelare sia destinato a svolgere, almeno nelle intenzioni del Legislatore, funzioni ulteriori rispetto a quelle che gli sono state assegnate nel codice di procedura penale: infatti, anche nell'art. 49 viene richiamato l'art. 17 (una norma dettata in tema di sanzioni), e ciò ripropone il discorso della funzione anticipatoria della misura cautelare rispetto alla pena che l'ente dovrà scontare; inoltre, l'istituto della sospensione è funzionale all'adozione ed alla concreta attuazione dei modelli organizzativi, idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi. Indubbiamente, il sistema sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. n. 231/2001 esprime il tentativo di recuperare l'ente alla legalità violata, ed in questo senso l'art. 49 va letto congiuntamente agli artt. 17 e 78, in quanto queste tre disposizioni consentono alla società di evitare l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 9, comma 2, dalla fase delle indagini preliminari fino a quella di esecuzione della pena. La verifica degli adempimenti richiesti all'ente ex art. 17 può apparire gravosa, se rapportata alla fase delle indagini preliminari, nelle quali è in corso l'accertamento dei reati che presuppongono la responsabilità della società ex D.Lgs. n. 231/2001: infatti, è evidente che le condotte richieste, oltre a concretizzarsi in un esborso finanziario anche notevole per la società, hanno il significato di una, seppure implicita, ammissione della propria responsabilità, e quindi si estrinsecano in scelte estremamente delicate, soprattutto in quanto devono essere prese quando il procedimento penale è in una fase ben lungi dalla sua definizione.

Le perplessità sull'applicazione della sospensione delle misure cautelari sono ulteriormente accentuate dal fatto che l'art. 49, comma 1, assegna al giudice un potere discrezionale, senza tuttavia specificare gli elementi in base ai quali la decisione, di natura evidentemente prognostica, debba essere assunta; conseguentemente, l'ente dovrà indicare, nella sua istanza di sospensione, gli obiettivi che si propone, le condotte che intende porre in essere e le modalità di realizzazione degli interventi.

A dire il vero, l'istituto della sospensione presta il fianco a richieste meramente dilatorie e perniciose rispetto al fine primario che si persegue mediante l'applicazione delle misure cautelari, e cioè che il trascorrere del tempo vanifichi gli scopi e gli obiettivi del processo; tuttavia, la scelta del Legislatore è chiara, nel senso di favorire il recupero della legalità

violata da parte dell'ente, già a partire dalla fase delle indagini preliminari. Il giudice, infatti, se ritiene di accogliere la richiesta della società indagata, determina una somma di denaro a titolo di cauzione (⁵⁵), dispone la sospensione della misura ed indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie (⁵⁶).

(⁵⁵) La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede e può essere sostituita dalla prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale (art. 49, comma 2).

(⁵⁶) Per quanto attiene al momento iniziale in cui l'istanza di sospensione possa essere formulata, Trib. Milano (v. ord. 28 ottobre 2004, in Foro it., 2005, II, 269 ss.) ha ritenuto che la sospensione debba intendersi riferita alla misura cautelare interdittiva già disposta dal giudice e non al procedimento di applicazione della stessa da parte del giudice, con le seguenti argomentazioni: "Il meccanismo previsto nella fase cautelare dall'art. 49, d.lgs. n. 231/2001, prevede la sospensione della misura interdittiva nella sentenza di condanna. In sostanza l'ente chiede al giudice la sospensione della misura già disposta per realizzare le condotte indicate dall'art. 17 (...). A fronte di un meccanismo così congegnato appare ovvio che la sospensione della misura interdittiva presuppone che esista già anche la statuizione in ordine alla sua applicazione, non fosse altro perché la misura interdittiva è destinata a riprendere vigenza in caso di inadempimento da parte dell'ente.... La concessione della sospensione non è questione che riguarda i presupposti di legittimità o comunque i vizi genetici dell'ordinanza che applica la misura interdittiva ed appare quindi estranea al devolutum, essendo il tribunale chiamato ad esprimere, seppur nell'ambito di un giudizio interamente devolutivo nell'ambito dei motivi proposti, un sindacato di secondo grado rispetto ad un provvedimento emesso dal giudice di prime cure, il che presuppone che vi sia stata una valutazione/decisione sulla singola questione proposta; è infatti evidente che può essere sottoposto al giudizio di questo tribunale solo un provvedimento che sia stato emesso e non un provvedimento che eventualmente, a determinate condizioni che si è già detto non si erano verificate, il G.I.P. avrebbe potuto emettere sospendendo quello che oggi questo tribunale è chiamato a valutare (e d'altro A tal proposito, si palesano ulteriori contrasti con il principio di presunzione di innocenza e del *nemo teneteur se detegere*, nei casi in cui il giudice, ai sensi dell'art. 49, comma 3, accerti la mancata, incompleta, o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, ripristini la misura cautelare e devolva la cauzione prestata dalla società alla cassa delle ammende; a medesime conclusioni si perviene qualora il giudice, ai sensi dell'art. 49, comma 4, accerti la realizzazione delle condotte di cui all'art. 17, revochi la misura cautelare e ordini la restituzione della cauzione, la cancellazione dell'ipoteca e l'estinzione della fideiussione.

Va detto, per inciso, che nonostante il silenzio del Legislatore, il potere officioso del giudice di ripristinare la misura cautelare non può essere esercitato, qualora l'inadempimento sia dovuto a cause sopravvenute non imputabili all'ente, ed allora il giudice dovrebbe concedere un ulteriore termine, per la realizzazione del programma stabilito, ovvero modificare il programma nella parte in cui non sia oggettivamente realizzabile.

Anche la perdita della cauzione in caso di ritardato adempimento pare essere eccessivamente gravosa, soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 50, comma 1, consente comunque la revoca della misura cautelare, in caso di successivo adempimento delle condizioni di cui all'art. 17: forse, la soluzione può essere rinvenuta considerando che l'art. 49, comma 3, non fa conseguire il ripristino della misura cautelare e la perdita della cauzione all'inosservanza del termine indicato dal giudice, ma ad una fattispecie complessa, costituita dalla "...mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività...", in relazione alla quale il giudice indica il tempo di realizzazione.

Prescindendo dal caso della mancata esecuzione, ci si può chiedere, in caso di esecuzione incompleta o inefficace, se il termine inizialmente stabilito possa essere prorogato, o perché il programma non sia concretamente realizzabile nel periodo inizialmente fissato, o perché l'adozione delle condotte riparatorie si sia rivelata più complessa del previsto: in effetti, nulla vieta di ritenere (a prescindere dalla considerazione che il giudice sia tenuto a

canto valutare in questa sede una questione sulla quale non è intervenuta alcuna pronuncia del G.I.P. significherebbe privare la difesa, in ipotesi, di un grado di giudizio)".

svolgere un'attività non giurisdizionale, ma latamente amministrativa), che il termine iniziale possa essere prorogato con un provvedimento che dia conto del grado (meglio se non rilevante), dell'incompletezza, o dell'inefficacia dell'esecuzione delle attività prefissate, delle oggettive difficoltà incontrate o sopravvenute e dell'impegno profuso dalla società. Una lettura di questo tipo certamente consente di guardare con maggior fiducia l'istituto della sospensione, in un contesto calato nella realtà delle imprese. Si badi, da ultimo, al fatto che, in ogni caso, le misure cautelari interdittive sono revocate, anche di ufficio, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 17. Qualora, invece, le esigenze cautelari risultino diverse, attenuate o comunque non proporzionate al fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata (⁵⁷).

9.4.5 Reati presupposto colposi e misure cautelari. Cenni

La valutazione dei requisiti di cui agli artt. 5, 12 e 13 si presenta particolarmente problematica nei casi un cui il reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 sia costituito dai reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 25-septies (⁵⁸). In effetti, la dottrina (⁵⁹) ha segnalato l'esistenza di problemi di coordinamento fra l'art. 5, comma 1, che individua nell'interesse o nel vantaggio per l'ente il criterio di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 in capo al medesimo, ed i delitti colposi, la cui condotta non può essere caratterizzata da un atteggiamento finalizzato a favorire l'ente: per esemplificare, non si può sostenere che

⁽⁵⁷⁾ CERQUA, Op. cit., in Rivista231, 2006

⁽⁵⁸⁾ PIZZOTTI, La responsabilità civile diretta dell'ente per la violazione del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, 1907 ss.

^{(&}lt;sup>59</sup>) CERQUA, *Il decreto 231 in panne sulla sicurezza lavoro*, in Il *Sole 24 Ore*, 15 agosto 2008, 21.

l'omicidio colposo di un dipendente, avvenuto per colpa del datore di lavoro consistita nella violazione di norme antinfortunistiche, sia stato commesso nell'interesse della società, da parte della persona fisica che ha violato le regole cautelari in materia. L'ente non può certo trarre alcun vantaggio dalla morte o dalle lesioni subite da un suo dipendente, potendosi piuttosto ipotizzare che lo stesso abbia tratto un beneficio economico solo dalla violazione delle norme antinfortunistiche che gli abbiano consentito di sopportare minori costi o risparmi di spesa: in effetti, la violazione della norma cautelare dovrebbe costituire il presupposto della responsabilità della società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in quanto essa è pienamente compatibile con l'elemento psicologico riscontrabile in capo alla persona fisica, alla quale imputare i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

In quest'ottica, l'applicabilità delle misure cautelari interdittive è consentita solo a condizione che l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5, comma 1, siano riferiti non ai delitti di omicidio o di lesioni colposi, ma alla violazione delle norme antinfortunistiche, nel cui ambito si sono verificati detti reati. Tuttavia, all'applicazione delle misure in esame si frappone un ulteriore ostacolo, costituito dal fatto che, come si è visto, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non può prescindere dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, in quanto il primo requisito contenuto nel comma 1, lett. a), di detta norma è strutturalmente incompatibile con il delitto colposo: sarebbe, certamente, incongruo affermare che l'ente abbia tratto dai reati di cui agli artt. 589 o 590 c.p. un profitto di rilevante entità.

Alle medesime difficoltà applicative si perviene con riferimento all'art. 13, comma 3, che rinvia alle ipotesi di cui all'art. 12, comma 1: non è dato comprendere, infatti, come il soggetto agente dei delitti di omicidio o di lesioni colpose possa avere commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. a); parimenti, non pare configurabile l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), in quanto dall'omicidio colposo o da una lesione colposa grave o gravissima deriva un danno non particolarmente tenue per l'infortunato.

Appaiono, invece, compatibili con il delitto colposo la seconda ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) (reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative) e

l'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) (reiterazione dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 231/2001).

9.4.6 Misure cautelari e modelli organizzativi: conclusioni

Come abbiamo avuto più volte modo di evidenziare, i modelli organizzativi e di gestione hanno un ruolo centrale all'interno del sistema delineato dal decreto in esame; infatti, la mera manifestazione dell'intenzione di adottare un modello e di porre in essere le altre condizioni richieste dall'art. 17 può consentire di ottenere la sospensione delle misure cautelari, ex art. 49, comma 1; mentre l'effettiva attuazione dei modelli e degli ulteriori presupposti comporta la revoca delle stesse, ex art. 49, comma 4. Non solo: l'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte previste dall'art. 17 può richiedere, a norma dell'art. 78, la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. L'adozione di un modello organizzativo efficace esclude il pericolo di recidiva, infatti, ma non è detto che tale pericolo sussista sempre, in ogni caso di carenza o inidoneità del modello stesso. Il mancato riferimento nell'art. 45 all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione non è privo di significato: si badi infatti che il Legislatore non ha previsto alcuna applicazione automatica di misure cautelari nel caso di accertata mancanza o inidoneità del modello organizzativo, escludendo quindi che da tale situazione possa derivare sempre, sulla base di una specie di presunzione, un pericolo di reiterazione di illeciti. Ha imposto invece al giudice di accertare l'esistenza e di valutare la fondatezza di specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La carenza di un'adeguata struttura organizzativa può certamente, allora, fondare un giudizio di pericolosità, che dovrà tuttavia essere calibrato anche in base ad altri fattori, quali l'eventuale allontanamento delle persone fisiche che occupavano nell'organizzazione dell'ente una posizione di vertice tale da incidere sulle sue scelte o la sottoposizione dell'ente stesso alla procedura di liquidazione: situazioni, queste ultime citate, che pur in assenza di un idoneo modello possono escludere quella pericolosità di reiterazione di cui si è accennato, delineando un sistema che non può definirsi fisso su un punto, quale il modello organizzativo, ma calato nella realtà e nell'organizzazione concreta dell'impresa.

CAPITOLO III

LE CAUSE DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITA' PENALE

1. Rischio di reato e rischio di impresa: il modello organizzativo e di gestione Autorevole dottrina economico aziendale da tempo definisce il rischio di commissione di reati all'interno di un'impresa, quale ulteriore rischio aziendale che l'imprenditore si assume e può contrastare o comunque governare all'interno della gestione imprenditoriale (60). Molteplici possono essere, secondariamente, i punti di vista gestionali tra i vari soggetti che operano all'interno di una realtà imprenditoriale: si pensi ad esempio agli azionisti e agli amministratori, agli amministratori ed al management; ciò può creare, come evidenziato da taluno, delle evidenti asimmetrie informative (61), che devono, necessariamente, essere gestite dall'imprenditore attraverso l'adozione di meccanismi organizzativi e di controllo che consentano il corretto funzionamento di queste relazioni, in un contesto di liceità. In tale ottica l'adozione di un idoneo modello organizzativo e di gestione, il cui scopo è la prevenzione della commissione di illeciti, non può che fungere da mezzo di tutela nell'interesse di tutti gli *stakeholders* dell'impresa, oltre che della collettività generale.

Detto modello organizzativo, quale strumento attraverso il quale un ente, nel caso di commissione di un illecito possa essere esentato da responsabilità, viene introdotto e definito dall'art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001, il quale stabilisce quali sono le esigenze cui il modello deve rispondere ed in particolare:

- individuare le aree operative e le attività della società a rischio di reato;

⁽⁶⁰⁾ BERTINI, Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale, Giuffrè, Milano, 1969.

⁽⁶¹⁾ WILLIAMSON, Market and hierarchies: analysis and antitrust implications, The Free Press, New York, 1975; P. BASTIA, Gli accordi tra imprese, Clueb, Bologna, 1989.

- prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziare idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si tratta, dunque, di costruire un sistema adeguato di prevenzione e controllo che si deve armonizzare con il sistema dei controlli interni e con tutti gli attori che ne sono coinvolti, su tutti i livelli.

2. Le caratteristiche di un Modello organizzativo e di gestione

2.1 L'idoneità

La caratteristica dell'idoneità di un modello organizzativo si evince dalla lettura degli art. 6 comma 2 secondo cui "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" e 7 comma 3, secondo il quale "il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

Le norme citate ben si integrano in un'ottica di una corretta definizione del concetto di idoneità, considerato che l'analisi del solo art. 7 sarebbe stata eccessivamente generica, quindi indeterminata.

Un modello idoneo dovrà dunque, secondo quanto evidenziato in dottrina (62), riportare:

- 1) gli esiti dell'analisi dei rischi in grado di individuare le attività dell'ente che possono dare luogo alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente stesso;
- 2) l'indicazione delle contro-misure che riguardano sia le modalità di svolgimento dell'attività sia il controllo delle misure da compiersi tramite l'istituzione di un organismo interno;
- 3) la previsione di obblighi di informazione, nonché la creazione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

La valutazione di idoneità ha ad oggetto dunque, da un lato, gli elementi essenziali del modello in astratto, dall'altro deve riguardare il funzionamento del modello stesso in concreto considerato. Un primo giudizio caratterizzato in termini di astrattezza e una seconda valutazione connotata in termini di concretezza; il tutto nell'ambito di una valutazione prognostica da parte del giudice, che dovrà giudicare se il modello sia idoneo alla prevenzione dei reati, in base ai suoi contenuti, astrattamente, ma anche in concreto. A questo punto, tuttavia, va evidenziato che le valutazioni certamente differiscono nel caso in cui un modello organizzativo sia adottato *ante* o *post factum*. Nel caso, infatti di un modello organizzativo adottato *ante factum* il giudice dovrà valutare se il modello organizzativo, pur idoneo a prevenire i reati, non lo sia stato in concreto in ragione dell'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Con riferimento, invece, ai modelli adottati *post factum*, la valutazione dovrà certamente essere più approfondita, dovendo essere volta a capire se l'illecito commesso avrebbe potuto essere evitato se il modello organizzativo fosse stato già adottato ed in particolare, se attraverso l'adozione del modello organizzativo siano state rimosse quelle carenze che avevano permesso la commissione dell'illecito per cui il procedimento penale è stato attivato.

⁽⁶²⁾ GARUTI, Profili giuridici del concetto di adeguatezza dei modelli organizzativi, in Rivista231, 2008.

Ne deriva, allora, che il modello organizzativo approvato ed attuato *ex ante* dovrà essere idoneo alla prevenzione dei reati ragionevolmente prevedibili all'interno dell'ente, mentre il modello adottato *ex post* dovrà pure essere dotato di quella particolare ulteriore idoneità che consiste nella rimozione delle carenze organizzative dell'ente incriminato, attraverso disposizioni e misure maggiormente incisive; un tanto proprio perché in quel preciso contesto un illecito si è già verificato ed il rischio, dunque, si è già concretizzato.

2.2 L'efficacia nell'attuazione del modello

Il requisito dell'efficacia del modello si basa su una valutazione che deve essere necessariamente concreta: si vuole stabilire, in particolare, se in fase di attuazione il modello sia efficace ai fini della prevenzione dei reati. Si badi, infatti come l'art. 6 comma 1 lett. a) e l'art. 7 comma 2 facciano esplicito riferimento all' "efficace attuazione" dei modelli organizzativi, rimarcando quel concetto di concreta attuazione ora in esame.

Il requisito dell'efficacia viene, altresì, considerato, nell'ambito del comma 4 dell'art. 7 del decreto in esame, il quale stabilisce che è necessaria una verifica periodica del modello ed un'eventuale modifica dello stesso – quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività – nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (⁶³).

⁽⁶³⁾ Evidenzia attentamente GARUTI, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2008 che "con particolare riguardo a quest'ultimo elemento (efficacia ex art. 7 comma 3 n.d.a), a nulla rileva la circostanza che nell'ambito dell'art. 6 comma 2 lett. e) sia previsto – non alla stregua di un dato attinente l'attuazione del modello ma quale dato attinente la sua adozione -, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Per superare questa apparente contraddizione, è sufficiente interpretare l'enunciato di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) come dato destinato a riferirsi alla previsione delle sanzioni disciplinari e delle procedure per la loro applicazione".

2.3 L'adeguatezza del modello in concreto

Una volta considerati i concetti di idoneità ed efficacia, va a questo punto evidenziato come nel caso in cui un modello organizzativo sia idoneo ed efficace, solo a questo punto può definirsi in concreto adeguato. Su questo punto la giurisprudenza ha provveduto a stilare un elenco di elementi in base ai quali un modello dovrebbe considerarsi adeguato, in particolare dovrà dare disposizioni circa i rischi di reato presenti all'interno dell'impresa, adottando nello specifico "una mappatura dei rischi esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo, nonché prevedere sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari" (64).

In merito a quell'organismo previsto accanto al modello organizzativo, ossia all'Organismo di vigilanza, di cui si dirà oltre, è necessario che i componenti dello stesso siano dotati di specifiche competenze e non abbiano subito condanne penali divenute irrevocabili.

Il modello dovrà, altresì contenere anche previsioni relative alla formazione dei dipendenti, articolate sui diversi livelli, prevedendo il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione agli stessi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

A fronte di tale formazione un modello adeguato deve prevedere altresì un sistema di sanzioni interne di tipo disciplinare per il mancato rispetto del modello, a carico dei vertici della società che, per negligenza o imperizia, non hanno saputo individuare ed eliminare le violazioni del modello e la commissione dei reati. Deve essere prevista altresì un'attività di controllo a sorpresa da parte dell'Organismo di vigilanza, nei confronti dell'attività di impresa. Un tanto, anche su segnalazione, nell'ambito della previsione di un continuo flusso informativo tra impresa e Organismo di vigilanza, in un'ottica di completa attuazione e corrispondente verifica dell'attuazione di protocolli e procedure specifiche.

2.4 Modello organizzativo e di gestione e Codice etico

L'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/01 introduce il concetto di "codice di comportamento", documento che è facoltà dell'ente adottare o meno e che viene definito come l'insieme dei

⁽⁶⁴⁾ GARUTI, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2008

diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.) (65).

La funzione del Codice etico, dunque, si sostanzia nel raccomandare determinati comportamenti, vietarne altri, a livello generale, a prescindere dai singoli rami di attività. A fronte della violazione di detti codici devono essere previste specifiche sanzioni, proporzionate rispetto al fatto commesso. Il concetto di Codice etico, dunque, si lega a quell'etica degli affari (*business ethics*), ossia quell'insieme di norme comportamentali aventi ad oggetto i profili morali dell'attività commerciale (⁶⁶).

Passando ora, ad un'analisi della previsione del Codice etico all'interno della disciplina dettata dal D.Lgs. 231 del 2001, in tale contesto il Codice etico può essere inteso come una raccolta di principi etici, che assieme al modello organizzativo costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo rispetto al "catalogo" dei reati presupposto di cui al decreto stesso.

A parere della dottrina è di fondamentale importanza che il Codice etico sia autonomo rispetto ai precetti penali di riferimento; il Codice infatti non dovrebbe sanzionare o

(65) SPANO, I parametri di progettazione organizzativa, in Rivista231, 2006.

(66) Evidenzia Salvatore, Il codice etico: rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità' sociale dell'impresa, in Rivista231, 2010 che "concepita, in senso lato, come riflessione morale sul commercio, probabilmente la speculazione filosofica sull'etica degli affari è risalente quanto il commercio stesso. Invero, già il Codice di Hammurabi (le cui origini si fanno risalire attorno al 1700 avanti Cristo) dettò, nella sua parte "civilistica", norme destinate a regolare gli scambi commerciali e a sanzionare severamente (non va dimenticato che era ispirato alla legge del taglione) comportamenti contrari alla corretta prassi commerciale: in questo senso esso, secondo quanto osservato da un illustre studioso, sancendo l'interdipendenza tra rapporti etici ed economici, costituisce una mirabile sintesi tra le ideologie orientale e occidentale del mondo antico. Similmente, nel Talmud e nei Dieci Comandamenti, si rinvengono norme morali applicabili all'agere commerciale".

imporre comportamenti non penalmente sanzionati dal punto di vista del D.Lgs. 231 del 2001, per i quali già sono previste delle sanzioni (⁶⁷). Codice etico e modello organizzativo dovrebbero, in altre parole, secondo un primo orientamento dottrinale, viaggiare su due piani distinti, in ragione della loro diversa natura, contenuto ed efficacia giuridica (⁶⁸).

Dall'altra parte, un secondo orientamento, pur nel riconoscere che il Codice etico potrebbe ben esistere indipendentemente dal modello organizzativo, ritiene, altresì che il detto codice costituisca il nocciolo duro del modello organizzativo e, comunque, il presupposto necessario per la sua adozione (⁶⁹).

Alla luce degli orientamenti ora brevemente esposti, pare prevalere, ad ogni buon conto, il primo di essi, essendo che tra Codice etico e modello organizzativo non vi è solamente una differenza circa la natura del loro contenuto, nella misura in cui il codice etico detta le linee-guida per l'elaborazione del modello, mentre quest'ultimo costituisce la legge interna dell'ente, che deve essere rispettata da apicali, sottoposti e, in generale, da chi è, comunque, legato all'ente, ma vi è una differenza anche cronologica nel senso che il codice etico dovrebbe preesistere al modello organizzativo, a livello primario. Non va dimenticato, da ultimo, che il fine attribuito dal D.Lgs. n. 231/2001 al Codice etico, è quello di "prevenire reati della specie di quello verificatosi", giusta il combinato disposto dei commi 1 lettera a) e 3 dell'art. 6 del d.lgs n. 231/2001. Su questo punto, però va detto che si tratta di un obiettivo alquanto ambizioso, difficilmente raggiungibile, almeno attualmente, se solo si pensa alla necessaria consapevolezza del valore che il Codice etico

⁽⁶⁷⁾ Potrebbe allora ben darsi, come evidenzia A. Salvatore, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2010 che "una violazione del codice etico non integri gli estremi di un reato (per esempio la realizzazione di un falso in bilancio che non abbia raggiunto le c.d. "soglie di punibilità"), ovvero non determini responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231/2001 (ad esempio, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, condotta che, al momento, non costituisce fonte di responsabilità amministrativa a carico dell'ente)".

⁽⁶⁸⁾ SANTI, La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese: d. lgs. 8.6.2001, n. 231 – d.m. 26.6.2003, n. 201, Milano, 2004, 271 e ss.

⁽⁶⁹⁾ ARENA-CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007, 237.

dovrebbe avere nei rapporti commerciali, ma che ad oggi non è ancora percepita nel sistema commerciale italiano.

2.5 Il modello organizzativo nei gruppi societari. Cenni

L'esistenza di numerosi gruppi societari ha fatto sì che ci si chiedesse se, in considerazione delle strette relazioni tra le società ad essi appartenenti sia possibile l'adozione di un unico modello organizzativo e di gestione. In realtà, tuttavia, il decreto legislativo in esame prende in considerazione, espressamente, i singoli enti quali soggetti giuridici che devono dotarsi del suddetto modello. In ragione di un tanto, ciascuna società dovrà dotarsi di un proprio modello e di un proprio Organismo di vigilanza, a prescindere dall'appartenenza o meno ad un gruppo. Ovviamente, proprio in relazione alle suesposte interrelazioni sarà necessario ed opportuno che i modelli organizzativi delle diverse società, pur strutturati sulla singola fattispecie aziendale, siano tra loro armonizzati, in termini di codice etico, di protocolli, procedure, sistemi sanzionatori e moduli formativi, anche in considerazione dei frequenti trasferimenti di personale tra le diverse aziende.

3. L'Organismo di vigilanza: composizione e funzioni

Ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, ulteriore presupposto ai fini dell'esenzione della responsabilità prevista dallo stesso decreto è che operi all'interno dell'ente un organismo, detto di vigilanza, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo e con la funzione di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231 del 2001).

Per quanto riguarda la concreta composizione dell'Organismo di vigilanza, il decreto in esame non fornisce alcuna indicazione, di talché nella prassi si sono sviluppate alcune caratteristiche via via divenute costanti.

In primo luogo, in linea generale l'Organismo di vigilanza è composto da soggetti con professionalità e competenze diverse, volte a garantire idoneo controllo nell'ambito dei vari settori dell'impresa (⁷⁰).

^{(&}lt;sup>70</sup>) Con riferimento alla problematica dei gruppi di società, è noto come la nomina di un Organismo di vigilanza debba essere fatta da una società, sia essa singola o facente

Di fondamentale importanza risultano i requisiti dell'indipendenza rispetto all'ente e di onorabilità. Si tratta, infatti, di una funzione particolarmente delicata ed impegnativa, soprattutto nel caso di imprese di grosse dimensioni con procedimenti operativi e produttivi complessi, ampiezza del *business* e di unità produttive che necessitano di continuo controllo. Da questo punto di vista, l'esistenza in azienda di sistemi di controllo collaudati, con competenze specifiche quali *internal auditor*, *ompliance manager*, *risk manager*, *controller*, permettono all'Organismo di vigilanza di intervenire su un assetto già impostato e di cui potersi avvalere nell'esercizio delle proprie funzioni (71).

Venendo ora alla concreta attività che l'Organismo di vigilanza è tenuto a svolgere nell'ambito dell'impresa per cui opera, va detto innanzitutto che ciascun Organismo di vigilanza è dotato di un regolamento e che i compiti di detto organismo si caratterizzano

parte di un gruppo societario. Infatti, anche in presenza di un gruppo di società l'Organismo di vigilanza deve essere nominato per ciascuna società, che costituisce un ente a se stante. Per approfondimenti sul tema, si veda LECIS, *L'Organismo di vigilanza nei gruppi di società*, in Rivista231, 2006.

(71) Evidenzia BASTIA, Criteri di progettazione dei modelli organizzativi, in Rivista 231, 2009, come "sul piano generale, l'endemica riluttanza delle nostre aziende a dotarsi di sistemi di controllo, anche di quelli indispensabili per l'operatività come il controllo di gestione, costituiste un fattore di debolezza con cui gli organismi di controllo devono confrontarsi ai fini dell'efficacia della propria attività. Inoltre, il pieno rispetto dei requisiti di autonomia e di indipendenza comportano la dotazione di risorse sul cui grado di adeguatezza - in aziende di certe dimensioni - occorre realisticamente che il consiglio di amministrazione assuma impegni sostanziali, per non rendere meramente ritualistico l'operato di questo nuovo organismo. Si tratta di interventi che vanno dal riconoscimento di un equo compenso ai componenti dell'organismo (non meramente simbolico, ma coerente con le competenze e l'impegno professionale richiesti), all'assegnazione di strutture aziendali dedicate (staff, segreteria, personale con competenze nei controlli), all'impiego di strumenti informativi, alle possibilità di disporre in autonomia di congrui budget discrezionali, anche per indagini e consulenze esterne, sottratti al coinvolgimento di personale dell'azienda".

per una serie di controlli periodici prestabiliti e volti a valutare la regolarità dei procedimenti all'interno dell'ente, con una determinata continuità, che può variare a seconda della tipologia di impresa considerata.

Accanto a tale attività, nell'ambito della quale, come detto l'organismo può avvalersi anche dell'operato di soggetti interni all'ente, vi sono anche dei controlli a sorpresa, volti alla focalizzazione della situazione dell'ente in un momento qualsiasi di attività. Periodicamente l'Organismo di vigilanza, circa ogni sei mesi, in ogni caso almeno una volta all'anno, sarà tenuto a relazionare l'ente circa le risultanze della propria attività il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale (⁷²).

Di importanza non secondaria sono poi le segnalazioni che ciascun soggetto appartenente all'ente può fare all'Organismo di vigilanza, mediante invio a mezzo casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di vigilanza, alla quale solo l'Organismo di vigilanza può accedere, o mediante deposito in cassettina, anch'essa dedicata all'Organismo di vigilanza e cui solo i membri dello stesso possono accedervi. Si tratta di segnalazioni che possono essere in forma anonima o meno, a seconda della scelta effettuata a monte. Tale opzione è frutto di una scelta volta ad evitare che nel timore di subire conseguenze negative in ragione della segnalazione, non vengano effettivamente comunicati fatti rilevanti ai fini di una responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231 del 2001, potenziale o attuale che sia. A seguito di tali segnalazioni, infatti, l'Organismo di vigilanza è tenuto ad aprire un'istruttoria al fine di fugare ogni dubbio circa la veridicità delle segnalazioni ricevute e, soprattutto al fine di rimuovere le irregolarità operative che fossero eventualmente emerse nel caso di detta istruttoria.

^{(&}lt;sup>72</sup>) Collegio sindacale e organismo di vigilano svolgono, come noto, funzioni diverse per scopi diversi, ma devono operare in sincronia tra di loro al fine di "mettere a fattor comune le reciproche informazioni e conoscenze e per evitare ridondanze e conflitti nella proprie sfere di operatività. Una buona prassi consiste nella partecipazione, come soggetto esterno, del presidente del collegio sindacale, o si un sindaco da questi indicato, alle riunioni dell'Organismo di vigilanza." Si veda BASTIA, Op. cit., in Rivista 231, 2009.

Passando ora alla composizione dell'Organismo di vigilanza, nella prassi si sono sviluppate diverse soluzioni, dalla monocratica, alla pluralistica (in numero pari, ovvero dispari), con la presenza di un amministratore, indipendente o meno, di un sindaco, di manager, esecutivi o meno, con la presenza, il più delle volte di soggetti esterni, spesso nel ruolo di presidente.

In un quadro di questo genere è necessaria una critica, intuitiva, nei casi di organismi di vigilanza in cui a farne parte siano soggetti facenti parte di organi interni alla società. E' evidente, infatti, che nel caso di soggetti interni possa essere quantomeno compromessa l'indipendenza dell'Organismo di vigilanza. Gli amministratori, precisamente, sono soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza, anche se si tratta di consiglieri indipendenti, i quali comunque con il loro voto incidono sulle scelte societarie e dunque potrebbero trovarsi in conflitto di interesse se partecipanti all'Organismo di vigilanza. E' evidente, tra l'altro, che in casi di questo tipo l'ente non manifesta verso l'esterno alcuna volontà di impegnarsi al dovuto controllo delle proprie attività, manifestando invece una vera e propria commistione di ruoli e persone, di controllanti e controllati (⁷³).

(73) L'argomento ora citato vale anche anche per il collegio sindacale, i cui membri

dovrebbero opportunamente rimanere estranei all'Organismo di vigilanza, essendo peraltro essi stessi, con la loro operatività, oggetto di verifica da parte dell'organismo. Risulta, in sostanza, un errore non irrilevante confondere controllore e controllato, al solo scopo di evitare costi a carico dell'ente. Precisa, inoltre, BASTIA, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2009 che in merito ai sindaci "va precisato che la natura delle loro funzioni, ancorché rivista alla luce del nuovo diritto societario e pur tenendo presente l'ampiezza dei doveri e dei compiti previsti per le società assoggettate a vigilanza, è sostanzialmente diversa dalle funzioni dell'Organismo di vigilanza e il cumulo di cariche riduce fatalmente le possibilità di impegno dei soggetti presenti in diversi organi di controllo, con il deprecato rischio, inoltre, di creare confusione di ruoli e sovrapposizioni nelle stesse attività di controllo. Per la realtà del nostro paese, peraltro l'unico che conosce la funzione del collegio sindacale, occorre tenere presente che l'evoluzione professionale si snoda da una lunga

tradizione di mero controllo contabile, sulla quale si sono formate generazioni di

professionisti, in gran parte obiettivamente depositari di queste specifiche competenze, a

In ragione di quanto sopra, una soluzione di compromesso potrebbe essere considerata quella in cui funga da presidente un soggetto esterno, mentre possano essere nominati membri anche altri soggetti, interni all'ente, che abbiamo quella competenza richiesta, ma allo stesso tempo non ricoprano funzioni tali da poter influenzare la gestione della società. L'*internal auditor* costituisce l'esempio di soggetto adatto per eccellenza, in quanto deputato al controllo interno in modo autonomo ed indipendente rispetto al management societario.

3.1 Gli obblighi di aggiornamento del Modello

Il decreto legislativo in esame stabilisce che funzione dell'Organismo di vigilanza è quella di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento". Si tratta dunque, in prima battuta di una funzione che riguarda la valutazione circa l'efficacia del Modello organizzativo, ossia la sua idoneità a prevenire i reati, nonché la sua effettività, ossia il suo riconosciuto valore cogente all'interno dell'ente. Può sollevare, in seconda battuta, qualche problema in più, la terza funzione dell'organismo, avente ad

cui sono ancora prevalentemente ancorati. L'ampiezza dei nuovi compiti richiesta dall'evoluzione normativa e della best practice inizia ora a sensibilizzare una rinnovata classe professionale verso l'integrazione delle vecchie competenze anche con quelle di tipo strategico, organizzativo e dei controlli interni, in una cornice culturale di tipo aziendale lato sensu. Evidenzia lo stesso autore che risulta in contraddizione, evidentemente, con i requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia l'inserimento nell'organismo di manager esecutivi o comunque di responsabili di funzioni che concorrano alle scelte di gestione societari, quali, la funzione legale, risorse umane, controller, responsabile amministrativo. Si veda, per un approfondimento in merito ai rapporti tra Organismo di vigilanza e Collegio sindacale SCAFIDI-ANNOVAZZI, Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231-2001 e i suoi rapporti con l'Organismo di vigilanza e controllo, in Rivista231, 2009.

Per ulteriori approfondimenti in merito al requisito dell'indipendenza dell'Organismo di vigilanza si veda PISANI, *I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di vigilanza*, in *Rivista231*, 2009.

oggetto la cura dell'aggiornamento del modello. Si tratta, infatti, di una funzione che normalmente dovrebbe spettare al vertice societario, essendo che l'adozione del modello costituisce funzione dell'organo dirigente, che pure è tenuto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) al suo aggiornamento (⁷⁴). Risulta, allora, importante, capire quale sia la linea di demarcazione tra i compiti dell'Organismo di vigilanza e l'organo dirigente circa l'aggiornamento del Modello.

Per aggiornamento del modello, *in primis*, si intende la cura circa il mantenimento dell'adeguatezza dello stesso nel tempo. Spetta allora all'Organismo di vigilanza preoccuparsi che l'organo dirigente mantenga adeguato nel tempo il modello stesso; nello specifico, è importante capire quando e come l'Organismo di vigilanza debba intervenire. Da questo punto di vista forniscono un aiuto le Linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, secondo e quali uno dei compiti dell'Organismo di vigilanza è quello di formulare "proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie". Tali proposte diventano, sempre secondo le linee guida citate, obbligatorie, quando vi sono: a) significative violazioni del Modello organizzativo;

- b) significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- c) modifiche normative.

Nelle circostanze sopracitate, dunque, sorgerà un obbligo di attivazione da parte dell'Organismo di vigilanza, al fine di consentire l'efficacia del Modello ai fini dell'eventuale esenzione di responsabilità.

^{(&}lt;sup>74</sup>) Con riferimento alle società quotate, il Codice dell'Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana dispone che "il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, rivolgendo una particolare attenzione ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (punto 8.C.2).

Nel caso sub a), in particolare , la ragione dell'obbligatorietà dell'intervento consiste nel fatto che è necessaria una valutazione circa la tenuta del Modello. La denuncia della violazione rappresenta un obbligo dell'Organismo di vigilanza di fronte a qualunque violazione riscontrata; solo di fronte a significative violazioni, ossia ripetute o particolarmente gravi, tuttavia, sorge l'obbligo citato. Un Modello non efficace, infatti, è, in fin dei conti un Modello inutile. E' per questo motivo che di fronte a gravi violazioni dovranno essere intraprese due strade, l'una nei confronti della persona che ha commesso la violazione, di tipo sanzionatorio ma anche formativo, l'altra volta a suggerire modifiche alle regole, rendendole maggiormente fruibili agli operatori (75).

Per quanto riguarda, invece, il caso sub b), è noto come un Modello organizzativo efficace debba individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati, le aree c.d. a rischio di reato (cfr. art. 6, c. 2 lett. a). I Modelli stessi vengono redatti "in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati". Dalle disposizioni ora citate si evince come il sistema impostato dal decreto in esame, poggi sulla valutazione dell'intero sistema aziendale, della sua struttura e attività esercitate. Di conseguenza, l'eventuale variazione della struttura societaria, nonché la modifica delle

⁽⁷⁵⁾ Evidenzia LECIS, L'Organismo di vigilanza e l'aggiornamento del modello organizzativo, in Rivista231, 2006 che "accingendosi alla redazione del Modello, occorre quindi resistere alla tentazione di esporre regole formalmente ineccepibili, senza prendere in considerazione i problemi che il rispetto di tali regole può portare ai destinatari delle stesse. É naturale, infatti, che una procedura che renda troppo oneroso un certo processo aziendale si pone a forte rischio di essere (in tutto o in parte) disapplicata e la disapplicazione – nei fatti – di una regola prevista dal Modello può addirittura intaccarne la tenuta complessiva, perché una regola inserita in un Modello Organizzativo, nella prospettiva del D.Lgs. 231/01, dice di se stessa di essere necessaria al fine di prevenire la commissione di reati, cioè che c'è bisogno che venga osservata perché il reato venga evitato"

attività, la loro riduzione o ampliamento, possono comportare la necessità di aggiornamento del Modello (76).

Da ultimo, sub c, è evidente che anche le modifiche normative, come l'introduzione di nuove fattispecie penali all'interno del decreto in esame, l'eliminazione di altre, la modifica di altre ancora, possono determinare l'esigenza di aggiornamento del Modello organizzativo.

E' noto, infatti, come ai sensi dell'art. 2 la responsabilità amministrativa come conseguenza della commissione di un reato sorga dal momento in cui entra in vigore la legge che lo prevede. L'Organismo di vigilanza in tale circostanza dovrà attivarsi, sollecitando l'organo dirigente al fine di valutare, quantomeno, l'incidenza della nuova fattispecie nel sistema dell'impresa. All'Organismo di vigilanza non si chiede un'immediata valutazione o suggerimenti relativi ai nuovi reati, ma un'immediata attivazione nei confronti degli organi dirigenti. La formulazione di proposte modificative, infatti, costituirà solo un momento successivo, a seguito della valutazione dell'impatto che le modifiche normative possono avere sul sistema aziendale.

Da ultimo, analizzate le Linee guida di Confindustria, possiamo renderci conto come le stesse non menzionino tra le cause di aggiornamento, la commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231 del 2001. Non è detto in tale circostanza che il Modello

⁽⁷⁶⁾ Precisa Lecis, Op. cit., in Rivista231, 2006 che "può e non deve, in quanto una variazione che non impatti sul sistema di controllo, ovvero che concerna ambiti nei quali non vi sia una ragionevole (ulteriore) possibilità di commissione di alcuno dei reati previsti dal Dl.Lgs. 231/01 è ininfluente rispetto al Modello Organizzativo, che può quindi rimanere inalterato. In tutti gli altri casi, invece, il Modello deve essere aggiornato. In particolare, quando la società apra nuove aree di attività o di business è necessario operare una valutazione del rischio con riferimento a quelle specifiche aree, ossia occorre domandarsi se nei nuovi settori (la cui "novità" può riguardare sia una diversa linea di prodotto, che una nuova area geografica, che qualunque altra significativa innovazione operativa) vi siano nuove o diverse possibilità di commissione dei reati previsti, che nuovi di controllo". necessitino rispettivamente di 0 diversi sistemi

non fosse idoneo, ma ben potrebbe essere che una norma specifica non fosse adeguata, idonea a prevenire il reato in questione. E' evidente che in casi di questo tipo l'Organismo di vigilanza dovrà attivarsi di fronte all'organo dirigente ai fini delle opportune modifiche, risultando diversamente esso stesso in colpa per non aver correttamente adempiuto alle proprie funzioni.

3.1.1. Mancato aggiornamento del Modello: la responsabilità dell'Organismo di vigilanza

Affinchè un Organismo di vigilanza possa operare adeguatamente deve essere messo, prima di tutto, nelle condizioni di poterlo fare. Di fondamentale importanza, infatti, sono i flussi informativi all'Organismo stesso, in base ai quali i vari membri possono attivarsi. In deve ricevere piena attuazione la disposizione secondo parole, i modelli "devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli" (art. 6, comma secondo, lett. d). Va da sé, che se l'Organismo di vigilanza non viene messo in condizione – tramite per l'appunto la predisposizione di idonei flussi informativi – di esercitare il proprio compito di cura dell'aggiornamento del Modello, il Modello stesso non potrà dirsi efficace. Si potrà, dunque, prevedere un sistema di immediata informazione all'Organismo di vigilanza, nel caso di modifiche degli assetti societari, del business, nonché nel caso di modifiche normative. Nella misura in cui, quindi, all'interno dell'ente si preveda un sistema di questo tipo, in cui vi sono regolarmente trasmissioni di informazioni all'Organismo di vigilanza, in questo caso la responsabilità dell'attività, passerà all'Organismo di vigilanza stesso. L'inosservanza o il non corretto adempimento di tali obblighi può generare in capo all'Organismo un profilo di responsabilità professionale, cui può conseguire, nel caso di commissione di reati, la responsabilità amministrativa della società. Va evidenziato, per inciso, che curiosamente l'art. 6 lett. d del decreto stabilisce che non vi è responsabilità dell'ente nel caso in cui non vi sia stata "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b)". Probabilmente per una dimenticanza il Legislatore non fa alcuna menzione circa il mancato aggiornamento. Si tratta tuttavia, di una grave dimenticanza, in considerazione proprio del fatto che la cura dell'aggiornamento del modello costituisce obbligo qualificante dell'Organismo di vigilanza, che in mancanza resterebbe certamente menomato di una funzione fondamentale ai fini della concreta attuazione del Modello organizzativo.

3.2 Collegio sindacale e Organismi di vigilanza: cenni

L'art. 6 comma 2 lett. b) del decreto legislativo in esame, introdotto con l'art. 14 comma 12 della L. 12 novembre 2011 n. 183, ha definitivamente stabilito la possibilità per le società di capitali di nominare quale Organismo di vigilanza il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza ed il Comitato per il controllo della gestione (77). Mediante l'introduzione della citata norma è stata rimossa ogni *querelle* interpretativa circa la compatibilità tra ruolo di Sindaco e membro dell'Organismo di vigilanza. Nello specifico i dubbi vertevano sulle circostanze per cui il Collegio sindacale non sarebbe in grado di garantire la continuità d'azione propria dell'Organismo di vigilanza, sarebbe titolare di poteri impeditivi dei reati e non di mere funzioni di sorveglianza circa l'adeguatezza e il rispetto del Modello organizzativo. In ragione, tra l'altro, del ruolo di garanzia ricoperto dal Collegio sindacale, lo stesso si esporrebbe a ricoprire, secondo un certo orientamento, la duplice funzione di controllante e controllato, generando un'incompatibilità di ruoli. Per

⁽⁷⁷⁾ Per un approfondimento in merito agli orientamento pre modifica legislativa si veda GROSSO FRIGNANI, Organi di controllo ed organismo di controllo: il requisito dell'indipendenza alla luce della normativa societaria, in Rivista231, 2007, MASTRO-ARTUSI, La costante evoluzione dell'Organismo di vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri, in Rivista231, 2012, 67; CARDIA, Legge di stabilità 2012 e d.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di vigilanza, in Rivista231, 2012, 123; MORETTI-SILVESTRI, Titolarità della funzione dell'Organismo di vigilanza: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle recenti modifiche, in Rivista231, 2012, 63; SANTORIELLO, in Ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di vigilanza, in Rivista231, 2012; COLONNA E BONESCHI, L'Organismo di vigilanza nella recente normativa di Banca d'Italia, in Rivista231, 2013, 119.

contro, la tesi oggi accolta affermava l'indipendenza ed autonomia dei sindaci, ai sensi dell'art. 2403 c.c. e quindi la piena compatibilità tra i ruoli in esame (⁷⁸). E' evidente, allora, che nella misura in cui un sindaco svolga anche il ruolo di Organismo di vigilanza, le due posizioni debbano essere precisamente distinte quanto a ruoli e responsabilità non essendo in nessun caso configurabile in capo ad un componente dell'Organismo di vigilanza una responsabilità per mancato impedimento di un evento di reato, diversamente che per il Sindaco (⁷⁹).

⁽⁷⁸⁾ Si badi, tuttavia, che alcuni dubbi permangono proprio in ragione della posizione di espressa garanzia ricoperta dal Collegio sindacale, alla quale è legata la configurabilità della norma di cui all'art. 40 comma 2 c.p., secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Evidenziano CELESIA-DE SANCTIS, Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: crisi d'identità?, in Rivista231-Le raccolte 231, 2-2012, 77 che "l'obbligo giuridico che è fonte della posizione di garanzia trova il suo fondamento nella disciplina di cui agli artt. 2403 e 2407 c.c. a cui si affianca un articolato sistema di poteri. A titolo esemplificativo il collegio sindacale è titolare di poteri non riconosciuti ex lege all'Organismo di vigilanza: potere di intervento in sede di consiglio di amministrazione, potere di convocare il consiglio di amministrazione, potere di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione, potere di convocare l'assemblea, potere di effettuare la denunzia al Tribunale, potere di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori". In tale contesto, è evidente che il Sindaco potrà considerarsi responsabile nella misura in cui avesse la consapevolezza della commissione di un reato di tipo doloso, non potendosi di certo configurare il concorso colposo nel reato doloso. Per un approfondimento si veda ALDROVANDI, La responsabilità penale degli organi di controllo nelle s.p.a., in Dir. Prat. Soc., 25 ss., 2003.

^{(&}lt;sup>79</sup>) Si veda sul punto BOIDI-FRASCINELLI-VERNERO, *La compatibilità del collegio* sindacale quale Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, in Rivista231, 4-2011, 147 ss.

3.3 Può essere Organismo di vigilanza una persona giuridica? L'ipotesi degli amministratori

Il quesito che ora ci poniamo deriva dall'annosa tematica riguardante la possibilità di nomina quale amministratore di società, di una persona giuridica. Tale percorso pare aver trovato accoglimento con riferimento alla figura dell'amministratore (80); per questo ci si è chiesti in dottrina se una simile soluzione sia configurabile anche con riferimento all'Organismo di vigilanza.

Le ragioni giustificatrici della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società risiedono nell'interpretazione, in primis, dell'art. 5 del D.Lgs. 240/1991, secondo cui, nell'ambito della creazione di un gruppo economico europeo si prevede che: "1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato. 2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonchè il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.

3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore". Si badi, secondariamente, al combinato

⁽⁸⁰⁾ Nell'autunno del 2006 la Camera di Commercio di Milano ha ammesso l'iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata con un'altra società a responsabilità limitata come amministratore. La massima n. 100 del 18 maggio 2007 elaborata dalla Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, riconoscendo la legittimità di una clausola statutaria di s.p.a. o di s.r.l. che prevedeva la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, ha segnato, molto probabilmente, un punto di non ritorno anche per gli operatori più scettici nei confronti di tale soluzione.

disposto degli artt. 2361 comma 2 c.c. e 111-duodecies disp. att. c.c. per le società di persone, nonché alla norma contenuta nella disciplina della Società Europea (art. 47.1 reg. UE 2157/2001), che affermano la possibilità di nominare quali amministratori anche le entità giuridiche diverse dalle persone fisiche. Orbene, posto tale contesto giuridico che parrebbe consentire la nomina di persone giuridiche quali amministratori, va comunque evidenziato che l'art. 5 del D.Lgs. 240/1991 stabilisce alcune condizioni che debbono essere soddisfatte quali:

- la necessità della designazione di un "rappresentante persona fisica", che esercita le funzioni di amministrazione;
- l'assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell'amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore;
- l'applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica e conseguentemente l'applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali Nella prassi, quindi, soluzioni di questo tipo, pur possibili come evidenziato, potrebbero porre alcune problematiche; si pensi ad esempio al caso di un amministratore persona giuridica che operi tramite un proprio rappresentante; l'operato di quest'ultimo potrebbe certamente essere rallentato dalle procedure decisionali dalla propria società di appartenenza, la quale, tra l'altro amministrerebbe di fatto la società di cui il proprio rappresentante farebbe parte quale amministratore, spostando il centro decisionale in capo alla società amministratrice medesima.

Un'altra problematica potrebbe riguardare l'eventuale conflitto di interessi in cui potrebbe talvolta incorrere la persona fisica e le dichiarazioni di cui all'art. 2391 c.c. Nel caso, per esempio, in cui il rappresentante della persona giuridica amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione, interesse divergente da quello della persona giuridica che rappresenta. Ci si chiede se in questo caso il rappresentante sia o meno tenuto a dichiarare i propri interessi in conflitto, o se, agendo in qualità di delegato sia esentato da tale obbligo.

Un altro aspetto di fondamentale importanza riguarda la responsabilità dell'amministratore per illeciti penali o amministrativi. La nomina di una persona giuridica come amministratore non determina lo spostamento della responsabilità in capo a quest'ultima, ma in capo alla persona che in concreto esercita l'attività, ferma restando ovviamente, la responsabilità patrimoniale della persona giuridica dei cui organi la persona fisica è membro. Si tratta, evidentemente, di una previsione a tutela dei creditori sociali, che in tal modo possono agire sul patrimonio d i entrambi i soggetti.

Si badi, per inciso, al fatto poi che i parametri di diligenza e professionalità che vengono utilizzati al fine di valutare l'operato delle persone fisiche, valgono anche per l'operato delle persone giuridiche (⁸¹).

Ciò posto, appreso come possa essere amministratore di una società anche una persona giuridica, con le dovute cautele di cui sopra, ci si chiede a questo punto, se le stesse considerazioni possano valere per l'Organismo di vigilanza. Non costituisce ostacolo ad una soluzione di questo tipo l'art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001 che definisce l'Organismo di vigilanza quale "organismo dell'ente", locuzione che permette un ampio ventaglio di soluzioni. E' evidente, inoltre, che i requisiti richiesti per l'amministratore ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 240/1991, per l'amministratore, possano valere, in analogia, anche per i membri dell'Organismo di vigilanza.

Deve concludersi, allora che nulla osterebbe ad una considerazione di questo tipo potesse valere anche per gli Organismi di vigilanza, in un'ottica futura, non ad oggi ancora prospettata nella nostra realtà aziendale, ma che certamente offrirebbe quei vantaggi a livello di responsabilità patrimoniale e tutela degli enti, di cui sopra si è discusso (82).

4. La frode del soggetto apicale

Ultima causa di esenzione della responsabilità dell'ente è costituita dall'elusione fraudolenta del modello organizzativo presente ed efficace in azienda. A tal proposito, come abbiamo avuto modo di evidenziare, obiettivo del modello organizzativo e di gestione è far sì che non vengano commessi determinati reati, detti presupposto, all'interno

⁽⁸¹⁾ Si veda sul punto CARDANI, E se l'organo di vigilanza e controllo fosse una persona giuridica?, in Rivista231, 2009.

⁽⁸²⁾ Per approfondimenti specifici si veda CARDANI, Op. cit., in Rivista231, 2009.

dell'ente, fotografando la situazione prima dell'adozione del modello e creando protocolli e procedure per il funzionamento delle diverse attività che l'ente stesso svolge.

E' evidente che la completa eliminazione del rischio di reato non è possibile; è impossibile, di fatto costruire un sistema che elimini completamente la possibilità che una persona violi la legge penale. Possiamo allora parlare di un concetto definibile quale "ragionevole sicurezza" (83).

Questo livello di sicurezza ha l'obiettivo, altresì, di evitare che attraverso la commissione di determinati illeciti all'interno di un ente si verifichi una distorsione della concorrenza all'interno del mercato; si vuole, in altre parole salvaguardare l'efficienza del mercato. In quest'ottica le imprese, punto di partenza di questo procedimento, non dovranno sostenere costi sproporzionati, ma dovranno attenersi a quei principi di efficienza e ragionevolezza, tali da consentire il raggiungimento dell'obiettivo (⁸⁴).

Le linee guida di Confindustria stabiliscono che sia necessario e sufficiente, ai sensi e per gli effetti del decreto in esame, che il modello sia costruito in modo da non poter essere intenzionalmente aggirato. In termini di elusione fraudolenta, quindi, che deve essere dimostrata dall'ente al fine di poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità nell'ipotesi di reato del soggetto apicale, si chiarisce che l'intenzionalità della persona fisica che delinque deve estrinsecarsi mediante artifici e raggiri (85).

^{(&}lt;sup>83</sup>) Si tratta del termine utilizzato nella legge anticorruzione statunitense il *Foreign Corrupt Practices Act* del 1977.

^{(&}lt;sup>84</sup>) Le linee guida di Confindustria fanno riferimento a tal proposito al generale principio dell'esigibilità del comportamento richiesto alla società, ancorché spesso sia difficile individuarne in concreto il limite. Si parla di esigibilità in termini concreti, ossia di possibilità oggettiva.

⁽⁸⁵⁾ ARENA, Idoneità del modello e frode del soggetto apicale, in Rivista231, 2008, evidenzia che "è significativo l'uso del termine «elusione» in luogo di "violazione" del Modello. Sembra potersi ritenere che il Legislatore abbia voluto prendere in considerazione più il risultato che le modalità delle condotte «irregolari» dell'apice. Insomma l'elusione è un concetto di genere, che comprende sia violazioni «frontali» delle

Ci si chiede, a questo punto, se può essere considerata sufficiente l'indicazione per cui la costruzione di un sistema di prevenzione di reati deve essere fatta in modo che il modello non possa essere eluso se non intenzionalmente. Pare corretto sostenere che è proprio l'elusione fraudolenta che deve essere prevenuta mediante i modelli. Vi è chi sostiene che il modello attuato in una società all'interno della quale vi sia una fraudolenta elusione dello stesso, debba considerarsi inidoneo (⁸⁶).

Si dovrà, allora, considerare inidoneo il modello se l'elusione è stata consentita:

- dalla mancanza dei protocolli aziendali;
- dall'inefficacia dei protocolli;
- dall'omessa vigilanza dell'Organismo previsto dall'art 6;
- dall'insufficiente vigilanza dell'Organismo stesso.

Va evidenziato, in ogni caso, che nei casi di inefficacia dei protocolli e di insufficiente vigilanza dell'Organismo di vigilanza si rende necessaria un'ulteriore specificazione; per quanto riguarda i protocolli, infatti, questi saranno inefficaci se non si basano su una dettagliata mappatura dei rischi di reato e misure specifiche di contrasto a tali rischi, se non impongono una formazione adeguata del personale, se non sono coperti da un adeguato sistema disciplinare.

Circa l'Organismo di vigilanza, invece, quest'ultimo potrà svolgere effettivamente ed efficacemente la propria funzione solo nella misura in cui sia dotato di adeguate garanzie di autonomia ed indipendenza, poteri e risorse, umane e finanziarie.

procedure, degli obblighi, dei divieti ecc., sia violazioni «sostanziali», pur nel formale rispetto dei protocolli. In questo modo, evidentemente, il concetto è più ampio, non incentrandosi necessariamente sulla violazione formale del Modello; più ampio, di conseguenza, è l'oggetto della prova a carico dell'ente. Inoltre l'elusione deve essere «fraudolenta». Con questo aggettivo si intende richiedere precisamente l'elusione con «intenzione fraudolenta» (profilo soggettivo della condotta: non necessariamente estrinsecantesi in artifizi e raggiri) o l'elusione con «modalità fraudolente» (profilo oggettivo della condotta: necessariamente ricomprendenti il dolo intenzionale)?".

⁽⁸⁶⁾ M. ARENA, *Op. cit.*

Alla luce di quanto considerato, possiamo allora concludere che ai fini di individuare la fraudolenta elusione del Modello e dunque la sua idoneità ai fini dell'esenzione, si dovrà valutare l'effettiva capacità dello stesso di prevenire i reati commessi. La colpa di organizzazione dell'ente potrà considerarsi venire meno solo nel momento in cui un reato sia stato comunque commesso, soltanto se l'elusione fraudolenta del modello – come in concreto verificatasi – non poteva essere prevedibile dall'ente, attraverso l'impiego dei criteri di diligenza adeguati rispetto alle dimensioni dell'ente, alla struttura organizzativa, alla natura della sua attività ed all'entità del rischio-reato da prevenire. Solo un modello impostato e attuato in tale modo potrà considerarsi tale da conferire una ragionevole sicurezza di prevenzione e perciò tale da limitare il rischio di reato nell'ambito della società.

CAPITOLO IV

LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA PRATICA

Nel corso di quest'ultimo anno ho avuto la possibilità di effettuare uno stage nell'ambito del quale sono stata coinvolta nella costruzione dei modelli organizzativi ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001. Ho potuto seguire in prima persona le varie fasi della costruzione di un modello, che nelle prossime pagine porterò ad esempio allo scopo di poter concretamente dimostrare in cosa consista un modello organizzativo.

FASE 1

La creazione di un modello organizzativo e di gestione richiede una prima fase di conoscenza della realtà aziendale all'interno della quale il modello deve essere adottato. E' per questo motivo che devono essere effettuati una serie di incontri volti a comprendere:

- 1) La struttura dell'ente e delle cariche societarie (chi siano in particolare i soci, gli amministratori, se vi siano partecipazioni in altre società)
- 2) I settori di attività (la struttura operativa dunque della società stessa, identificando così le aree di rischio)

Una volta acquisite le informazioni, si potrà cominciare ad impostare il modello organizzativo nella sua "parte generale". Per parte generale si intende quella parte del modello in cui si definisce la struttura della società, individuandone tutte le caratteristiche circa la composizione, i settori e l'organigramma funzionale. Si procede dunque ad una presentazione di tutti i reati presupposto, nonché di quell'organo che è "l'Organismo di vigilanza" di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti e le cui caratteristiche e funzioni vengono definite proprio nella parte generale.

Per poter comprendere concretamente cosa si intenda, di seguito riporterò la parte generale di un modello organizzativo e di gestione che ho contribuito a costruire e relativo ad una società che organizza eventi:

"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

di

XXX

PARTE GENERALE

Aggiornamento del Modello organizzativo

VERSIONE	ADOZIONE	DESCRIZIONE
	C.D.A.	MODIFICHE ED
		AGGIORNAMENTI
n. 1	d.d.	
n. 2		
n. 3		
n. 4		
n. 5		

INDICE

1. LA SOCIETA' pag.

1.1 Modello di Governance pag.

1.2	Assetto
organizzativo	pag.
1.3	Le
ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione	pag.
2	
2. IL D. LGS. 231/01	pag.
2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società	
e delle associazioni	pag.
2.2 Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi	pag.
2.3 I reati commessi all'estero	pag.
2.4 Le vicende modificative dell'Ente	pag.
2.5 Sanzioni a carico dell'Ente	pag.
2.6 Procedimento di accertamento dell'illecito	pag.
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	pag.
3.1 Obiettivi e contenuti del Modello	pag.
4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
ADOTTATO DALL'AZIENDA	pag.
4.1 Adozione del Modello	pag.
4.2 Modello e Codice Etico	pag.
5. ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL	
MODELLO	pag.
5.1 Individuazione e analisi delle attività sensibili	pag.
5.2 Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella	
fase di valutazione dei rischi	pag.
5.3 Destinatari del Modello	pag.
6. I REATI "231" RILEVANTI PER LA SOCIETA'	pag.
6.1 La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati	pag.

6.1.A Reati contro la Pubblica Amministrazione	pag.
6.1.B Reati societari	pag.
6.1.C Delitti informatici e trattamento illecito di dati(art.24-bis/2008)	pag.
6.1.D Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	pag.
6.1.E Reati ambientali	pag.
6.1.F Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato	pag.
7. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI	
IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO	pag.
7.1 Modifiche ed integrazioni del Modello	pag.
8. ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.
8.1 Generalità e composizione dell'O.d.V.	pag.
8.2 Requisiti dei componenti dell'Organismo di vigilanza, cause di incompa-	
tibilità e responsabilità	pag.
8.3 Nomina, durata e compenso	pag.
8.4 Sostituzione, decadenza e revoca	pag.
8.5	Risorse
a disposizione dell'Organismo di vigilanza	pag.
8.6 Collaboratori	pag.
8.7 Funzione e competenze dell'Organismo di vigilanza	pag.
8.8 Poteri dell'Organismo di vigilanza	pag.
8.9 Reporting dell'Organismo di vigilanza verso il vertice aziendale	pag.
8.1	
Reporting verso l'Organismo di vigilanza	pag.
8.11 Rapporti tra Organismo di vigilanza e Collegio Sindacale	pag.
8.12 Gestione della documentazione	pag.
8.13 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di vigilanza	pag.
9. SISTEMA DISCIPLINARE	pag.
9.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	pag.
9.2 Violazione da parte dei dipendenti	paa.

9.3 Violazione da parte degli organi sociali	pag.
9.4 Violazione da parte dei collaboratori esterni	рад.
10.INFORMAZIONE E FORMAZIONE	pag
11 .	
PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO	
I 'ORGANISMO DI VIGII ANZA	naa

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, comprese le parti speciali:

- ◆ "Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione nell'Ente o di una sua Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ex art. 5 comma 1 lett. A) del Decreto;
- ◆ "Aree a rischio": le aree della Società nei cui ambito risulta concretamente possbile il rischio di commissione di reati;
- "Azienda" o "Società": XXX;
- ◆ "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente

della Società;

- ◆ **Codice etico**: adottato da XXX, è un documento con cui l'azienda enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- "Collaboratori esterni": tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, quali consulenti, partner, fornitori;
- "**Decreto**": il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Destinatari": gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni;
- "D.P.S.": documento programmatico sulla Sicurezza e sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003):
- ◆ "D.V.R.I.": documento di "valutazione dei rischi generali ed interferenti" (artt. 28 e 29 D. Lqs. 81/2008);
- ◆ "Linee Guida di Confindustria": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni;
- ◆ "Linee guida di XXX": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da XXX;
- ◆ "Modello Organizzativo": Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che è il documento predisposto e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto;
- "Organi sociali": Assemblea dei soci, C.d.A., Collegio sindacale, Presidente;
- "Organigramma funzionale": documento nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa aziendale;
- ◆ "Organismo di vigilanza" ("O.d.V."): Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di

- cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01;
- ◆ "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- ◆ "Processi a Rischio": attività di XXX nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- "Reati": i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- ◆ "Segnalazione": qualunque notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili rispetto a quanto contenuto nel Codice etico e nel MOG.
- "Stakeholder": persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società qualsiasi titolo;

Modello di Organizzazione ex D.Lgs 231/2001

1. LA SOCIETA'

XXX è stata costituita il 20 ottobre 1973 ed ha per oggetto l'organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi e l'attuazione di ogni altra manifestazione di carattere economico, culturale, turistico e sportivo che possa utilmente collegarsi con l'attività fieristica. La società può inoltre offrire e cedere a terzi know-how, consulenze e modelli organizzativi concernenti la gestione di manifestazioni ed eventi.

La sede della Società è situata in ---, mentre un'unità locale è localizzata in ---.

Oggetto sociale della Società è anche la gestione del quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e, in generale, il patrimonio immobiliare per l'organizzazione di eventi e per ogni utilizzo economico-gestionale ritenuto opportuno e proficuo. Scopo della Società è anche quello di incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con particolare attenzione ai settori di interesse per l'economia friulana e regionale, e nel quadro estero, a quelli dell'Europa centrale ed orientale.

XXX si configura giuridicamente come soggetto di natura privatistica presente sul mercato quale soggetto che opera in modo concorrenziale. Un tanto, sebbene la società annoveri tra i propri soci soggetti di diritto pubblico quali (...). Il capitale sociale della società è di Euro 6.090.208,00, interamente versato.

1.1 Modello di Governance

La Corporate Governance di XXX è basata sul modello tradizionale ed è così articolata:

- Assemblea degli azionisti: competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- ◆ **Consiglio di Amministrazione:** rivestito di tutti i poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, ad esclusione degli atti riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

- ◆ Collegio sindacale: al Collegio sindacale spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo di rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo stesso
- ◆ **Società di revisione:** iscritta all'Albo speciale, è incaricata dall'Assemblea degli azionisti dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

1.2 Assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Società è articolata in tre funzioni operative con una precisa separazione di compiti, ruoli e responsabilità.

I responsabili dei servizi riportano direttamente al Presidente, che detiene tutti i poteri di gestione ordinaria dell'Azienda.

Le funzioni aziendali possono essere sinteticamente rappresentate nel modo seguente:

- La funzione "economico finanziaria ed affari generali", con la responsabilità di
 - Predisporre il budget annuale;
 - Intrattenere e sovrintendere, nelle materie di competenza, rapporti con l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali e con le altre amministrazioni pubbliche, soggetti privati e associazioni di categoria;
 - Eseguire ogni e qualsiasi operazione su conto corrente bancario o postale;
 - Effettuare pagamenti entro il limite di Euro 10.000,00 per singola operazione;
 - Valutare ed approvare le singole condizioni contrattuale con i clienti ed i fornitori anche in deroga alle normali condizioni tariffarie;
 - Sottoscrivere i contratti commerciali;
 - Gestire e coordinare il personale della Società nel rispetto del contratto aziendale e delle esigenze aziendali;
 - Reperire le ulteriori risorse esterne che si rendessero necessarie in concomitanza alle manifestazioni fieristiche;

- Identificare e valutare i fabbisogni aziendali, la tipologia di bene e servizio da acquisire anche su proposta degli altri Servizi;
- Esperire le procedure per l'individuazione dei fornitori con criteri di economicità, rotazione e massima trasparenza nei termini di legge;
- Stipulare i relativi contratti e liquidare le fatture;
- Sovrintendere e gestire la biglietteria automatizzata;
- Sovrintendere in qualità di responsabile tutta la materia relativa alla privacy ex D.Lgs. 196/03.
- La funzione "tecnica" con la responsabilità di:
 - Garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo XVIII del D.M. 19/8/96 riguardante la gestione della sicurezza per lo svolgimento delle mostre;
 - Controllare, attivare ogni accorgimento operativo in termini di prevenzione incendi e mantenimento dell'efficienza dei sistemi di sicurezza ai fini dell'Incolumità del pubblico;
 - Mantenere il grado di sicurezza presente nell'ambiente anche durante le fasi pre e post fiera, allestimento e smantellamento degli stand;
 - Osservare delle prescrizioni impartite dagli Organi di controllo e delle condizioni di esercizio da predisporre di volta in volta ai fini della sicurezza antincendio durante i periodi di fiera;
 - Predisporre tutti gli accorgimenti e presidi per la tutela dell'ambiente, atti a prevenire situazioni di inquinamento di ogni tipo;
 - Tutelare il patrimonio fieristico, proponendo interventi atti a scongiurare il degrado delle strutture, nonché a prevenire situazioni di pericolo per le persone nei casi di precarietà di elementi che le compongono;
 - Garantire l'osservanza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza per l'incolumità del pubblico durante il periodo di apertura del quartiere per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
- La funzione "Marketing-commerciale", con la responsabilità di:

- Sovraintendere e coordinare il servizio marketing-commerciale-comunicazionepubbliche relazioni, rapportandosi con il personale del servizio stesso ai fini del perseguimento degli obbiettivi di budget prefissati;
- Seguire le azioni del personale sottoposto per l'organizzazione delle fiere ed in particolare per la progettazione dei layout fieristici e per la relativa vendita delle aree espositive.
- Individuare e controllare i responsabili delle azioni organizzative previste per la realizzazione delle singole manifestazioni fieristiche, supportato in particolare per la parte di sell in dai dipendenti del servizio addetti alle vendite.
- Sviluppare pubbliche relazioni alla ricerca di nuovi contatti con aziende leader di settore e predispone azioni di CRM, con l'ausilio dei dipendenti del servizio addetti alle vendite ed alla comunicazione.
- Perseguire e sviluppare strategie di marketing per la crescita delle fiere e degli altri eventi in linea con la mission aziendale e studiare gli sviluppi di mercato con particolare riferimento ai settori merceologici degli asset ritenuti importanti dagli organi sociali. Propone, supportato dei dipendenti addetti alle vendite, azioni per l'implementazione del business aziendale e concorrere con lo stesso al raggiungimento degli obbiettivi economici prefissati dagli amministratori.
- Coordinare le strategie di comunicazione della Società ed a tal fine curare, di concerto ed a supporto della Presidenza e degli altri organi sociali, i rapporti con istituzioni, categorie economiche, media e organizzazioni esterne.
- Svolgere, di concerto ed a supporto degli organi sociali, azioni di public relations per il conseguimento degli obbiettivi aziendali e per la creazione di valore della corporate image e dei brand della Società.
- Al fine di cui sopra, visitare le fiere competitors, nonché presenziare ad appuntamenti tecnici di aggiornamento dei settori merceologici in questione.
- Perseguire e sviluppare l'attività del Centro Congressi, anche attivando rapporti con Istituzioni pubbliche e privati allo scopo di far conoscere le potenzialità dei

- servizi esistenti. A tal fine rapportandosi ed essendo supportato dal servizio tecnico e, al suo interno, in particolare dal responsabile di detti servizi.
- Supportare il Presidente nell'elaborazione di nuovi progetti aziendali sulla base degli input degli organi sociali e degli amministratori.
- Sovraintendere alle azioni di comunicazione e promozione sia nella fase di sell-in che in quella di sell-out.

1.3 Le ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione

L'attuazione del MOG risponde alla convinzione dell'Azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della Società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali

Gli elementi qui sinteticamente forniti per dare una primo inquadramento delle caratteristiche di XXX, saranno sviluppati in dettaglio nel prosieguo di questo documento, e sarà quindi definito il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo interno, in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare la Società stessa, atto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e terzi in rapporto con gli stessi e comunque tale da costituire, insieme con altri elementi, esimente della responsabilità della Società sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata adottata nella convinzione che l'introduzione del Modello di Organizzazione e Gestione nella vita aziendale possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di XXX

2. IL D.LGS. N. 231/2001

2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa, con ciò adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a molte convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Mediante tale disciplina viene superato il principio espresso dal brocardo latino "societas delinquere non potest". Le società, conseguentemente, possono essere ora ritenute responsabili e, quindi, sanzionate per taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio delle stesse dagli amministratori o da coloro che ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. soggetti apicali). L'ordinamento giuridico italiano si è dunque allineato alle legislazioni di altri Paesi Comunitari che, da tempo, hanno disciplinato la responsabilità penale della persona giuridica come Francia, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Danimarca, Portogallo, Finlandia e Svezia.

Soltanto l'autore (persona fisica) del fatto illecito rispondeva penalmente per il fatto illecito compiuto. Dopo il decreto 231/2001 Sia l'autore (persona fisica) del fatto illecito che l'Ente di appartenenza rispondono penalmente per il fatto illecito compiuto.

Decreto ha dunque introdotto una forma di responsabilità amministrativa a carico degli Enti collettivi, da intendersi come Società, Associazioni, Consorzi, etc., per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) soggetti che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- c) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b).

Tale responsabilità, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale con le garanzie del processo penale. La Relazione Ministeriale accompagnatoria della Legge, qualificando l'istituto come tertium genus di responsabilità, precisa che esso "coniuga" i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'Ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'Ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e 55 del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'Ente. Se si verte nelle forme di tentativo di commissione dei delitti indicati dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.2 Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Il Decreto, nel tempo, ha subito integrazioni e modifiche in forza di successive disposizioni normative.

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

1) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla concussione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)
- 2) <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u> (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adequamento dell'ordinamento interno"):

- falsità in un documento informatico (art. 491 bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
 Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.
 635 quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'art. 9 comma 2 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 ha aggiunto alle fattispecie previste nell'ambito dell'art. 24 bis comma 1 del D.Lgs. 231/01:

- Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640 ter comma 3 c.p.)
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento,
 ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro

- contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione, acquisizione (art. 55 comma 9 D.Lgs. n. 231/07)
- Illeciti penali in tema di trattamento dei dati personali (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, ecc (parte terza, titolo III, Capo II D.Lgs. 196/03).
- **3)** <u>Delitti di criminalità organizzata</u> (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"):
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - associazione di stampo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", e successivamente modificato dalla legge 235 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" con l'introduzione di nuovi reati presupposto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- **5)** <u>Delitti contro l'industria e il commercio</u> (art. 25 bis- 1 D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"):
 - turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà

- industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- 6) Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"):
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art.
 2622, commi 1 e 3, c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.; l'articolo 2623 cc. è stato tuttavia abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e riformulato nell'ambito dell'art. 137 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 c.c. articolo tuttavia abrogato dall'art. 37 comma 34 della D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno");
- 8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs, 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che ha introdotto l'art. 583 bis c.p.);
- **9)** Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001, conformemente all'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone"):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.

600 quinquies c.p.);

- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- 10) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli art. 184 e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 18 aprile 2005 n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004"). Si evidenzia, inoltre, che l'187 quinquies T.U.F. ha introdotto un sottosistema della responsabilità degli enti, stabilendo la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 bis e 187 ter T.U.F.) posti in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente . Trattasi di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal D.Lgs 231/2001, dalla quale si distingue per avere come presupposto non un reato, ma un illecito amministrativo. Se, pertanto, la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001; se, invece, l'illecito presupposto è un illecito amministrativo l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni è demandato alla Consob ai sensi dell'art. 187 septies T.U.F.;
- 11) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e poi modificato dall'art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d.Testo Unico sicurezza sul

- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 31 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
 - ricettazione (art. 648 c.p.)
 - riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- **13)** Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 in tema di "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e precisamente quelli previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera abis, 171, comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633);
- **14)** Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003").
- **15)** <u>Reati ambientali</u> (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)

- Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137 D.Lgs. n. 152/06 commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- Art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06 –
 Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D.Lqs. n. 152/06 commi 1 e 2 Bonifica dei siti;
- Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis commi 6, 7 secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. n. 152/06;
- Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni atmosfera, sanzioni;
- Art. 1 commi 1 e 2 L. n. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/92;
- Art. 6 comma 4 L. n. 150/92;
- Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92;
- Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze

lesive;

- Art. 8 commi 1 e 2 D.Lqs. 202/07 Inquinamento doloso;
- Art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/07 inquinamento colposo.
- 16) Reati previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): si tratta di particolari tipologie di reati, quali delitti di associazione, di riciclaggio, concernenti il traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, che assumono rilevanza solo se realizzati in forma c.d. transnazionale, ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle condizioni stabiliti all'art. 3 della medesima legge.
- **17)** Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109)

2.3 I reati commessi all'estero

La responsabilità dell'Ente prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, qualora sussistano le seguenti condizioni (art. 4 del Decreto):

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano:
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- se sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p.

2.4 Le vicende modificative dell'Ente

Il principio fondamentale, che informa l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria" inflitta all'Ente "risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune".

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente si applicano i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito invece che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto".

Nel caso di operazioni di fusioni e/o scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, "risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione". Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli Enti fusi consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione.

Tuttavia, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Gli Enti collettivi beneficiari di un'operazione di scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Nel caso di un'operazione di cessione e/o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

La responsabilità del cessionario-oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento)- è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2.5 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, possono essere rappresentate dal seguente prospetto:

Tipologie di sanzioni

1		SANZIONI PECUNARIE			
	Entità	Da € 25.823 a € 1.549.370,00, secondo un sistema di quote di			
		numero ed importo variabile			
		Il numero e l'importo delle quote sono determinate tenendo			
		conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della			
	Criteri società, dell'attività compiuta per eliminare o attenu				
		conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti, delle			
		condizioni della società			
		Risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze			
	Per ridurle della	dannose o pericolose del reato, o operare comunque			
	metà occorre	efficacemente in tal senso			
		Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO			

catosi a del nti
nti
, da
ato
nze o
ecito
пе
, fino
nento
2

		-Risarcire integralmente il danno ed eliminare le consequenze					
		-Nisarcire untegratimente il admino ed ettiminare le conseguenze					
	Per evitarle occorre	dannose o pericolose del reato, o operare comunque					
		efficacemente in tal senso					
		-Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO					
		idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi					
		(deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del					
		dibattimento di primo grado)					
3	CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO						
3	lvo per la parte che può essere restituita al danneggiato						
		PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA					
4	di condanna s	u uno o più giornali e affissione nel Comune ove l'Ente ha					
		sede principale, a spese dell'Ente					

Come si può notare dal prospetto, viene individuata una sanzione base che si autodefinisce nel principio di corrispondenza tra danno arrecato e danno patito, evitando così che l'attività illecita possa – comunque – risultare vantaggiosa per la Società.

Alla sanzione base si applica un fattore moltiplicativo commisurato al grado di colpevolezza della Società ed un fattore di riduzione rapportato al grado dei presidi preventivi messi in atto dalla Società (compliance programus).

2.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Il processo nei confronti dell'Ente dovrà, per quanto possibile, restare riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente. L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- la verifica del reato presupposto;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del soggetto apicale o suo dipendente;
- la verifica circa l'idoneità del modello organizzativo attuato.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e contenuti del Modello

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure, volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti i Destinatari, come definiti nel successivo paragrafo 5.3, delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, incluse le sanzioni, che ricadono sull'autore materiale del reato e sulla Società ai sensi del Decreto.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza.
 - Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 6 comma 2 che i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:
- devono essere individuate le aree e le attività a rischio di commissione dei reati;

- devono essere indicate e predisposte le procedure e i "protocolli" che regolamentino la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- devono essere previste le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per impedire la commissione di tali reati;
- devono essere prescritti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- si deve configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL'AZIENDA

4.1. Adozione del Modello

Il Modello è stato predisposto in attuazione del Decreto ed in particolare recepisce le istanze contenute nell'articolo 6 primo e secondo comma.

Nella costruzione del Modello, inoltre, sono state tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" elaborate da Confindustria e da XXX e le iniziative già attuate dall'Azienda in materia di controllo. Si è, inoltre, tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema delle deleghe e delle procure e tutti gli altri processi gestionali già adottati dall'Azienda. Si è fatta particolare attenzione alle indicazioni fornite negli ultimi anni dalla giurisprudenza di merito, tra le quali vogliamo ricordare:

- il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo
- ❖ il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione

disciplinare nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti, personale apicale e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei reati

- il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca di identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (ad es.: emersione di precedenti violazioni, modifiche organizzative e societarie, etc.)
- il Modello deve prevedere e disciplinare un generale obbligo per gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti tutti di riferire all'Organismo di vigilanza notizie rilevanti relative alla vita dell'Azienda, alle violazioni del Modello e alla consumazione di reati
- il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti
- il Modello deve differenziare la formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, e formazione rivolta ai dipendenti che operino in specifiche aree a rischio
- il Modello deve prevedere l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, la loro frequenza, i controlli e la qualità del contenuto dei programmi
- il Modello deve prevedere un sistema di segnalazioni all'O.d.V., efficiente ed efficace
- il Modello deve prevedere che i componenti dell'O.d.V. posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale ed un importo a budget dedicato alle attività specifiche dell'O.d.V.
- il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa, comunque periodici, nei confronti di tutte le attività sensibili.

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti

nel Decreto.

Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione dei processi a rischio presenti in azienda.

Con l'individuazione di tali processi, delle relative attività in essi contenute e con la consequente predisposizione di un sistema di controllo, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto dell'azienda, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Principi qualificanti del presente Modello sono:

- identificazione dei processi aziendali e mappatura delle attività a rischio della società;
- creazione di un Organismo di vigilanza (c.d. "O.d.V.") dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

4.2. Modello e Codice Etico

L'azienda è dotata di un Codice Etico inteso come strumento di portata generale che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali.

Il Codice ha formato oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e costituisce,

peraltro, documento cui fare specifico riferimento nell'ambito dei contratti stipulati con i terzi.

Nel recepire quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, è stata realizzata una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della

trasparenza aziendale.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

5. ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO

5.1 Individuazione e analisi delle attività sensibili

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività realizzata nonché la coerenza

con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

I° fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale

disponibile presso la società e relativa a:

statuto della società;

visura camerale aggiornata;

• deleghe e procure conferite a terzi;

• regolamenti operativi e procedure formalizzate;

verbali CDA / Assemblee Soci;

• bilancio 31/12/11; bilancio 31/12/2012

• contratto integrativo aziendale

mansionari

• sistema disciplinare

• sistema di controllo sulla sicurezza sul lavoro

sistema di controllo ambientale

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei

poteri e delle competenze.

II° fase: identificazione delle attività a rischio

132

Si è quindi proceduto alla individuazione di tutta l'attività della società. E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dalla legge.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

III° fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

IV° fase: gap analisys

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

V° fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna attività in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come certamente sussistente, si è infine definito un protocollo contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Per la realizzazione del Modello sono state interessate tutte le aree aziendali.


L'organigramma della Società prevede che il vertice aziendale sia rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste anche il ruolo di Consigliere Delegato, titolare di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società , dal Vicepresidente e dai Responsabili di funzione.

Le funzioni aziendali interne si identificano in:

- Servizio amministrativo
- Servizio commerciale e marketing
- Servizio tecnico

Tali funzioni sono così rappresentante nell'

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Si è proceduto all'analisi dei processi aziendali individuando le attività dalle quali possano potenzialmente scaturire i rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal decreto. Il grado di rischiosità è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità del verificarsi dei reati" alla cui commissione potrebbero incorrere le varie funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di competenza.

Successivamente è stata effettuata una valutazione dell'ambiente di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo, esistenti.

5.2 Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella fase di valutazione dei rischi

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure.

A tali fini, le procedure, per essere efficaci, devono:

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso
 (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di modifiche organizzative o accertata inefficacia o introduzione di nuovi reati presupposto;
- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

5.3. Destinatari del Modello

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Responsabili dei Servizi;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti e i procuratori, dipendenti
 e non, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- l'Organo di Controllo.

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In XXX si intendono quali soggetti apicali i tre Capi Servizio relativi rispettivamente all'Amministrazione e Personale, Marketing e Settore tecnico.

I soggetti Apicali in particolare devono:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;

- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le Authorities e con gli incaricati di pubblico servizio.
- assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona.
- valutare anche la possibilità di risolvere il contratto con il soggetto terzo qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con soggetti terzi che non intendano aderire ai principi del Codice Etico né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi. Pertanto, i dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che stipulano e gestiscono i rapporti di affari con quest'ultimi hanno l'obbligo di informarli dell'adozione del Codice Etico e assicurarsi che i principi in esso contenuti siano accettati e applicati.

6. I REATI "231" RILEVANTI PER LA SOCIETA'

6.1 La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati

Nella classificazione del rischio le situazioni identificate riepilogate nella tabella "Riepilogo valutazione Aree e reati" sono state valutate secondo due parametri così strutturati:

Valutazione della PROBABILITA' di accadimento della situazione di reato classificata su una scala di cinque possibilità:

- Quasi certa = 5: Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra l'80
 e il 100% (l'evento in passato può essere già accaduto);
- **Probabile** = **4**: Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra il 50 e l'80% (le condizioni sono molto favorevoli all'accadimento);
- **Possibile** = **3**: Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra il 30 e il 50% (le condizioni non sono molto favorevoli all'accadimento ma non ne impediscono il rischio);
- Improbabile = 2: Significa che l'evento ha una scarsa possibilità di accadere, tra il 10 e il 30% (le condizioni non sono favorevoli all'accadimento e sono

- poste in essere modalità tali che l'evento non accada, rimane un rischio residuo);
- **Remota** = **1**: Significa che l'evento certamente non accadrà, salvo il verificarsi di condizioni assolutamente imprevedibili o non gestibili o rare).

Valutazione dell'impatto generato dall'accadimento del reato sulla struttura aziendale classificato anch'esso su una scala di cinque possibilità:

- Catastrofico = 5: Significa che l'Azienda rischia il tracollo ossia la chiusura dell'attività.
- **Significativo** = **4**: Significa che l'Azienda rischia sanzioni e ripercussioni tali da lederne significativamente l'operatività nel tempo, minandone la solidità e rendendone incerto il futuro.
- Elevato = 3: Significa che l'Azienda rischia sanzioni e ripercussioni che possono intaccare la sua solidità senza però comprometterne la stabilità futura;
- Moderato = 2: Significa che l'Azienda rischia di affrontare situazioni complesse che non possono però intaccare la sua solidità e comprometterne la stabilità futura;
- **Non significativo = 1**: Significa che l'Azienda potrà affrontare una situazione di minimo disagio.

Ai fini del presente lavoro sono stati assunti i seguenti criteri:

Valore di Criticità	Descrizione	Colorazione
15≤C≤25	reati ad altissima criticità	
8 ≤ C≤12	reati ad alta criticità	
4 ≤ C≤ 6	reati a media criticità	
1 ≤ C ≤ 3	reati a bassa criticità	
C = 0	reati a bassissima criticità	

Indice di Criticità $C = P \times I$

		Probabilità, P				
	0	1	2	3	4	5
	0	5	10	15	20	25
Impatto, I	0	4	8	12	16	20
Impc	0	3	6	9	12	15
	0	2	4	6	8	10
	0	1	2	3	4	5

Per i reati con un livello di criticità <u>pari o superiore a 4</u> (media, alta e altissima criticità) è stata effettuata un'analisi dei processi più approfondita e sono stati predisposti dei protocolli di comportamento.

I reati a bassa e bassissima criticità sono stati trascurati in quanto considerati di probabilità talmente remota da non costituire un pericolo per la società.

La mappatura è stata eseguita secondo quanto indicato nelle Linee Guida di Confindustria, alle quali il Modello concettualmente si conforma.

Condizioni sotto soglia ma comunque valutate come importanti potranno comunque attivare sistemi di governo e controllo dedicati.

Sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono stati, e verranno via via, individuati i protocolli di prevenzione ossia le procedure e le istruzioni operative che devono essere attuate per prevenire la commissione dei reati.


In considerazione dell'attività svolta dalla Società, a seguito dell'analisi dei processi aziendali condotta insieme alla Società di consulenza, ai fini dell'individuazione delle aree di rischio rilevanti per il Decreto, è emerso che le attività sensibili riguardano:

A. I reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 e 25 del Decreto;

B. I reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto;

- C. I delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto;
- D. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- E. I reati a carattere ambientale;
- F. Impiego di cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno

Aree Aziendali a maggior di rischio di reato



Sono inoltre emerse situazioni a carattere marginale che riguardano:

- i reati connessi alla ricettazione, al riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del Decreto;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mandaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 25-novies del Decreto.


Non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla realizzazione delle condotte criminose in materia di falso in monete, carte di pubblico credito in valori bollati, di cui all'art. 25-bis del Decreto, in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del Decreto, in materia di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater primo comma del Decreto.

Allo stesso modo, per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale, di cui all'art. 25 quinquies del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, si è ritenuto che in forza dell'ambito di attività della Società, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interresse o a vantaggio della medesima Società.

Peraltro si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, ove si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità dei dipendenti e al rispetto delle leggi.

Con riferimento, infine, ai reati di cui all'art. 25-septies di cui al Decreto (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), e ai reati ambientali di cui all'art. 25 undecies, la Società - pur avendo già posto in essere rilevanti presidi (e relativi controlli) in materia di prevenzione degli infortuni in azienda e gestione dei rifiuti -. ha deciso, contestualmente allo sviluppo ed approvazione del presente Modello, di intraprendere una attività analisi di conformità a tappeto per la materia antinfortunistica ed ambientale, al fine di identificare eventuali ulteriori presidi in tali ambiti.

Una sintesi dell'analisi che prenda in considerazione il numero di situazioni a rischio ed il valore del rischio potenziale individuato, per ognuna delle tipologie di reato definite, viene rappresentata nel diagramma a torta che ben illustra l'importanza delle singole classi.



6.1.A - Reati contro la Pubblica Amministrazione

• Malversazione a danno dello stato, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca i! reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640 comma 2 num. 1 c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640-ter, comma 2c, c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico a telematica o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

• Corruzione per un atto d'ufficio, prevista dall'art. 318 c.p. (e pene del conduttore prevista dall'art 321 c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

PROBABILITA' 3 IMPATTO 4

Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata.

TROBABILITA 3 INFATTO 4	PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
-------------------------	--------------	---	---------	---

Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319 quater c.p. e costituita dalla condotta di chi, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Concussione, prevista dalla 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. (e la circostanza aggravante prevista dall'art 319 bis c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la

promessa.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'articolo 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate al primo punto di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni

economiche internazionali.

Inoltre, si ricorda che elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra "funzione pubblica" e "pubblico servizio".

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., "pubblico ufficiale".

Per pubblico servizio si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione etc ... Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p." "persona incaricata di un pubblico servizio".

6.1.B – Reati societari:

■ False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riquardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4

■ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

PROBABILITA' 2 IMPATTO 4	PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------------------	--------------	---	---------	---

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono

o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

PROBABILITA 2 INFATTO 4	PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
-------------------------	--------------	---	---------	---

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c, e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Omessa comunicazione dei conflitti di interesse, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, che viola gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., primo comma, il quale stabilisce che: "L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa".

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittizia mente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei beni ereditari sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4

• Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoni aie o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge

alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4

• Corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo <u>116</u> del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

a seguito della dazione o della promessa di o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

6.1.C – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis/2008)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Art.** 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 478 c.p. -Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio

delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

- Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato: se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni: vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
- Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata: vi incorre chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto in parte , una

scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

- Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato: vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso de quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione de sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico: vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando in un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
 - Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiali: ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
 - Art. 489 c.p. Uso di atto falso: vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
 - Art.490 c.p.- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri; soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,477,482 e 485,

secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

- Art.492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti: agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- Art.493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo coma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire

o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti

tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo

617quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità

di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-

bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola

gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo coma dell'articolo 635 ovvero se il fatto

è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Per semplicità le varie fattispecie di reato sono state, in questa fase, raggruppate assegnando ad esse un unico giudizio:

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

6.1.D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n.

123, art. 9 e modificato dal D.Lgs 81/08].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

6.1.E - Reati ambientali

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

• Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. n. 152/06 commi 2, 3, 5, 11 e 13:

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammendada millecinquecento euro a diecimila euro.

- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- (...)11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata:

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con llammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (...).
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (...).

Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 - Bonifica dei siti:

1.Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la

pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con llammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:

(...) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti:

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis commi 6, 7 secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. n. 152/06:

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti.

7. (...) Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni atmosfera, sanzioni:

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- Art. 1 commi 1 e 2 L. n. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/92:

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 6 comma 4 L. n. 150/92:

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (...).
- 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92:

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adequamento ai nuovi termini.

- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- 6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso:

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/07 – inquinamento colposo:

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

6.1.F Impiego di cittadini di Paesi Terzi, il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 comma 12 bis d. Lgs. n. 286/98 - Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943,

articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).

- 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3

7. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

In particolare, la "Parte Generale" è costituita da due sezioni: la sezione prima volta ad illustrare le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001; la sezione seconda che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione del

Modello alle sue modificazioni e/o integrazioni, all'istituzione, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'Organismo di vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione ed informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello. La prima "Parte Speciale", denominata Parte Speciale "A", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "B", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, ossia i cd. reati societari.

La terza "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "C" si riferisce alle tipologie specifiche di reati previsti dall'art.25 septies del D.Lgs. 231/2001, ossia i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La quarta "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "D" si riferisce ai cd. delitti informatici e la quinta denominata Parte Speciale "E" si riferisce ai reati ambientali. Al momento della approvazione del presente Modello, non essendosi riscontrate altre tipologie di reato, tra quelle previste dal Decreto, concretamente imputabili alla Società, a vantaggio e/o nell'interesse della stessa, non sono state create ulteriori parti speciali, nel senso che per le ulteriori tipologie di reato non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali non sono state riscontrate attività a rischio in relazione al contesto in cui XXX è attualmente operante.

Attesi gli obiettivi propri e la mission aziendale di XXX le fattispecie criminose ulteriori di cui al D.Lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle seguenti Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

In ogni caso i presidi posti nell'ambito delle seguenti Parti Speciali, nonché le

procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico, il sistema sanzionatorio hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione anche dei reati non considerati nella Parte Speciale.

E' demandata al Consiglio di Amministrazione l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate nell'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella Società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio.

7.1 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art.6, comma l, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse, come si è detto in precedenza, alla competenza del Consiglio di Amministrazione di XXX

Fra le modifiche di <u>carattere sostanziale</u> rientrano, a titolo esemplificativo:

- l'inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento del Modello a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.


• l'aggiornamento del Modello a seguito di modifiche normative riguardanti, in particolare, il D.Lgs. 231/01.

E' riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento:

- <u>di carattere specifico</u>, anche in relazione alle proposte avanzate dall'Organismo di vigilanza circa il proprio ruolo di controllo, quali ad esempio:
 - integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del Modello già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione degli opportuni provvedimenti operativi:
 - -modifiche alla lista delle informazioni relative ad atti ufficiali che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di vigilanza.
- <u>di carattere formale</u>, quali, ad esempio, quelle che conseguono al mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali o all'accorpamento o separazione delle procedure previste nel Modello pur rimanendone invariati il contenuto nella sostanza.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'organigramma di funzionamento, l'Organismo di vigilanza viene collocato, in genere, in **staff al top management** e si relaziona direttamente al Presidente della Società.



8.1. Generalità e composizione dell'O.d.V

L' Organismo di vigilanza è l'organo cui è affidato, ai sensi dell'art. 6 comma l, lettera b del Decreto Legislativo n. 231/2001, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento".

L'Organismo di vigilanza ha forma collegiale ed è formato da ___ componenti scelti anche tra professionisti esterni dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

La nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza e del suo Presidente è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di pronuncia da parte di quest'ultimo, la designazione del Presidente è fatta dall'Organismo.

La composizione e le funzioni dell'Organismo di vigilanza devono essere divulgate formalmente in azienda e nelle Società del Gruppo.

8.2. Requisiti dei componenti dell'Organismo di vigilanza, cause di incompatibilità e responsabilità.

I componenti dell'Organismo di vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza e devono adempiere ai propri compiti con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

	Competenza sulle procedure interne,
SPECIFICHE COMPETENZE	valutazione rischi
PROFESSIONALI	Tecniche specialistiche proprie delle attività
	"ispettive"
	Posizione gerarchica più elevata possibile
	Non attribuzione di compiti operativi
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	Onorabilità, assenza di conflitti di interesse e
	di relazioni di parentela con organi
	sociali/vertice
	Struttura specificamente dedicata all'attività
CONTINUITA' D'AZIONE	di vigilanza sul modello e legata alla
CONTINUITA D'AZIONE	continuità degli organi direzionali
	dell'azienda

Non possono ricoprire la carica di Componente dell'Organismo di vigilanza e se, eletti, decadono dalla funzione:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 codice civile ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

I componenti dell'Organismo di vigilanza sono responsabili nei confronti della Società nel caso di violazione del dovere di segretezza.

8.3. Nomina, durata e compenso

I componenti dell'Organismo di vigilanza sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

All'atto della nomina lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previsti dal Legislatore e ne stabilisce il compenso.

I componenti dell'Organismo di vigilanza nominati devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

8.4. Sostituzione, decadenza e revoca

In caso di impedimento di uno o più componenti, di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di vigilanza, o in sua vece, il componente più anziano, comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica.

La revoca dei componenti dell'Organismo di vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

La risoluzione del rapporto di lavoro tra i dirigenti nominati quali componenti dell'organismo e la società non comporta la decadenza dell'incarico.

8.5. Risorse a disposizione dell'Organismo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nella qualità di Organo Dirigente, assicura all'Organismo di vigilanza la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso ed, in ogni caso, gli garantisce l'autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto.

8.6. Collaboratori

L'Organismo di vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di personale dipendente della società. In particolare si avvale della funzione... ... nell'ambito della quale è costituita una unità organizzativa dedicata a tempo pieno ai compiti di vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001.

I collaboratori interni, utilizzati dalla società, nell' espletamento dell'incarico

- rispondono gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'Organismo di vigilanza;
- non possono essere impiegati nelle verifiche riguardanti gli Uffici aziendali di provenienza;
- nello svolgimento del loro incarico godono delle stesse garanzie previste per i componenti dell'Organismo di vigilanza;

L'Organismo può avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi dotati di requisiti di professionalità e competenza idonei a supportare l'organismo stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.


Tutti i soggetti all'atto della nomina devono rilasciare al Presidente dell'Organismo di vigilanza apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti già indicati nel precedente punto 8.2.

8.7. Funzione e competenze dell'Organismo di vigilanza

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere dai destinatari siano coerenti con le prescrizioni previste;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la capacità di prevenire i comportamenti non voluti:

- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed efficacia del Modello;
- curare il necessario aggiornamento effettuando le dovute correzioni ed adeguamenti proponendole, per l'approvazione, all'organo Dirigente;
- gestire, in caso di rilevazione o di ricezione di informazione relativa a presunte violazioni del Modello, la fase preistruttoria del procedimento sanzionatorio secondo le modalità previste dal Sistema Disciplinare.



Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, l'Organismo:

- attua un programma di vigilanza basato su specifici interventi mirati o programmati per verificare l'adeguatezza, l'efficacia ed il rispetto del Modello. Gli interventi programmati sono eseguiti sulla base di un programma annuale che l'organismo predispone autonomamente e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- per rendere efficace il Modello, individua le aree sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rientranti nelle previsioni del Decreto ed interessa i responsabili di dette aree affinchè predispongano e attuino apposite procedure e protocolli per disciplinare

le operazioni a rischio. In questo contesto esamina le procedure e segnala eventuali carenze o inadeguatezze delle stesse suggerendo le misure correttive;

- avvia indagini interne nel caso sia segnalata, evidenziata o sospettata una violazione al Modello. In tale contesto esegue l'attività istruttoria e, in presenza di accertate violazioni al Modello, da avvio al procedimento sanzionatorio.
- raccoglie le informazioni attraverso "canali informativi dedicati" necessarie per assicurare i flussi delle comunicazione riguardanti le attività di competenza e le segnalazioni di violazioni al Modello;
- provvede, anche in collegamento con le Strutture interessate, alle proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello a seguito di:

modifiche organizzative

diversa attribuzione di poteri, deleghe e procure

nuove disposizioni di legge

risultanze delle verifiche effettuate


sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per la conseguente elaborazione ed approvazione, gli aggiornamenti

- promuove, anche in collaborazione con le Unità interessate, programmi di formazione e informazione per sensibilizzare tutti i destinatari interessati all'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- attua iniziative per fornire consapevolezza e conoscenza dei reati-presupposto, dei rischi, degli obblighi, delle procedure e sanzioni derivanti dall'applicazione del Modello.

8.8. Poteri dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo per svolgere le attività di verifica, analisi e controllo:

- ha accesso senza limitazioni, per i processi definiti sensibili dal Modello, a tutte le informazioni aziendali e a tutta la documentazione giudicata rilevante ai fini delle predette verifiche;
- può presentare richieste di natura generale o specifica alle diverse strutture aziendali, anche di Vertice, al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- può richiedere, a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle aree a rischio ogni informazione ritenuta utile al fine della vigilanza.



8.9. Reporting dell'Organismo di vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di vigilanza mantiene con il Presidente del Consiglio di Amministrazione un costante, continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità.

Semestralmente presenta all'organo Dirigente e al Collegio Sindacale una relazione che dovrà illustrare:

- le verifiche effettuate con le relative risultanze;
- le modifiche apportate al Modello;
- i procedimenti sanzionatori attivati e relativi esiti;
- ogni altra attività posta in essere dall'Organismo di vigilanza nell'espletamento dei compiti ad esso attribuito.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di vigilanza.

8.10. Reporting verso l'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a fatti ed atti che potrebbero causare la responsabilità dell'azienda ai sensi del Decreto.


Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 all'interno dell'azienda, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, non anonima (salvo, per i reati afferenti la Sicurezza e l'Ambiente), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede;
- l'Organismo di vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A conclusione di

tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello;

- oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di vigilanza le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, che abbiano come oggetto lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fattispecie che ipotiuino i reati contemplati al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le modifiche degli assetti organizzativi della Società;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

FLUSSI INFORMATIVI



8.11. Rapporti tra Organismo di vigilanza e Collegio Sindacale

L'Organismo di vigilanza può, su richiesta del Collegio Sindacale, scambiare con lo stesso tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate. Gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Collegio Sindacale devono formare oggetto di verbalizzazione e essere riportate in apposita relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

8.12 Gestione della documentazione

Tutta l'attività svolta dal'Organismo di vigilanza deve essere opportunamente

verbalizzata, anche in forma sintetica. Sarà istituito un apposito libro dei verbali di adunanza ed un registro di protocollo in arrivo e partenza.

La documentazione riguardante le informazioni, le segnalazioni, i verbali e i report dovranno essere custoditi dal Presidente dell'Organismo che ne garantirà la relativa segretezza.

8.13. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di vigilanza

Con apposito regolamento l'Organismo di vigilanza disciplinerà il proprio funzionamento interno.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lettera h) del D. Lgs 231/2001.

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari.

9.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave dell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di vigilanza si attiverà immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti ispirandosi ai principi di trasparenza e di equità, al fine di garantire il diritto di difesa dei soggetti interessati e la tempestiva e puntuale applicazione della sanzione.

L'Organismo di vigilanza, tuttavia, è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di vigilanza avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'Organismo di vigilanza comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute.

Valutata la violazione, l'Organismo di vigilanza informa immediatamente il titolare

del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL applicabili e da eventuali contratti collettivi aziendali.

9.2 Violazione da parte dei dipendenti

Il Modello fa naturalmente riferimento al sistema sanzionatorio esistente ed alle norme previste dal CCNL.

In caso di violazione da parte di lavoratori parasubordinati e somministrati, la Società si riserva di applicare la sanzione ritenuta più adeguata, fino alla risoluzione del rapporto in essere.

a) Misure verso gli impiegati

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, da parte degli impiegati, costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare ex art. 2106 c.c.; conseguentemente comportano l'applicazione del sistema disciplinare in conformità all'art, 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatta costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporta di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c. fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

b) Misure verso i dirigenti

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere

disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato o, qualora venga meno il rapporto di fiducia, può essere disposta anche la misura del licenziamento.

9.3 Violazione da parte degli organi sociali

a) Misure verso gli amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle consequenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

b) Misure verso i sindaci

La violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale può essere considerata giusta causa di revoca.

L'Organismo di vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti

di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

9.4 Violazione da parte dei collaboratori esterni


Nel caso di violazione del Modello da parte di un collaboratore esterno, l'Organismo di vigilanza ne dà comunicazione al Presidente ed al responsabile della Funzione alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono o, nel caso di violazioni di particolari gravità, direttamente ai Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione scritta. La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto in essere con la Società. Nei casi in cui tali clausole non fossero previste, a seconda della gravità della violazione, le funzioni competenti definiscono le misure sanzionatorie da applicare.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni patrimoniali e non alla Società.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La società promuove la conoscenza del MODELLO, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari che sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla specifica e puntuale attuazione.

DIFFUSIONE DEL MODELLO



L'attività di formazione ed informazione, svolta dalla Direzione Generale con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza, deve assicurare che:

- il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;
- il personale sia stato adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in

merito a:

• i poteri organizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma), le procedure ed i protocolli della parte speciale;

• i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del MODELLO e del Codice Etico sia all'interno che verso l'esterno, tali documenti sono pubblicati nel sito web aziendale.

Tipolo	Area	S	Argome	Periodi	Funzi
gia di	Sensibi	c	nto	cità	one
flusso	le	h		(per i	compe
		e		periodi	tente
		d		predete	
		e		rminati	
				si	
				provve	
				de alle	
				inform	
				ative	
				quanto	
				prima	
				possibil	

			e)	
Report	Ammini	Finanzia	Annual	Ammi
	strazion	menti	е	nistraz
	е	pubblici		ione
Comuni	Tutte le	Avvio di	Tempes	Funzio
cazione	funzioni	visite	tiva /	ne
		ispettive	ad hoc	interes
		non di		sata
		carattere		alla
		ordinario		visita
		da parte		
		di		
		autorità		
		di		
		Vigilanza		
		o di		
		Organism		
		i Ispettivi		
		Ministeria		
		li in		
		relazione		
		alle		
		diverse		
		peculiarit		
		à delle		
		singole		
		Aree		
		aziendali		
Report	Tutte le	Esito	Tempes	Funzio

	funzioni	delle	tiva /	ne
		visite	ad hoc	interes
		ispettive		sata
		di cui al		alla
		precedent		visita
		e sub 2		
Comuni	Consigli	Incarichi	Tempes	Ammi
cazione	o	aggiuntiv	tiva /	nistraz
	d'Ammi	i	ad hoc	ione
	nistrazi	assegnati		
	one/	alla		
	Preside	Società di		
	nte e	Revisione		
	Ammini			
	stratore			
	Delegat			
	o			
Report	Preside	Contenzi	Quadri	Amm.
	nte/	osi	mestral	Delega
	Ammini	giudiziali	е	to
	strazion	in essere		
	e			
Report	Ammini	Riepilogo	Semestr	Amm.
	strazion	del	ale	Delega
	e	Sistema		to
		di		
		deleghe e		
		procure		
		in essere		
	L L			

e: - I nominativi - Le procure speciali conferite nel periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi effettuati ale nistraz ione abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di rappresen			contenent		
- Le procure speciali conferite nel periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr nte / effettuati ale nistraz ione Report Respons abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			e:		
speciali conferite nel periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			- I nominativi		
conferite nel periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside Attività Semestr Market nte / promo- ale ing Marketi pubblicita ng ria effettuata Preside Omaggi Semestr Ammi effettuati ale nistraz Report Respons di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			- Le procure		
periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi effettuati ale nistraz ione Report Respons abili di Funzion e spese di			speciali		
- Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside Attività Semestr Market nte / promo- ale ing pubblicita ng ria effettuata Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz ione Report Respons di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			conferite nel		
interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- ale ing Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz ione Report Respons di importo Funzion superiore e spese di			periodo		
attribuite - Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons abili di importo Funzion e spese di			- Le deleghe		
- Le deleghe e le procure revocate Report Preside nte / Preside promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons abili di importo Funzion e spese di			interne		
le procure revocate Report Preside nte / promo- Marketi ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons abili di importo Funzion e spese di			attribuite		
Report Preside Attività Semestr Market nte / promo- ale ing Marketi pubblicita ng ria effettuata Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di importo Funzion superiore e spese di			- Le deleghe e		
Report Preside nte / promo- ale ing Marketi ng pubblicita ng ria effettuata Preside nte / Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di importo superiore e a 500 Euro e spese di			le procure		
nte / promo- ale ing Marketi pubblicita ng ria effettuata Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di ione abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			revocate		
Marketi ng ria effettuata Preside nte / effettuati nte / Report Respons abili di Funzion e Euro Euro e spese di	Report	Preside	Attività	Semestr	Market
ng ria effettuata Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di importo abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di		nte /	promo-	ale	ing
Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di ione abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di		Marketi	pubblicita		
Preside Omaggi Semestr Ammi nte / effettuati ale nistraz Report Respons di importo abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di		ng	ria		
nte / effettuati ale nistraz Report Respons di ione abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di			effettuata		
Report Respons di ione abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di		Preside	Omaggi	Semestr	Ammi
abili di importo Funzion superiore e a 500 Euro e spese di		nte /	effettuati	ale	nistraz
Funzion superiore e a 500 Euro e spese di	Report	Respons	di		ione
e a 500 Euro e spese di		abili di	importo		
Euro e spese di		Funzion	superiore		
spese di		е	a 500		
			Euro e		
rappresen			spese di		
			rappresen		
tanza,			tanza,		
con			con		

		indicazio		
		ne dei		
		beneficiar		
		i, per		
		importi		
		superiori		
		ad Euro		
		500.		
Report	Tutte le	Contratti	Semestr	Presid
	funzioni	di	ale	enza
		consulenz		
		a stipulati		
Comuni	RSPP	Informati	Tempes	Respo
cazione	Datore	va	tiva /	nsabile
	di	relativa	ad hoc	del
	lavoro	alle		Servizi
		attività di		o di
		tutela		preven
		della		zione e
		salute e		Protezi
		della		one
		sicurezza		
		nei		
		luoghi di		
		lavoro,		
		riportante		
		:		
		- Ogni		
		variazione che		

	richieda	
	l'aggiornament	
	o del DVR;	
	- Criticità e	
	rilievi emersi	
	nel corso	
	dell'attività di	
	gestione e	
	monitoraggio	
	degli aspetti in	
	materia	
	antinfortunistic	
	a e di salute e	
	sicurezza dei	
	lavoratori;	
	- Ogni deroga,	
	violazione o	
	sospetto di	
	violazione	
	rispetto alle	
	norme	
	comportament	
	ali ed alle	
	modalità	
	esecutive in	
	vigore;	
	-Ogni	
	infortunio sul	
	lavoro o	

		mancato		
		infortunio		
		-Verbale della		
		riunione		
		periodica di cui		
		all'art. 35 del		
		TUS		
Comuni	Consigli	Denuncia	Tempes	Presid
cazione	o	di fatti	tiva /	enza
	d'Ammi	costituent	ad hoc	
	nistrazi	i ipotesi		
	one /	di reato		
	Tutti i	consumat		
	dipende	0 0		
	nti	tentato		
Report	Tutti i	Segnalazi	Tempes	Funzio
	dipende	oni di	tiva /	ne
	nti	carenze	ad hoc	compe
		delle		tente
		procedur		in
		e vigenti		relazio
		che		ne alla
		abbiano		tipolog
		riflesso su		ia
		eventuali		della
		ipotesi di		proced
		reato		ura
		previste		-
		dal D.Lgs.		
		uut D.Lys.		

		231/01		
Comuni	Preside	Provvedi	Tempes	Presid
cazione	nte /	menti e/o	tiva /	enza
	Ammini	notizie	ad hoc	
	stratore	provvedi		
	delegat	menti		
	0/	dall'autor		
	Respons	ità		
	abili ei	giudiziari		
	Servizi	a, o da		
		qualsiasi		
		altra		
		autorità		
		(amminis		
		trativa,		
		penale,		
		civile,		
		amminist		
		rativa,		
		finanziari		
		a ecc)		
		dai/dalle		
		quali si		
		evinca lo		
		svolgime		
		nto di		
		indagini,		
		anche nei		
		confronti		

		di ignoti,		
		per i reati		
		o gli		
		illeciti		
		amminist		
		rativi di . ,		
		cui al		
		Decreto.		
Comuni	Ammini	Richieste	Tempes	Interes
cazione	strazion	di	tiva /	sati
	е	assistenz	ad hoc	Person
		a legale		ale
		inoltrate		
		dai		
		dirigenti		
		e/o dai		
		dipenden		
		ti in caso		
		di avvio		
		di		
		procedim		
		ento		
		giudiziari		
		o per i		
		reati		
		previsti		
		dal		
		Decreto.		
Ranort	Consigli	Notizie		Funzio
Report	Consigli	NULLZIE		runzio

0	relative al		ne
d'ammi	mancato		person
nistrazi	rispetto		ale
one /	del MOG		
Preside	ex D.Lgs.		
nte/	231/01	Tempes	
respons	con	tiva /	
abili dei	evidenza	ad hoc	
Servizi/	dei		
Tutti i	procedim		
dipende	enti		
nti	disciplina		
	ri attivati		
	e delle		
	eventuali		
	sanzioni		
	irrogate,		
	ovvero		
	dei		
	provvedi		
	menti di		
	archiviazi		
	one di		
	tali		
	procedim		
	enti con		
	le relative		
	motivazio		
	ni,		

		correlati		
		al solo		
		personale		
		dipenden		
		te.		
Comuni	Consigli	Risultati	Tempes	RSPP
cazione	o di	di	tiva /	
	Ammini	ispezioni	ad hoc	
	strazion	e		
	e/	valutazio		
	Preside	ni		
	nte/	effettuate		
	Ammini	nell'ambi		
	stratore	to delle		
	delegat	attività		
	0 /	tipiche di		
	Respons	monitora		
	abili dei	ggio e		
	servizi	auditing		
		previste		
		dalle		
		normativ		
		e in tema		
		di		
		scarichi,		
		rifiuti,		
		aria.		
Report	Ammini	Prospetto	Entro il	Funzio
	strazion	riepilogat	15	ne

	е	ivo	settemb	person
		dell'attivit	re di	ale
		à di	ogni	
		formazio	anno	
		ne del		
		personale		
		dipenden		
		te,		
		nell'anno		
		di		
		bilancio		

FASE 2

Una volta fotografata la realtà aziendale risulta di fondamentale importanza l'analisi dei rischi presenti all'interno della società c.d. *mappatura dei rischi*. Con tale locuzione si intende il rischio del verificarsi dei reati presupposto all'interno dell'ente esaminato e le conseguenze che possono derivare nel caso di commissione di detto reato. In questa fase sarà dunque sviscerata l'attività dei singoli settori, andando a carpire il sistema delle procedure eventualmente utilizzate e le eventuali carenze organizzative che dovranno essere definite e sanate. L'analisi dei rischi viene fatta attraverso una serie di auditing volti a fotografare le modalità di funzionamento dell'impresa.

FASE 3

A seguito della definizione dei rischi e delle carenze di cui alla fase 2, sarà necessario pensare delle procedure e dei protocolli allo scopo di evitare che i reati presupposto per i quali vi sono dei rischi di commissione possano essere facilmente compiuti. Il modello organizzativo a questo punto sarò strutturato in diverse parti speciali concernenti i diversi settori di rischio. Ciascuna parte avrà lo scopo di definire il rischio in modo chiaro e le procedure e protocolli volti ad evitare il rischio.

Ciò posto, emerge in modo chiaro come la fase 3 costituisca la parte centrale della costruzione di un modello. A tal proposito, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001, nel definire la responsabilità dei soggetti "apicali" e dei soggetti "sottoposti", stabiliscono altresì che i modelli debbano "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire". Tale espressione, in realtà, non è così chiara, in quanto il termine protocolli non è definito nel suo contenuto, né nella prassi aziendale italiana si può trovare un concreto riscontro. Troviamo, invece, un primo riscontro nelle Linee Guida dettate da Confindustria, le quali ricomprendono i protocolli in "quelle che generalmente vengono ritenute le componenti del sistema di controllo preventivo". Fanno parte di queste componenti tutte le procedure di gestione delle attività, manuali o informatiche che siano. Un secondo riscontro proviene dall'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) che nel definire il contenuto dei protocolli fa riferimento ai codici etici, nonché alle procedure formalizzate, finalizzate a:

- a) conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali ed attuativi nell'ambito della gestione dell'attività imprenditoriale;
- b) prevedere con efficacia vincolante meccanismi di controllo (tipo: autorizzazioni, verifiche, documentazione delle fasi decisionali più rilevanti, ecc.) tali da rendere più limitata la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie;
- c) facilitare il compito di vigilanza all'organismo interno specifico oltre che agli altri organi o funzioni di controllo interno ed esterno (Internal Audit, società di revisione, Organismo di vigilanza ecc.) (87).

⁽⁸⁷⁾ PANSARELLA, Le procedure organizzative, in Rivista231, 2006 afferma che tra i commentatori del decreto in esame vi è chi sostiene che il modello organizzativo deve essere "dettagliato nella definizione delle procedure operative relative alle operazioni aziendali a rischio" e "comprensivo delle procedure di gestione finanziaria, cioè il modello deve prevedere specifiche procedure operative di salvaguardia della regolarità della gestione finanziaria rispetto soprattutto al rischio di creazione di disponibilità extracontabili", di solito utilizzate a fini corruttivi. Lo stesso autore evidenzia, altresì, che in dottrina si sostiene che all'interno dei protocolli rientrino anche le procedure per la gestione del flusso informativo con l'Organismo di vigilanza.

Con riferimento, poi, ai reati commessi dai soggetti sottoposti, il decreto in esame stabilisce all'art. 7 comma 3 che il Modello deve "prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge".

Come evidente, l'indicazione di cui all'art. 7 costituisce una conferma circa il fatto che, ai fini della costruzione di un modello idoneo e dunque, di un sistema preventivo idoneo, la via è quella di creare delle procedure; queste ultime rappresentano esse stesse delle "misure idonee" a garantire che l'attività societaria si svolga nella liceità.

Compreso un tanto, diventa allora importante capire in che cosa concretamente consistano dette procedure.

Un importante riferimento normativo lo troviamo nelle norme UNI EN ISO 9000/1:2000, secondo cui la procedura costituisce una "specificazione di una modalità di svolgimento di un processo", intendendosi come processo un "insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata (input) in elementi in uscita (output)". Per procedura si deve intendere, quindi, quella concreta modalità di esecuzione di una determinata attività aziendale (88).

(88) Pansarella, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2006 evidenzia che, se si considerasse le procedure nell'ambito di una gerarchia delle fonti le stesse costituirebbero "una regolamentazione ufficiale dei diversi processi aziendali, per la natura giuridica ad essi riconoscibile di strumenti di regolamentazione dell'agire aziendale". Volendo, quindi, considerare un ente come un piccolo ordinamento giuridico, le procedure costituirebbero le leggi dell'ordinamento giuridico stesso. Mediante l'adozione delle procedure, infatti, l'organismo dirigente aziendale, che ha la responsabilità della gestione organizzativa societaria. Con l'adozione delle procedure, infatti, il vertice aziendale, che ha la responsabilità dell'assetto organizzativo complessivo della società o dell'ente, procede alla regolamentazione dei processi aziendali e, con particolare riguardo per quelli a rischio, può introdurre quegli elementi di controllo necessari al fine di dare concreta attuazione al Modello.

In tal modo, si crea una rete di funzioni e correlate responsabilità che impediscono lo sviluppo di quelle zone d'ombra in cui potrebbero commettersi dei reati. Nel momento infatti in cui si procedimentalizza l'attività di una società collegando funzioni a persone, è evidente che si crea anche una rete di responsabilità che impedisce o almeno riduce il rischio di commissione di illeciti (89). Le procedure garantiscono allora, altresì, anche lo sviluppo di una rete di controllo, volta a verificare che le procedure stesse siano concretamente attuate (90). Ulteriore vantaggio deriva, da ultimo, dal fatto che l'esistenza di documentazione attestante l'attività svolta e regolarmente archiviata, garantisce, altresì, la tracciabilità delle attività svolte, con tutte le conseguenze positive che ne derivano in termini di controllo *ex post*.

⁽⁸⁹⁾ Le Linee Guida di Confindustria affermano a proposito del rischio accettabile che la soglia concettuale della "accettabilità" è rappresentata dall'elusione fraudolenta del sistema di prevenzione da parte dell'autore materiale del reato. In quest'ottica le procedure rappresentano un importante elemento di prevenzione, assegnando la connotazione della fraudolenza al comportamento non rispettoso delle regole contenute nella procedura stessa. Su questo punto evidenzia M. Pansarella, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2006 che è fondamentale l'attività di formazione del personale, tale per cui a fronte del mancato rispetto delle regole l'unica ragione della violazione non possa essere l'ignoranza bensì l'elusione fraudolenta.

⁽⁹⁰⁾ Evidenzia M. Pansarella, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2006 che se si considera un ente come un piccolo ordinamento giuridico ove le procedure scritte costituiscono le leggi, continuando nel parallelismo le "prassi aziendali" avrebbero lo stesso valore delle consuetudini, non scritte. Sotto il profilo dell'efficienza del processo, continua l'Autore, "le procedure assicurano la standardizzazione delle modalità di svolgimento delle attività, eliminando peraltro il rischio che una specifica attività sia retaggio dell'esperienza pluriennale di un'unica persona la cui assenza paralizzerebbe l'intero processo, consentendo nel contempo il formarsi di un potere concentrato nella stessa persona con il pericolo di eccessive pretese che potrebbero essere avanzate in termini di retribuzione o di miglioramento di carriera".

E' importante chiederci, allora, a questo punto, se, considerata la complessità di cui un'azienda può essere dotata (91), ogni procedimento debba essere ricompreso all'interno del Modello organizzativo e di gestione, ai fini della considerazione dell'idoneità di detto Modello. Soccorre in nostro aiuto, a tal proposito l'art. 6 comma 2 del Decreto in esame, il quale chiarisce alle lett. a), b), c), d) ed e), le esigenze cui il Modello deve rispondere "in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati". Con riferimento alla lett. b) per esempio, i protocolli dovranno avere ad oggetto le sole attività a rischio ed i soggetti a cui siano stati assegnate responsabilità, poteri e compiti non meramente operativi.

Sarà necessario, in quest'ottica che Modello organizzativo e sistemi di controllo interno vengano messi in relazione, in modo tale che il Modello sia composto da elementi già presenti nella realtà aziendale eventualmente aggiornati in considerazione dei nuovi obiettivi preventivi introdotti con il Modello (ad esempio, alcune procedure del sistema della Qualità), e da altri elementi di controllo che, invece, dovranno essere inseriti a copertura di quelle attività a rischio risultate scarsamente presidiate (eventuali "nuove procedure"). In conclusione, quindi, solo le procedure volte a presidiare le aree a rischio emergenti dalla mappatura dei rischi dovranno essere formalmente considerate ed inserite all'interno del Modello.

Trattata la tematica delle procedure e dei protocolli, a titolo esemplificativo di seguito riporterò la parte speciale concernente la sicurezza della medesima società di cui sopra, in modo che si possa capire in cosa consista realmente una procedura.

⁽⁹¹⁾ PANSARELLA, *Op. cit.*, in *Rivista231*, 2006 individua un aserie di tipologie di procediementi che potrebbero svilupparsi all'interno di un ente, quali "i) i processi "strategici", che sono quelli volti al raggiungimento degli obiettivi aziendali e di pertinenza del vertice aziendale; ii) i processi "operativi", che in coerenza con quelli strategici rappresentano il modo con cui si sostanzia l'agire dell'azienda rispetto al proprio business e sono di pertinenza di tutte le funzioni gerarchicamente sott'ordinante al vertice aziendale ad eccezione di quelle in staff; iii) i processi di "supporto", cioè quelli che supportano i processi realizzativi consentendo a questi di essere gestiti in maniera adeguata e di raggiungere gli obiettivi stabiliti"

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

di

XXX

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

INDICE

A.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
	AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Las. 231/2001)

- A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- A.5 ULTERIORI REGOLE DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE
- **A.5.1** Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione
- **A.5.2** Atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione
- **A.5.3** Sistema di selezione e valutazione del personale e dei collaboratori esterni
- **A.5.4** Gestione delle risorse finanziarie
- A.6 SCHEDE ATTIVITA' A RISCHIO

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle predette somme per gli scopi cui erano destinate.

La condotta consiste, quindi, nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi la circostanza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato si consuma con la fase esecutiva, sicché lo stesso può configurarsi in relazione a contributi o finanziamenti ricevuti in passato, ma che nel momento attuale vengano destinati a finalità diverse rispetto a quelle per le quali erano stati erogati.

• Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto previsto per il reato di cui all'art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La suddetta fattispecie si trova in rapporto di sussidiarietà espressa con la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che può configurarsi solo qualora la condotta non integri già gli estremi della seconda fattispecie.

• <u>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (</u>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale fattispecie di reato di configura nell'ipotesi in cui, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, si realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

• Truffa aggravata per il conseguimento dl erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato consiste nella medesima condotta di cui al punto precedente, con la differenza che deve avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

• Frode informatica (ad. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

• Concussione (art. 317 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

• Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

• <u>Circostanze aggravanti</u> (art. 319 bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'<u>articolo 319</u> ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tale fattispecie si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'introduzione di quest'autonoma figura di reato di "concussione per induzione", sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità"

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che pone in essere l'indebita dazione.

• <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.) Le disposizioni degli articoli <u>318</u> e <u>319</u> si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

• <u>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri</u> (art. 322 bis c.p.)

L'art 322 bis estende la punibilità delle fattispecie di cui sopra (con l'aggiunta del reato di peculato) nei confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri.

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati possono essere realizzati in diverse aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

In generale, si può affermare che l'attività a rischio reato ha come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La particolare configurazione giuridica di XXX, di tipo privatistico, con, tuttavia talune circostanze in cui opera quale società Pubblica, circostanza quest'ultima già diffusamente descritta nella Parte Generale, pone la necessità di considerare non solo la possibilità di commissione di reati contro la P.A. dal lato attivo, ma anche dei medesimi reati dal lato passivo.

Dall'analisi delle attività di competenza delle singole Funzioni Aziendali, sono state ritenute significative le seguenti attività sensibili:

- attività di partecipazione a processi per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità Europea, della Regione F.V.G. o di altri organismi pubblici italiani o comunitari (scheda attività n. A/1).
- gestione di procedure per l'affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi ivi comprese consulenze ed incarichi professionali mediante l'adozione di procedure ad evidenza pubblica (scheda attività n. A/2)
- attività di contatto e comunicazione con la P.A. per l'espletamento di attività connesse alla partecipazione a gare d'appalto per l'acquisizione di contratti (scheda attività n. A/3)
- attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali licenze, autorizzazioni, nullaosta, etc. (scheda attività A/4)
- attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti alla vigilanza (ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, INAIL, SIAE, VDFetc.) (scheda attività n. A/5)
- Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità finanziaria (scheda attività n. A/6)

- Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità garante della privacy (scheda attività n. A/7)
- Attività di gestione dei rapporti con Agenti, Distributori, Rappresentanti, Collaboratori di Vendita (scheda attività n. A/8)
- Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di cortesia commerciale, o a soggetti terzi quali Clienti, fornitori etc. (scheda attività n. A/9)

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "A" sono l'amministratore delegato, i dirigenti e i dipendenti di XXX operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i collaboratori esterni e Partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito denominati "Destinatari".

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti negli artt. 24 e 25 del D.Lqs. 231/2001.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività sensibili della presente Sezione;
- osservare, oltre ai principi di cui al Codice Etico aziendale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti possibilmente qualificabili quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia e della correttezza delle decisioni di questi ultimi;
- garantire che ogni operazione e/o transazione aziendale, intesa nel senso più ampio del termine, sia legittima, autorizzata da chi abbia ne abbia il potere, nei limiti delle deleghe funzionali o delle procure, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile;
- garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di contatto con la Pubblica Amministrazione rispondano ai principi di veridicità, completezza, correttezza.

E' fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Organismo di vigilanza e al proprio superiore gerarchico, precisandone natura, termini e significatività di tale conflitto. Il soggetto in situazione di conflitto si astiene dal partecipare a decisioni in relazioni alle quali possa concretizzarsi tale conflitto;
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della Società, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o loro parenti; effettuare elargizioni in natura, se non siano di modico valore o per esclusive ragioni di cortesia, a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o loro parenti, tese a influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del loro ufficio;
- ricevere elargizioni in denaro o in natura da terzi privati destinatari dei servizi svolti dalla Società, finalizzate ad influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del servizio;
- assegnare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi o regali consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e comunque per promuovere l'immagine della Società. Tutti gli omaggi o regali, caratterizzati dalla non esiguità del valore, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all' Organismo di vigilanza di effettuare veridiche al riquardo;

- ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a
 dire ogni forma di omaggio o regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di
 cortesia, di non modico valore o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore
 nella conduzione della attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi
 accettazione di regalo, che possa influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di
 giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per i destinatari del servizio.
 All'Organismo di vigilanza debbono essere garantiti mezzi di controllo dei suddetti
 omaggi;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, che siano tesi ad influenzare o a compensare una attività relativa all'esercizio del loro ufficio;
- riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o parziali ad Enti pubblici nazionali o comunitari, a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza o di Enti di controllo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1. XXX non inizierà o proseguirà nessun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi o dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- 2. i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento delle attività funzionali al servizio di trasporto pubblico ad esso strettamente correlate devono essere gestiti in modo

unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno (che coinciderà con il c.d. responsabile del procedimento) per ogni operazione svolta nelle aree di attività a rischio;

- 3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- 4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- 5. nessun tipo di pagamento può esser effettuato o incassato in cash o in natura;
- 6. le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto circa la loro specifica utilizzazione;
- 7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità e permetterne il controllo.

A.5 ULTERIORI REGOLE DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.5.1 Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti di tipo istituzionale con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:

- relazionare con tempestività e completezza il proprio responsabile gerarchico o l'Amministratore Delegato dell'apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore
 Delegato, eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere
 favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nel confronti di terzi.
 Sarà compito dell'Amministratore Delegato valutare se ed in che termini informare

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dall' Amministratore Delegato.

L'inizio di ogni attività ispettiva è segnalata all'Organismo di vigilanza.

l'Organismo di vigilanza, qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.

I soggetti incaricati di seguire il procedimento ispettivo richiedono copia del verbale redatto dall'Autorità pubblica, ove disponibile e lo trasmettono all'Amministratore Delegato e all'Organismo di vigilanza.

A.5.2 Atti, comunicazioni attestazioni e richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione

I dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione, sono sempre preventivamente vagliate ed autorizzate da chi ne ha i poteri. Di tutta la documentazione relativa a questo tipo di procedimenti deve essere conservata copia presso la Società a cura del responsabile della funzione interessata.

A.5.3 Sistema di selezione e valutazione del personale e dei collaboratori esterni

Con riferimento ad accordi con consulenti, fornitori e collaboratori esterni diversi da personale e da parasubordinati, la Società si atterrà ai sequenti principi:

- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
- la stipula di tali accordi avvenga in seguito ad autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite e non vi sia identità soggettiva tra chi autorizza o richiede l'accordo e chi ne cura le registrazioni e le evidenze contabili;
- la Società conservi l'evidenza delle prestazioni supportale da adeguata documentazione: gli incarichi conferiti ai consulenti esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
- sia sempre garantito un controllo sulla avvenuta erogazione della prestazione da parte dei consulenti, fornitori e collaboratori esterni e che i corrispettivi indicati in fattura trovino adeguato riscontro nel contratto tra la Società e il terzo fornitore o, in ogni caso, che eventuali discrepanze siano sempre giustificabili;
- siano stabiliti, secondo quanto indicato nella Parte Generale, idonei strumenti per assicurare che i consulenti esterni siano consapevoli degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello.

A.5.4. Gestione delle risorse finanziarie

I principi che devono ispirare le procedure relative alla gestione e movimentazione delle risorse finanziarie sono riportati di seguito:

le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, riguardano i flussi monetari e finanziari in uscita. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Richiesta/ordine di pagamento
- Autorizzazione al pagamento
- Effettuazione del pagamento
- Controllo/riconciliazioni a consuntivo

Le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti mediante lo svolgimento delle seguenti fasi:

- l'Ufficio Amministrazione predispone la lista delle fatture in pagamento;
- l'Ufficio effettua le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione secondo il sistema delle deleghe in atto
- l'Ufficio Amministrazione effettua la riconciliazione sulla base degli e/c bancari ricevuti

Il potere di firma deve essere espletato sulla base del sistema delle deleghe e dei poteri in atto ed inoltre deve essere seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone i mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all'autorizzazione secondo i poteri di firma in essere.

Va sempre effettuata l'attività di riconciliazione dei conto intrattenuti con le banche sulla base degli estratti/conto ricevuti. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

A.6 SCHEDE ATTIVITA' A RISCHIO

Dall'analisi delle attività di competenza delle singole Funzioni Aziendali, sono state ritenute significative le seguenti attività sensibili:

- **Scheda n. A/1** "Attività di partecipazione a processi per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità Europea, o di altri organismi pubblici italiani o comunitari"
- **Scheda n. A/2** "Gestione di procedure per l'affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi ivi comprese consulenze ed incarichi professionali mediante l'adozione di procedure ad evidenza pubblica"
- **Scheda n. A/3** "Attività di contatto e comunicazione con la P.A. per l'espletamento di attività connesse alla partecipazione a gare d'appalto per l'acquisizione di contratti"
- **Scheda n. A/4** "Attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali licenze, autorizzazioni, nullaosta, etc"
- **Scheda n. A/5** "Attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti alla vigilanza (ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, INAIL, SIAE, VDF, etc.)"
- Scheda n. A/6 "Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità finanziaria"
- Scheda n. A/7 "Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità garante della privacy"
- **Scheda n. A/8** "Attività di gestione dei rapporti con Agenti, Distributori, Rappresentanti, Collaboratori di Vendita"
- **Scheda n. A/9** "Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di cortesia commerciale, o a soggetti terzi quali Clienti, fornitori etc."

FASE 4

Definibile come fase 4, ma in realtà trasversale a tutte le fasi di costruzione di un modello, la fase di formazione del personale dell'ente costituisce un momento di importanza fondamentale ai fini della realizzazione ed attuazione del modello. La formazione infatti, ha lo scopo di rendere edotte le persone che operano all'interno della società circa la portata del Decreto in esame, circa le responsabilità collegate, i rischi e l'importanza conseguente dell'attuazione del modello organizzativo. Dalla piccola esperienza che ho potuto sin'ora accumulare, infatti, ho avuto la possibilità di capire come ai fini della realizzazione di un sistema quale quello previsto dal D.Lgs. 231 del 2001 sia basilare che le persone che operano all'interno dell'impresa siano sensibilizzate. Nelle nostre realtà friulane, infatti, l'applicazione della normativa citata sino ad oggi è molto marginale, le Procure della Repubblica hanno cominciato solo recentemente a considerare il D.Lgs. 231 del 2001, trovando spesso impreparate le realtà imprenditoriali, che non avevano considerato i rischi legati alla mancata adozione di un modello organizzativo nella prevenzione dei reati. E' vero che si tratta di una norma del 2001, ma è anche vero che sino a poco tempo fa nelle nostre realtà è rimasta pressoché inattuata. In ragione di un tanto l'attività di formazione dei soggetti apicali nonché di tutto il personale riveste una funzione fondamentale.

FASE 5

La fase 5 , da ultimo, costituisce il momento finale in cui il Modello organizzativo e di gestione viene approvato in sede di Consiglio di Amministrazione. Si tratta, ovviamente di un momento cruciale in quanto solo l'approvazione e quindi l'adozione del modello o rende acquisito all'interno dell'ente. Si tratta del momento finale, ma anche del punto di partenza, in quanto solo da questo momento il Modello dovrà essere efficacemente attuato e rispettato, conosciuto e divulgato all'interno dell'ente al fine di svolgere quella funzione preventiva e di eventuale esenzione di responsabilità, riconosciuta dal dettato normativo.

CONCLUSIONI

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha osato andare oltre quel sistema penale da sempre fondato sul principio espresso nel brocardo latino in base al quale *societas delinquere non potest*. E' evidente, come abbiamo avuto modo di vedere nelle pagine di questo lavoro, come concretamente un ente giuridico non possa commettere un fatto di reato; è chiaro come siano le persone ad agire nell'interesse o a vantaggio della società e che quindi sia la volontà delle persone a determinare la volontà della società stessa, mediante le decisioni dei consigli di amministrazione e dei direttivi in genere. Tali scelte determinano la volontà societaria astratta e l'agire della società stessa che concretamente può essere considerata "soggetto agente". Ritenere, quindi, un ente quale soggetto penalmente imputabile, costituisce, a parere della scrivente, da una parte un'ulteriore forma di tutela della società civile che con quell'ente giuridico ha a che fare e dall'altra una forma di ulteriore responsabilizzazione degli organi direttivi delle società che devono assumere la consapevolezza che le proprie decisioni possono determinare conseguenze negative non solo sulla loro persona, ma anche in capo all'ente.

Nella definizione di questa nuova tipologia di responsabilità assumono fondamentale importanza i criteri di identificazione della stessa e le esimenti.

Come abbiamo avuto modo di vedere, infatti, non qualsiasi reato determina la responsabilità della società, ma solo la commissione di taluno dei reati c.d. presupposto, di cui al decreto legislativo in esame. Tra l'altro non è nemmeno sufficiente la mera commissione di uno degli illeciti presupposto; lo stesso deve essere stato commesso:

- a- da un soggetto c.d. apicale o da taluno dei soggetti sottoposti alla direzione di soggetti apicali;
- b- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Solo nel caso di coesistenza di questi due elementi, infatti, si potrà ravvisare la responsabilità dell'ente in questione, a meno che, si badi, lo stesso non abbia provveduto a dotarsi e ad attuare idonei modelli organizzativi e di gestione, sotto il controllo di un Organismo di vigilanza.

Tali modelli, che ho cercato di descrivere in questo lavoro, costituiscono sostanzialmente dei manuali all'interno dei quali, a seguito di approfondito studio dell'impresa, si individua le aree di operatività soggette a rischio di reato e contestualmente si crea protocolli e

procedure volti ad eliminare o comunque ridurre sensibilmente il rischio di commissione degli stessi. Si tratta dunque, di un sistema che viene creato, volto a procedimentalizzare le varie attività e che per questo motivo non deve essere un mero strumento a conoscenza dei soli organi direttivi, ma diramato e conosciuto in tutta la realtà aziendale.

L'efficace attuazione dei modelli organizzativi e di gestione può condurre ad un'eventuale esimente nel caso in cui vengano commessi reati all'interno dell'ente, ma non solo. E' necessario, infatti, che vi sia un organismo, definito di vigilanza, che operando con continuità all'interno dell'impresa curi l'aggiornamento del modello e riscontri eventuali violazioni dello stesso, controllandone l'effettiva attuazione su tutti i livelli. Si tratterà, come più volte evidenziato, di un organismo monocratico o collegiale, composto da professionalità specifiche, generalmente indipendenti rispetto alla società.

Un sistema articolato dunque, finalizzato espressamente alla gestione ed al controllo dell'attività aziendale, nell'ottica di prevenire condotte criminose e reprimerne ogni eventuale rischio, a tutela non solo delle persone che operano all'interno ma della collettività che si trova a contatto, nel sistema economico, con l'ente in questione.

Il decreto in esame ha avviato, in conclusione, un percorso che non era mai stato prima intrapreso da alcun Legislatore, un percorso che richiede impegno da parte delle società e capacità di attento controllo da parte delle Procure della Repubblica, che devono saper reprimere determinate condotte e portare alla punizione degli illeciti commessi, fungendo da collegamento efficace tra le realtà economiche ed i Tribunali, in un'ottica che deve trovare il giusto equilibrio tra esigenze di repressione dei reati e funzionamento del sistema economico. Solo così, a parere di chi scrive, si potrà dire che il percorso intrapreso abbia raggiunto i risultati sperati per il miglioramento, per così dire, della salute economica e sociale delle nostre imprese.

RINGRAZIAMENTI

Alla conclusione di questo lavoro tengo a ringraziare il professor Antonini, che mi ha dato la possibilità di svolgere questo percorso di Dottorato, accrescendo così la mia competenza giuridica. Ringrazio il Professor Amati che mi ha seguito in questa tesi e la Società presso la quale lavoro, la Quest Enterprise S.p.A., legata al Gruppo Afi Curci, che mi ha dato l'opportunità di entrare concretamente nel sistema delineato dal decreto legislativo 231/01. Vorrei ringraziare, infine, i miei genitori che mi hanno sostenuta e sollecitata nel portare a termine questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- ALDROVANDI, La responsabilità penale degli organi di controllo nelle s.p.a., in Dir. Prat. Soc., 2003
- ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario, in Corr. Giur., n. 12, 2001
- ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 19 s., 2002
- AMARELLI, L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.Lgs. n. 231/2001, in <u>www.penalecontemporaneo.it</u>, 2011
- AMATI MAZZACUVA, Diritto penale dell'economia, Cedam, 2010
- AMATI, La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, in <u>lus 17@unibo.it</u>, 2011
- AMATI, La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in INSOLERA (a cura di), Norme penali e processuali, in MONTUSCHI (a cura di), La Nuova sicurezza del lavoro, vol. III, , Bologna, 2011
- ARENA, Idoneità del modello e frode del soggetto apicale, in Rivista231, 2008
- APARO, , I reati presupposto, in D'AVIRRO-DI AMATO, La responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto penale dell'impresa (diretto da A. DI AMATO), vol. X, Padova, 2009
- BISACCI, Art. 25-septeis, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008

- ARENA CASSANO, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007
- Bastia, *Gli accordi tra imprese*, Clueb, Bologna, 1989
- Bastia, Criteri di progettazione dei modelli organizzativi, in Rivista 231, 2009
- BERTINI, Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale, Giuffrè, Milano, 1969
- BOIDI-FRASCINELLI-VERNERO, La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in Rivista231, 4-2011
- Bonati, 2010, *Art. 25*-septies, in Cadoppi-Garuti-Veneziani, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010
- CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010
- CARDANI, E se l'organo di vigilanza e controllo fosse una persona giuridica?, in Rivista231, 2009
- CARDIA, Legge di stabilità 2012 e D.Lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di vigilanza, in Rivista231, 2012
- CELESIA DE SANCTIS, Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: crisi d'identità?, in Rivista231-Le raccolte 231, 2-2012
- CERQUA, L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti: le prime pronunce della giurisprudenza, in Rivista231, 2006

- CERQUA, Il decreto 231 in panne sulla sicurezza lavoro, in Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2008
- COLONNA E BONESCHI, L'Organismo di vigilanza nella recente normativa di Banca d'Italia, in Rivista231, 2013
- CONSIGLIO, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e principio di colpevolezza, in Rivista231, 2007
- CARMONA, La responsabilità "amministrativa" degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi I parte, in Rivista231, 2006
- DE VERO, <u>Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi prima parte</u>, in *Rivista231*, 2008
- EPIDENDIO, Sequestro preventivo speciale e confisca, in Rivista231, 2006
- Garuti, Profili giuridici del concetto di adeguatezza dei modelli organizzativi, in Rivista231, 2008
- LECIS, L'Organismo di vigilanza nei gruppi di società, in Rivista231, 2006
- MASTRO-ARTUSI, La costante evoluzione dell'Organismo di vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri, in Rivista231, 2012
- MORETTI-SILVESTRI, Titolarità della funzione dell'Organismo di vigilanza: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle recenti modifiche, in Rivista231, 2012
- Pansarella, *Le procedure organizzative*, in Rivista231, 2006

- PINTOR, 2009, Sub art. 25-septies, in A. GAITO-M. RONCO, Leggi penali complementari commentate, Torino
- PISANI, I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di vigilanza, in Rivista231, 2009
- PIZZOTTI, La responsabilità civile diretta dell'ente per la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità civile e previdenza, 2011
- ROSSI, La responsabilità degli enti (d. lgs. 231/01): i soggetti responsabili, in www.rivista231.it
- SALVATORE, Il codice etico : rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilita' sociale dell'impresa, in Rivista231, 2010
- SANTI, La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese: d. lgs. 8.6.2001, n. 231 d.m. 26.6.2003, n. 201, Milano, 2004
- SANTORIELLO, I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società SANTORIELLO, Ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di vigilanza, in Rivista231, 2012
- SCAFIDI-S. Annovazzi, Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231-2001 e i suoi rapporti con l'Organismo di vigilanza e controllo, in Rivista231, 2009
- SPANO, I parametri di progettazione organizzativa, in Rivista231, 2006
- VITARELLI, 2009, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 695

- WILLIAMSON, Market and hierarchies: analysis and antitrust implications, The Free Press, New York, 1975.